



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale Euro 20.298.341.840,70 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia

PROSPETTO DI BASE 2016-2017

relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di Subordinazione *Tier II*, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati:

Obbligazioni *Zero Coupon*

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente

Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente

Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*

Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*

Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap e/o floor*

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate *Tier II* comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV, paragrafo 1.3 "*Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"*".

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l'investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV, paragrafo 1.9 "*Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli*".

Le Obbligazioni (non subordinate) a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* e con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap e/o floor* possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dall'eventuale complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti.

È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Con riferimento alle suddette Obbligazioni, si consideri che, in generale, l'investimento in tali strumenti, in quanto di particolare rischiosità, non è adatto alla generalità degli investitori. Prima di effettuare qualsiasi operazione

avente ad oggetto le Obbligazioni, l'intermediario dovrà verificarne l'appropriatezza sulla base della conoscenza ed esperienza dell'investitore per la tipologia di investimento propria delle Obbligazioni oggetto del Programma. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avuto riguardo – in aggiunta alla valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza di cui sopra – anche alla sua situazione finanziaria ed agli obiettivi dell'investimento.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, in cui si devono ritenere ricompresi le informazioni ed i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione *Tier II*, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati: Obbligazioni *Zero Coupon*; Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto; Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*; Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*; Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap e/o floor* (il **Programma**); è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, l'**Emittente** o la **Banca**) in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) ed è redatto in conformità agli articoli 24 e 26 nonché agli schemi di cui al Regolamento (CE) n. 809/2004, così come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento (CE) 809/2004**) ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il **Regolamento Emittenti**).

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0031086/16 del 7 aprile 2016.

Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**) e da ogni successivo supplemento (il **Documento di Registrazione**), è incluso mediante riferimento nella Sezione V del Prospetto di Base.

In occasione di ogni offerta (ciascuna una **Singola Offerta** o **Offerta**) e/o quotazione (ciascuna una **Singola Quotazione** o **Quotazione**) di obbligazioni (le **Obbligazioni** o i **Titoli**) realizzata a valere del Programma di cui al Prospetto di Base, l'Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche dell'Offerta e/o Quotazione nelle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**) - cui è allegata la nota di sintesi della singola emissione (la **Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione**) - che verranno rese pubbliche prima dell'inizio di ciascuna Offerta e/o Quotazione.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti parti: 1) la nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**), 2) le informazioni relative all'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; e 3) le informazioni sugli strumenti finanziari, sull'offerta e sulla quotazione/negoziazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi le informazioni ed i documenti incorporati per riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) e, con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione che sarà effettuata ai sensi del Programma, delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione ad esse allegata.

Si veda inoltre la Sezione IV, Capitolo 2 del Prospetto di Base ed il Capitolo 3 del Documento di Registrazione (come supplementato), nonché la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari.

Borsa Italiana S.p.A., con il provvedimento n. LOL-002885 del 1° aprile 2016, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), degli strumenti finanziari emessi nell'ambito del Programma.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione con il relativo Supplemento, unitamente alle Condizioni Definitive e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione sono consultabili sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu. Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di

Registrazione con il relativo Supplemento e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, presso la Sede Sociale o la Direzione Generale dell'Emittente, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi indicati nelle Condizioni Definitive.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione con il relativo Supplemento e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime.

INDICE

	Pagina
SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	8
1. PERSONE RESPONSABILI	8
1.1 Indicazione delle persone responsabili.....	8
1.2 Dichiarazione di responsabilità	8
SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	9
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI	13
SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO	29
<i>Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni</i>	29
1.1 Rischio di credito per l’investitore	29
1.2 Rischio connesso all’assenza di garanzie relative alle Obbligazioni	30
1.3 Rischio connesso all’utilizzo del <i>bail-in</i>	30
1.4 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza.....	32
1.4.1 Rischio di tasso	32
1.4.2 Rischio di liquidità	33
1.4.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente	34
1.4.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione, mandato e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione.....	35
1.4.5 Rischio connesso all’applicazione di una commissione di negoziazione in caso di vendita sul mercato secondario	35
1.5 Rischio che il rendimento dell’Obbligazione <i>Senior</i> sia inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato.....	35
1.6 Rischio di scostamento dal rendimento indicato nelle Condizioni Definitive per le Obbligazioni quotate, se acquistate sul mercato secondario ad un prezzo superiore al prezzo/valore utilizzato per il calcolo di tale rendimento	35
1.7 Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell’operazione.....	35
<i>Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni Subordinate</i>	36
1.8 Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale	36
1.9 Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli.....	36
1.10 Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni Subordinate con altre tipologie di titoli.....	37
1.11 Rischi connessi con l’eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato”	37
<i>Fattori di rischio specifici collegati alle caratteristiche delle Obbligazioni</i>	37
1.12 Rischio di cambio.....	37
1.13 Rischio di indicizzazione	38
1.14 Rischio di assenza di rendimenti.....	38
1.15 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente.....	38
1.16 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico.....	40
1.17 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alla parte cedolare variabile)	40
1.18 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari	40
1.19 Rischi correlati alla natura strutturata delle Obbligazioni <i>Senior</i> a Tasso Variabile, a Tasso Misto e con Cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo	41
1.19.1 Rischio correlato alla presenza di un Margine negativo (nell’ipotesi di Fattore di Partecipazione almeno pari al 100%).....	41
1.19.2 Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% (nell’ipotesi di Margine nullo o positivo)	41

1.19.3	Rischio correlato alla contemporanea presenza di un Margine negativo e di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%	41
1.19.4	Rischio correlato alla presenza di <i>Cap</i>	42
1.19.5	Rischio correlato alla presenza di un <i>Cap</i> e del Fattore di Partecipazione superiore al 100% o di Margine positivo	42
1.19.6	Rischio correlato alla presenza del <i>Floor</i> e di un Fattore di Partecipazione superiore al 100% o di un Margine positivo	42
1.20	Rischio correlato ad Obbligazioni <i>Senior</i> il cui ricavato o parte di esso potrà essere devoluto a titolo di liberalità o concesso per finanziamenti a Soggetti Beneficiari	43
	<i>Ulteriori fattori di rischio</i>	43
1.21	Rischio dovuto all'assenza di <i>rating</i> delle Obbligazioni	43
1.22	Rischio relativo all'assenza di informazioni.....	43
1.22	Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta.....	43
1.24	Rischio connesso alla previsione di condizioni per l'adesione all'Offerta	43
1.25	Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta	43
1.26	Rischio connesso alla variazione del regime fiscale	43
1.27	Rischio connesso all'eventuale distribuzione delle Obbligazioni sul MOT	44
SEZIONE V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE		45
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULL'OFFERTA E/O QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE		46
1.	INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	46
1.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni.....	46
1.2	Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi.....	46
2.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE A QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI.....	47
2.1	Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Ammontare Nominale Complessivo.....	47
2.2	Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati	48
2.3	Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione.....	49
2.4	Valuta di emissione dei Titoli	49
2.5	<i>Status</i> dei Titoli e <i>Ranking</i> (“grado di subordinazione”)	49
2.6	Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni.....	50
2.7	Tasso di interesse	53
2.7.1	Modalità di Calcolo degli interessi.....	53
A.	Obbligazioni (<i>Senior</i>) <i>Zero Coupon</i>	53
B.	Obbligazioni (<i>Senior</i> o Subordinate) a Tasso Fisso	53
C.	Obbligazioni (<i>Senior</i> o Subordinate) a Tasso Fisso Crescente.....	54
D.	Obbligazioni (<i>Senior</i>) a Tasso Fisso Decrescente	54
E.	Obbligazioni (<i>Senior</i> o Subordinate) a Tasso Fisso con Andamento Misto	54
F.	Obbligazioni (<i>Senior</i> o Subordinate) a Tasso Variabile.....	54
G.	Obbligazioni (<i>Senior</i> o Subordinate) a Tasso Misto	55
H.	Obbligazioni (<i>Senior</i>) con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo.....	57
2.7.2	Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli.....	58
2.7.3	Informazioni relative al Parametro di Riferimento per le Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto o con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo	59
2.7.4	Eventi di turbativa, eventi straordinari e modalità di rettifica.....	60
2.7.5	Agente per il Calcolo	64
2.7.6	Data di Emissione e Date di Regolamento.....	64
2.7.7	Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi.....	64
2.7.8	Prezzo di Emissione e Prezzo di Rimborso.....	64
2.8	Durata, Data di Rimborso, Data di Scadenza e modalità di rimborso o di ammortamento.....	64

2.9	Termine di prescrizione.....	68
2.10	Tasso di rendimento effettivo.....	68
2.11	Organizzazioni rappresentative dei portatori dei Titoli e altre informazioni	69
2.11.1	Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli	69
2.11.2	Comunicazioni	69
2.12	Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli.....	69
2.13	Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli	69
2.14	Regime fiscale.....	69
3.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	72
3.1	Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....	72
3.1.1	Condizioni cui l'Offerta è subordinata.....	72
3.1.2	Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta.....	72
3.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione.....	72
3.1.4	Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione.....	73
3.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	74
3.1.6	Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici	74
3.1.7	Diritto di prelazione	74
3.2	Piano di ripartizione ed assegnazione	74
3.2.1	Categorie di potenziali investitori	74
3.2.2	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate	74
3.3	Fissazione del prezzo	75
3.4	Collocamento e sottoscrizione	76
3.4.1	Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori	76
3.4.2	Altri soggetti rilevanti	76
3.4.3	Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione	76
3-BIS	CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT	77
3.1-bis	Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....	77
3.1.1-bis	Condizioni cui l'Offerta è subordinata.....	77
3.1.2-bis	Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta.....	77
3.1.3-bis	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione.....	77
3.1.4-bis	Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione	79
3.1.5-bis	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....	79
3.1.6-bis	Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici.....	79
3.1.7-bis	Diritto di prelazione.....	79
3.2-bis	Piano di ripartizione ed assegnazione.....	79
3.2.1-bis	Categorie di potenziali investitori.....	79
3.2.2-bis	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate	80
3.3-bis	Fissazione del prezzo.....	80
3.4-bis	Collocamento e sottoscrizione.....	81
3.4.1-bis	Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori	81
3.4.2-bis	Altri soggetti rilevanti	81
3.4.3-bis	Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione	81
4.	AMMISSIONE E MODALITÀ DI QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE.....	82
4.1	Mercati regolamentati o equivalenti presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla negoziazione	82
4.2	Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o ammettere alla negoziazione.....	82
4.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	82
5.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	83
5.1	Consulenti legati all'emissione.....	83
5.2	Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione	83

5.3	Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica.....	83
5.4	Informazioni provenienti da terzi.....	83
5.5	<i>Rating</i>	83
5.6	Documenti a disposizione del pubblico.....	86
SEZIONE VII – GLOSSARIO.....		87
APPENDICE I: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....		92

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base è assunta da UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Il Prospetto di Base è conforme al modello depositato in CONSOB in data 11 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0031086/16 del 7 aprile 2016.

UniCredit S.p.A., avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

UniCredit S.p.A. ha redatto il Prospetto di Base volto alla costituzione del Programma per l'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di seguito descritti (le **Obbligazioni** o i **Titoli**) nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo Prospetto di Base.

Tipologia dei Titoli:

Le Obbligazioni oggetto del Programma potranno essere

(i) **Obbligazioni Senior**: gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni *Senior* a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso (fatta eccezione per le passività garantite o privilegiate). Tuttavia, sia nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" sia nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà parimenti ordinato rispetto a tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma secondo la gerarchia prevista dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva 2014/59/UE (la **Direttiva BRRD**), come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i **Decreti BRRD**); oppure

(ii) **Obbligazioni Subordinate**: sono passività subordinate di tipo *Tier II* (Strumenti di classe 2) dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (**CRR**) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", tutti come di volta in volta modificati.

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le Obbligazioni Subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.

In aggiunta a quanto sopra, l'investimento nelle Obbligazioni Subordinate comporta che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, il debito costituito dalle Obbligazioni sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente.

Obbligazioni Zero Coupon (Senior)

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi. La differenza tra il Prezzo di Rimborso e il Prezzo di Emissione rappresenta l'interesse implicito complessivamente corrisposto.

Per le Obbligazioni *Zero Coupon* non è prevista la possibilità del rimborso anticipato.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.

Obbligazioni a Tasso Fisso (Senior o Subordinate)

Le Obbligazioni a Tasso Fisso maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati ad un tasso di interesse predeterminato costante.

Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (Senior o Subordinate)

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse crescenti predeterminati.

Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente (Senior)

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse decrescenti predeterminati.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.

Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto (Senior o Subordinate)

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse predeterminati il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente (per le sole Obbligazioni *Senior*); (iii) costante.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione se includono un andamento decrescente.

Obbligazioni a Tasso Variabile (Senior o Subordinate) con possibilità di cap e/o floor (per le sole Obbligazioni Senior)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi a tasso variabile indicizzati ad un tasso di riferimento (**Parametro di Riferimento**) eventualmente aumentato o diminuito di un valore espresso in termini percentuali (**Margine**). Per le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile il Margine, ove previsto, può essere solo positivo e costante.

Le Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile possono altresì prevedere una, ovvero una combinazione, delle seguenti caratteristiche: (i) la presenza di un tasso massimo (**Cap** o **Tasso Massimo**); (ii) la presenza di un tasso minimo (**Floor** o **Tasso Minimo**); (iii) la presenza di un fattore di partecipazione al Parametro di Riferimento (**Fattore di Partecipazione**) superiore o inferiore al 100%.

Ove le Obbligazioni a Tasso Variabile non prevedano un *Floor*, il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

Obbligazioni a Tasso Misto (Senior o Subordinate) con possibilità di cap e/o floor (per le sole Obbligazioni Senior)

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano, per una parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso fisso e/o interessi a tasso fisso crescente e/o, per le sole Obbligazioni *Senior*, interessi a tasso fisso decrescente e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso variabile.

Le cedole variabili delle Obbligazioni a Tasso Misto possono prevedere l'applicazione di un Margine che, in caso di Obbligazioni Subordinate può essere solo positivo e costante.

Le cedole a tasso variabile delle Obbligazioni *Senior* a Tasso Misto possono altresì prevedere una, ovvero una combinazione, delle seguenti caratteristiche: (i) la presenza di un *Cap*; (ii) la presenza di un *Floor*; (iii) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore o inferiore al 100%.

Ove le Obbligazioni a Tasso Misto non prevedano un *Floor* per le cedole a tasso variabile, il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola a tasso variabile non potrà mai essere inferiore a zero.

Obbligazioni con Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor (Senior)

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo possono corrispondere una o più cedole a tasso fisso e/o a tasso fisso crescente e/o a tasso fisso decrescente oltre ad una o più cedole legate alla variazione percentuale annuale di un indice che misuri l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflativa (di seguito il **Parametro di Riferimento**, e la sua variazione percentuale annuale il **Parametro di Indicizzazione**).

Le cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo possono prevedere l'applicazione di un Margine positivo o negativo.

Inoltre le cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo possono prevedere una, ovvero una combinazione, delle seguenti caratteristiche: (i) la presenza di un *Cap*; (ii) la presenza di un *Floor*; (iii) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Indicizzazione superiore o inferiore al 100%.

Ove le Obbligazioni con Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo non prevedano un *Floor*, il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.

Ulteriori Informazioni

Le Obbligazioni *Senior* saranno denominate in Euro ovvero in valuta diversa dall'Euro. Le Obbligazioni Subordinate saranno denominate in Euro.

I Titoli saranno rimborsati almeno al 100% del Valore Nominale o almeno al Prezzo di Emissione, se sopra la pari. L'importo riconosciuto a titolo di rimborso del capitale potrebbe tuttavia determinare una perdita per l'investitore laddove la valuta di denominazione dei Titoli sia diversa dalla valuta di riferimento dello stesso (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano) e si verifichi un andamento sfavorevole del tasso di cambio. Sono inoltre fatte salve le previsioni della direttiva europea 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la **Direttiva BRRD**) - come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i **Decreti BRRD**) - in particolare sull'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi.

Secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive il rimborso potrà avvenire alla Data di Scadenza o con ammortamento (quest'ultimo a rate costanti per le Obbligazioni Subordinate e soltanto a partire almeno dal quinto anno e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR), ovvero anticipatamente.

Per le Obbligazioni Subordinate, il rimborso anticipato potrà avvenire (ove previsto nelle Condizioni Definitive, anche prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*)) solo su iniziativa dell'Emittente e previa autorizzazione dell'Autorità Competente e anche in questo caso secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR; inoltre, ai sensi del Programma, le Obbligazioni Subordinate non saranno caratterizzate dalla compresenza (i) del rimborso mediante ammortamento e (ii) della facoltà di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (salvo il rimborso anticipato come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*), ove previsto nelle Condizioni Definitive).

Per le Obbligazioni *Senior*, il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente potrà avvenire, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, ove previsto nelle Condizioni Definitive, anche al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni *Senior* su richiesta dell'Obbligazionista potrà avvenire (ove previsto) non prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima *tranche* o, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dei Titoli oggetto del Programma si rimanda alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base.

Borsa Italiana S.p.A., con il provvedimento n. LOL-002885 del 1° aprile 2016, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), degli strumenti finanziari emessi nell'ambito del Programma.

La Banca potrà effettuare Singole Offerte e/o Quotazioni a valere sul Programma, ai sensi di quanto previsto alla Sezione VI, Capitoli 3 e 4 del Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive conterranno i termini e le condizioni specifiche dei Titoli di volta in volta offerti e/o quotati. Inoltre, le Condizioni Definitive saranno redatte secondo i modelli di cui all'Appendice I del presente Prospetto di Base e rese pubbliche prima dell'inizio di ciascuna Offerta e/o Quotazione e, comunque, in conformità alla vigente normativa applicabile.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione del Prospetto di Base hanno il significato ad essi attribuito in altri Capitoli/Sezioni del Prospetto di Base.

SEZIONE III – NOTA DI SINTESI**Avvertenza**

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli **Elementi**). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7).

La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa alle Obbligazioni ed all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un Elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche delle Obbligazioni e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive (il **Prospetto**) manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE		
A.1	Introduzione e avvertenze	<ul style="list-style-type: none"> - La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto; - qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto completo ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento; - qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento; e - la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite	Non Applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite.

SEZIONE B - EMITTENTE		
B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	La denominazione dell'Emittente è "UniCredit, società per azioni" e, in forma abbreviata, "UniCredit S.p.A."
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale l'Emittente opera e suo paese di costituzione	UniCredit S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, tel. +39 06 67071 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, tel. +39 02 88621.
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione UniCredit non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca o del Gruppo almeno per l'esercizio in corso.
B.5	Descrizione del gruppo	<p>L'Emittente è la società capogruppo del Gruppo UniCredit e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate.</p> <p>L'Emittente, quale banca che esercita l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo UniCredit ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del Testo Unico Bancario, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo bancario, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del gruppo bancario stesso.</p> <p>Il Gruppo UniCredit costituisce un primario gruppo finanziario globale radicato in 20 Paesi, con presenza tramite uffici di rappresentanza e filiali in circa 50 mercati internazionali.</p> <p>Il Gruppo UniCredit vanta una posizione di primario rilievo in termini di numero di filiali in Italia, oltre ad una presenza consolidata in alcune tra le aree geografiche più ricche dell'Europa occidentale (quali Germania e Austria) e ricopre un ruolo di primario <i>standing</i> in termini di totale attività in molti dei 13 Paesi dell'Est e Centro Europa in cui opera.</p>
B.9	Previsione o stima degli utili	Non Applicabile. Il Prospetto di Base non contiene una previsione o stima degli utili.
B.10	Rilievi delle relazioni dei revisori	<p>La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha effettuato la revisione contabile del bilancio dell'Emittente e del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013, nonché la revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale abbreviato del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2015 ed al 30 giugno 2014, esprimendo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate agli stessi.</p> <p>Le informazioni finanziarie al 30 settembre 2015 ed al 30 settembre 2014 non sono state sottoposte a revisione contabile.</p>

B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	Principali dati economici, patrimoniali e finanziari ⁽¹⁾				
		<i>Tabella 1: Principali coefficienti transitori e fondi propri al 30.09.2015, 30.06.2015, 31.12.2014; principali coefficienti e patrimonio di vigilanza al 31.12.2013⁽²⁾</i>				
		30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014 ⁽³⁾	31.12.2013	
Totale fondi propri (MILIONI DI €)		56.521	57.799	54.857		
Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)		45.458	46.286	45.499		
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)		41.825	42.699	41.998		
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)		3.633	3.587	3.502		
Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)		11.062	11.513	9.358		
Patrimonio di Vigilanza (MILIONI DI €)					57.651	
Patrimonio di base (Tier 1) (MILIONI DI €)					42.737	
Patrimonio supplementare (Tier 2) (MILIONI DI €)					14.914	
Patrimonio di terzo livello (Tier 3) (MILIONI DI €)					-	
Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)		400.480	405.897	409.223	423.739 ⁽⁴⁾	
Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo (rapporto)		45,85%	46,38%	48,47%	50,10%	
Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)		10,44%	10,52%	10,26%		
Core Tier 1 Ratio					9,60%	
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)		11,35%	11,40%	11,12%	10,09%	
Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)		14,11%	14,24%	13,41%	13,61%	
<i>Tabella 2: Livelli minimi dei coefficienti patrimoniali di vigilanza previsti dalla normativa in vigore al 30.09.2015</i>						
					30.09.2015 ⁽⁵⁾	
CET1 Capital Ratio					4,50%	
Tier 1 Capital Ratio					6,00%	
Total Capital Ratio					8,00%	
Riserva di Conservazione del Capitale (costituita da Capitale primario di classe 1)					2,50%	
<i>Tabella 3: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.12.2014 e al 31.12.2013 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari⁽⁶⁾ a dicembre 2014 e dicembre 2013</i>						
				dati medi di sistema ⁽⁸⁾		
		31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽⁷⁾	31.12.2013 (storico)	dicembre 2014	dicembre 2013
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)		10,10%	9,25%	8,66%	10,7%	9,5%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)		4,19%	3,74%	3,59%	4,7%	4,2%
Partite anomale ⁽⁸⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)		16,34%	15,76%	14,99%	18,5%	16,7%
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)		8,73%	8,22%	7,91%	10,9%	10,1%
Rapporto di copertura delle sofferenze		62,2%	63,1%	62,1%	60,3%	58,9%

⁽¹⁾ Ove non diversamente specificato, i dati esposti nelle tabelle sono dati storici pubblicati nei diversi periodi. Essi non consentono un confronto omogeneo in quanto non vengono riesposti a seguito di riclassifiche intervenute successivamente. I dati relativi ai Resoconti intermedi di gestione trimestrali (marzo e settembre), poiché pubblicati solo in formato schema riclassificato, vengono ricondotti alle voci schema di bilancio (conto economico e stato patrimoniale).

⁽²⁾ Grandezze e ratios calcolati in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti alle date di riferimento. Con particolare riferimento al Core Tier 1 Ratio si informa che esso è stato calcolato (fino al 31 dicembre 2013) secondo una metodologia gestionale interna non essendo previsto dagli schemi obbligatori di vigilanza.

⁽³⁾ A partire dal 1° gennaio 2014, le grandezze sono calcolate secondo il framework regolamentare c.d. Basilea 3 (Regolamento UE 575/2013 – CRR) applicando le disposizioni transitorie (percentuali di *phase-in* e *phase-out*) definite da Banca d'Italia.

⁽⁴⁾ Nel 4° trimestre 2013 le attività ponderate per il rischio includono un'integrazione per *floor* Basilea 1 relativa al rischio di credito dei portafogli IRB pari a €39,0 miliardi. Il *Core Tier 1 ratio* a dicembre 2013 escludendo l'impatto del suddetto *floor* sarebbe pari al 10,57%.

⁽⁵⁾ I valori riportati sono quelli in vigore nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (Cfr. Circolare n. 285 Banca d'Italia).

⁽⁶⁾ Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

⁽⁷⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati ricostruiti per permetterne la comparabilità alla stessa data del 2014:

- per effetto dell'introduzione dei principi contabili IFRS 10 e IFRS 11;

- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce "Fondi per rischi e oneri" alla voce "Altre passività dello Stato patrimoniale passivo";

- per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte dalle voci crediti/debiti verso clientela alle voci crediti/debiti verso banche.

⁽⁸⁾ Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, incagli, crediti ristrutturati e scaduti da oltre 90gg.

Rapporto di copertura delle partite anomale	51,3%	52,5%	51,7%	46,6%	44,4%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	39,9%	38,8%	38,6%	n.d.	n.d.
Grandi rischi (valore ponderato)/impieghi netti (clientela) ^(**)	3,89%	n.d.	0,39%	n.d.	n.d.

(*) fonte: Banca d'Italia - "Relazione annuale sul 2014" (Appendice)

(**) A seguito della piena implementazione di Basel III (CRD IV - CRR) entrata in vigore con riferimento alla data del 31/03/2014, l'esposizione sui Grandi Rischi rapportata agli impieghi al 31/12/2014 non è confrontabile con lo stesso rapporto al 31/12/2013.

Tabella 4: Principali indicatori di rischio creditizia al 30.09.2015, al 30.06.2015 e al 31.12.2014 e principali indicatori di rischio creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari⁽⁹⁾ a giugno 2015 e dicembre 2014

	dati medi di sistema ^(***)					
	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014 (ricostruito) ⁽¹⁰⁾	31.12.2014 (storico)	giugno 2015	dicembre 2014
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	9,78%	9,90%	9,70%	10,10%	10,8%	10,7%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,12%	4,15%	4,09%	4,19%	n.d.	4,7%
Partite anomale ⁽¹¹⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)	15,59%	15,78%	15,96%	16,34%	18,4%	18,5%
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)	8,35%	8,45%	8,64%	8,73%	n.d.	10,9%
Rapporto di copertura delle sofferenze	61,4%	61,7%	61,4%	62,2%	59,3%	60,3%
Rapporto di copertura delle partite anomale	51,0%	51,0%	50,5%	51,3%	46,1%	46,6%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	38,9%	39,1%	38,9%	39,9%	n.d.	n.d.
Grandi rischi (valore ponderato)/impieghi netti (clientela)	3,26%	2,36%	3,90%	3,89%	n.d.	n.d.

(***) fonti: Banca d'Italia - "Relazione annuale sul 2014" (Appendice) per i dati a dicembre 2014 e Banca d'Italia - "Rapporto sulla stabilità finanziaria n.2" - novembre 2015 per i dati a giugno 2015.

Tabella 5: Esposizioni in bonis oggetto di concessioni e qualificate come forbearance al 30.06.2015 (Crediti verso clientela)

(MILIONI DI €)	Altre Esposizioni			Esposizioni scadute fino a 3 mesi			Esposizioni scadute da oltre 3 mesi			Totale
	Esposizione lorda	Rettifiche di portafoglio	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di portafoglio	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di portafoglio	Esposizione netta	Esposizione netta
Esposizioni oggetto di concessione nell'ambito di accordi collettivi	452	11	441	78	3	74	104	5	99	615
Esposizioni oggetto di concessione da parte della singola banca	3.844	82	3.762	539	21	518	1.073	39	1.034	5.314
Totale	4.296	93	4.203	617	24	592	1.177	44	1.133	5.929
	Rapporto di copertura									2,6%
	Incidenza sui crediti verso clientela in bonis									1,37%

Tabella 6: Principali dati di conto economico consolidati al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

(MILIONI DI €)	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹²⁾	31.12.2013 (storico)
Margine d'interesse	12.062	11.918	12.605
Margine di Intermediazione	21.320	23.196	24.402
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	16.800	9.550	10.659
Costi operativi	(14.126)	(17.611)	(18.191)
Utile (Perdita) Netto	2.008	(13.965)	(13.965)

Tabella 7: Principali dati di conto economico consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 30.09.2014 ed al 30.06.2014

(MILIONI DI €)	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Margine d'interesse	8.651	5.789	9.092	6.065
Margine di Intermediazione	16.048	10.980	16.106	10.820
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	13.147	9.087	13.429	8.925
Costi operativi	(10.965)	(7.467)	(10.690)	(7.113)
Utile (Perdita) Netto	1.541	1.034	1.837	1.116

(9) Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

(10) Dati riesposti per riclassificare le sofferenze di UCCMB post scissione da crediti verso clientela a portafoglio Held for sale.

(11) Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti da oltre 90gg.

(12) I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti:

- per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri e dalla voce 220. Altri oneri/proventi di gestione alla voce 130.d) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie.

Tabella 8: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

(MILIONI DI €)	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹³⁾	31.12.2013 (storico)
Crediti verso banche ⁽¹⁴⁾	90.689	86.192	68.730	63.310	61.119
Attività finanziarie ⁽¹⁵⁾	244.521	250.669	239.728	206.540	206.632
Impieghi ⁽¹⁶⁾	474.122	473.930	470.569	483.684	503.142
Totale attivo	873.506	875.126	844.217	825.919	845.838
Debiti verso banche ⁽¹⁷⁾	120.555	121.454	106.037	107.830	110.222
Raccolta diretta ⁽¹⁸⁾	587.695	580.859	560.688	557.379	571.024
Passività finanziarie di negoziazione ⁽¹⁹⁾	67.334	72.501	77.135	63.799	63.169
Passività finanziarie valutate al fair value ⁽²⁰⁾	455	460	567	711	702
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	50.239	50.195	49.390	46.722	46.841
Capitale sociale	20.258	20.258	19.906	19.655	19.655
Posizione interbancaria netta ⁽²¹⁾	(29.866)	(35.262)	(37.307)	(44.520)	(49.103)

Tabella 9: Indicatori di liquidità consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013
Loans/Deposits ratio	105,3%	108,7%	114,7%	123,1%

Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione.																								
Cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si segnalano significativi cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UniCredit dalla chiusura dell'ultimo periodo di esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali (30 settembre 2015).																								
B.13 Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità. ***** Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti gli ultimi esercizi, nonché agli eventi recenti che coinvolgono la Banca e/o il Gruppo UniCredit, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nei bilanci individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo UniCredit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nella relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2015 e nel resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 30 settembre 2015 – comunicato stampa, accessibili al pubblico sul sito <i>web</i> www.unicreditgroup.eu e presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca, nonché nei comunicati stampa di volta in volta divulgati dall'Emittente, ugualmente accessibili sul sito <i>web</i> dell'Emittente.																								
B.14 Dipendenza da altre entità del gruppo	L'Emittente non dipende da altre entità del Gruppo.																								
B.15 Descrizione delle principali attività dell'Emittente	L'Emittente, UniCredit S.p.A., insieme alle sue controllate, offre servizi bancari, finanziari, di investimento ed attività connesse e strumentali su scala globale, in Italia, Germania, Austria, Polonia e in diversi Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.																								
B.16 Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente	Alla data del Documento di Registrazione, nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998.																								
B.17 Rating attribuiti su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione	Di seguito sono indicati i <i>rating</i> di credito attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito alla data di approvazione del Prospetto di Base. <table border="1"> <thead> <tr> <th>AGENZIE DI RATING</th> <th>DEBITO A BREVE TERMINE</th> <th>DEBITO A LUNGO TERMINE**</th> <th>OUTLOOK</th> <th>[DEBITO SUBORDINATO TIER II</th> <th>DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fitch Ratings*</td> <td>F2</td> <td>BBB+</td> <td>negative</td> <td>BBB</td> <td>24 marzo 2016</td> </tr> <tr> <td>Moody's Investor Service*</td> <td>P-2</td> <td>Baa1</td> <td>stable</td> <td>Ba1</td> <td>22 giugno 2015</td> </tr> <tr> <td>Standard & Poor's*</td> <td>A-3</td> <td>BBB-</td> <td>stable</td> <td>BB]</td> <td>2 dicembre 2015</td> </tr> </tbody> </table>	AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE**	OUTLOOK	[DEBITO SUBORDINATO TIER II	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO	Fitch Ratings*	F2	BBB+	negative	BBB	24 marzo 2016	Moody's Investor Service*	P-2	Baa1	stable	Ba1	22 giugno 2015	Standard & Poor's*	A-3	BBB-	stable	BB]	2 dicembre 2015
AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE**	OUTLOOK	[DEBITO SUBORDINATO TIER II	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO																				
Fitch Ratings*	F2	BBB+	negative	BBB	24 marzo 2016																				
Moody's Investor Service*	P-2	Baa1	stable	Ba1	22 giugno 2015																				
Standard & Poor's*	A-3	BBB-	stable	BB]	2 dicembre 2015																				

⁽¹³⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti, rispetto a quanto pubblicato in tale data:

- per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;
- per effetto della compensazione delle attività fiscali anticipate, voce 140. Attività fiscali – anticipate dello Stato patrimoniale attivo, con le relative passività fiscali differite, voce 80.b) Passività fiscali – differite dello Stato patrimoniale passivo;
- per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte le voci crediti verso banche e crediti verso clientela;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 120.b) Fondi per rischi e oneri – altri fondi alla voce 100. Altre passività dello Stato patrimoniale passivo.

⁽¹⁴⁾ Voce 60. Crediti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽¹⁵⁾ Include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività Finanziarie detenute per la negoziazione; 30. Attività Finanziarie valutate al *fair value*; 40. Attività Finanziarie disponibili per la vendita; 50. Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza; 100. Partecipazioni.

⁽¹⁶⁾ Voce 70. Crediti verso clientela dello stato patrimoniale.

⁽¹⁷⁾ Voce 10. Debiti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽¹⁸⁾ Include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 20. Debiti verso clientela; 30. Titoli in circolazione.

⁽¹⁹⁾ Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale.

⁽²⁰⁾ Voce 50. Passività finanziarie valutate al *fair value* dello stato patrimoniale.

⁽²¹⁾ Trattasi della differenza tra la voce 60 Crediti verso Banche e la voce 10 Debiti verso banche.

	* Agenzia stabilita nel territorio dell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di <i>rating</i> (così come successivamente modificato e integrato).
	** Debito non subordinato e non garantito.

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI

C.1	Descrizione delle Obbligazioni e codici di identificazione delle Obbligazioni	<p>[I Titoli [offerta] [e] [quotati] sono obbligazioni <i>senior Zero Coupon</i> con [Prezzo di Emissione (<i>in caso di prima tranche ovvero di sola quotazione</i>)] [Prezzo di Sottoscrizione (<i>in caso di tranche successive</i>)] pari al [●]% del Valore Nominale, che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il [●]% del Valore Nominale [in un'unica soluzione alla Data di Scadenza] [con ammortamento].]</p> <p>[I Titoli [offerta] [e] [quotati] sono obbligazioni [<i>senior</i>] [subordinate <i>Tier II</i>] a Tasso Fisso [Crescente] [Decrescente] [con Andamento Misto].]</p> <p>[I Titoli [offerta] [e] [quotati] sono obbligazioni [<i>senior</i>] [subordinate <i>Tier II</i>] a Tasso Variabile [con [Cap] [e] [Floor]].]</p> <p>[I Titoli [offerta] [e] [quotati] sono obbligazioni [<i>senior</i>] [subordinate <i>Tier II</i>] a Tasso Misto [con [Cap] [e] [Floor]].]</p> <p>[I Titoli [offerta] [e] [quotati] sono obbligazioni <i>senior</i> con cedole [fisse e cedole] legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo [con [Cap] [e] [Floor]].]</p> <p>[Le Obbligazioni sono emesse al [●]% del Valore Nominale (Prezzo di Emissione) e determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il [●]% del loro Valore Nominale [in un'unica soluzione alla Data di Scadenza], salvo il caso di Rimborso Anticipato]] [con ammortamento], salvo il caso di Rimborso Anticipato]].]</p> <p>Sono fatte salve le previsioni della direttiva europea 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva BRRD) - come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD) - in particolare sull'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del <i>bail-in</i>" [e "Rischio connesso all'utilizzo del <i>bail-in</i> e alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate"]).</p> <p>Il codice ISIN delle Obbligazioni è [●].</p>
C.2	Valuta di emissione delle Obbligazioni	Le Obbligazioni sono denominate in [Euro] [●].
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.
C.8	Diritti connessi alle Obbligazioni e ranking	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria quali il diritto alla percezione [delle cedole alle date di pagamento] degli interessi ed al rimborso del capitale.</p> <p>I Titoli sono [obbligazioni non subordinate (Obbligazioni Senior)] [obbligazioni subordinate <i>Tier II</i> (Obbligazioni Subordinate)].</p> <p>[Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni Senior a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso (fatta eccezione per le passività garantite o privilegiate). Tuttavia, sia nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "<i>bail-in</i>" sia nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà parimenti ordinato rispetto a tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma secondo la gerarchia prevista dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.]</p> <p>[Le Obbligazioni Subordinate sono passività subordinate di tipo <i>Tier II</i> (Strumenti di classe 2) dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", tutti come di volta in volta modificati.</p> <p>In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa), fatto salvo quanto concerne l'utilizzo del "<i>bail-in</i>" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate per capitale e interessi residui dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente e saranno soddisfatte <i>pari passu</i> con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione (ivi incluse le pre-esistenti obbligazioni subordinate di tipo <i>Upper Tier II</i> e <i>Lower Tier II</i>) nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o <i>Tier I</i> dell'Emittente.]</p> <p>È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni.</p>
C.9	Data di Godimento Tasso di interesse nominale e date di pagamento degli interessi	<p>La data a partire dalla quale maturano interessi sui Titoli (la Data di Godimento) è [●].</p> <p><u>[obbligazioni zero coupon]</u> Le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> non prevedono la corresponsione periodica di interessi. La differenza tra il prezzo al quale le Obbligazioni saranno rimborsate ([●]% del Valore Nominale) ed il Prezzo di Emissione ([●]% del Valore Nominale)] rappresenta l'interesse implicito lordo complessivamente corrisposto.]</p> <p><u>[obbligazioni a tasso fisso]</u> Le Obbligazioni maturano, a partire dalla Data di Godimento, cedole lorde calcolate applicando al Valore Nominale [un tasso di interesse predeterminato costante] [un tasso di interesse crescente predeterminato] [un tasso di interesse decrescente predeterminato] [un tasso di interesse predeterminato con un andamento che varia nel corso della vita delle Obbligazioni (● <i>riportare gli andamenti</i>)], come di seguito specificato:]</p> <p><u>[obbligazioni a tasso variabile]</u> Le Obbligazioni maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi determinati in ragione di un Parametro di Riferimento [moltiplicato per un Fattore di Partecipazione] [e] [maggiorato di un Margine] [diminuito di un Margine], come di seguito specificato:]</p> <p><u>[obbligazioni a tasso misto]</u> Le Obbligazioni maturano, a partire dalla Data di Godimento, inizialmente cedole lorde [a tasso fisso [crescente] [decrescente] [con andamento misto] calcolate applicando al Valore Nominale [un tasso di interesse predeterminato costante] [un tasso di interesse crescente predeterminato] [un tasso di interesse decrescente predeterminato] [un tasso di interesse predeterminato con un andamento che varia nel corso della vita delle</p>

Descrizione del
sottostante o
Parametro di
Riferimento
Data di Scadenza
e procedure di
rimborso

Obbligazioni (**• riportare gli andamenti**))] [a tasso variabile determinate in ragione di un Parametro di Riferimento [moltiplicato per un Fattore di Partecipazione] [e] [maggiorato di un Margine] [diminuito di un Margine]] e, successivamente, cedole lorde [a tasso fisso [crescente] [decescente] [con andamento misto] calcolate applicando al Valore Nominale [un tasso di interesse predeterminato costante] [un tasso di interesse crescente predeterminato] [un tasso di interesse decrescente predeterminato] [un tasso di interesse predeterminato con un andamento che varia nel corso della vita delle Obbligazioni (**• riportare gli andamenti**))] [a tasso variabile determinate in ragione di un Parametro di Riferimento [moltiplicato per un Fattore di Partecipazione] [e] [maggiorato di un Margine] [diminuito di un Margine]], come di seguito specificato:]

[(obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo) Le Obbligazioni maturano, a partire dalla Data di Godimento, [inizialmente] cedole lorde [a tasso fisso [crescente] [decescente] [con andamento misto] calcolate applicando al Valore Nominale [un tasso di interesse predeterminato costante] [un tasso di interesse crescente predeterminato] [un tasso di interesse decrescente predeterminato] [un tasso di interesse predeterminato con un andamento che varia nel corso della vita delle Obbligazioni (**• riportare gli andamenti**))] [determinate in ragione della variazione percentuale annuale di un Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per un Fattore di Partecipazione] [e] [maggiorata di un Margine] [diminuita di un Margine]] [e, successivamente, cedole lorde [a tasso fisso [crescente] [decescente] [con andamento misto] calcolate applicando al Valore Nominale [un tasso di interesse predeterminato costante] [un tasso di interesse crescente predeterminato] [un tasso di interesse decrescente predeterminato] [un tasso di interesse predeterminato con un andamento che varia nel corso della vita delle Obbligazioni (**• riportare gli andamenti**))] [determinate in ragione della variazione percentuale annuale di un Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per un Fattore di Partecipazione] [e] [maggiorata di un Margine] [diminuita di un Margine]], come di seguito specificato:]

[(cedole a tasso fisso costante)

[•]% lordo [per anno] [•], pagabile i giorni [•].]

[(cedole a tasso fisso crescente, decrescente, con andamento misto)

[•]% lordo [per anno] [•], per la/e cedola/e pagabile/i il/i [•];

[•]% lordo [per anno] [•], per la/e cedola/e pagabile/i il/i [•]; [ecc..]

[(cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, con eventuale cap e/o floor)

[Parametro di Riferimento: [•]]

[Indice dei Prezzi al Consumo: [•]]

[Fattore di Partecipazione: [•]]

[Margine: [•]]

[Le cedole inoltre [prevedono [un livello minimo (*floor*)] [e] [un livello massimo (*cap*)] come di seguito specificato:

[*Floor*: [•]]

[*Cap*: [•]].]

[Il tasso di interesse minimo è da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento [e] dal Margine]. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.]

Le Cedole sono pagabili i giorni [•], [salvo il caso di Rimborso Anticipato].]

[Durante l'ammortamento del Prestito Obbligazionario, le cedole sono calcolate sul Valore Nominale non rimborsato.]

I Titoli cesseranno di essere fruttiferi alla Data di Scadenza [o alla Data di Rimborso Anticipato].

[• *inserire il Parametro di Riferimento con le informazioni rilevanti*]

La Data di Scadenza delle Obbligazioni è [•], [salvo il caso di Rimborso Anticipato].

Le Obbligazioni sono rimborsabili al [•]% del Valore Nominale [in un'unica soluzione alla Data di Scadenza[, salvo il caso di Rimborso Anticipato].] [con ammortamento[, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR][, salvo il caso di Rimborso Anticipato], secondo il piano di seguito indicato:

Data di Rimborso	Valore di ciascuna quota capitale
[•]	[•]% del Valore Nominale
[•]	[•]% del Valore Nominale
[...]	[...]

[Rimborso Anticipato

[(*Call*) L'Emittente si riserva il diritto[, previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente come di volta in volta modificata, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR,] di rimborsare integralmente in via anticipata il presente prestito il/ i giorno/i [•] ([la] [ciascuna una] **Data di Rimborso Anticipato**) [, mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu con un preavviso di almeno [•]] [*specificare altre modalità*], al [•]% del Valore Nominale e senza deduzione di spese.]

[(*Regulatory Call per Obbligazioni Subordinate*) L'Emittente [inoltre] si riserva, previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente come di volta in volta modificata, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR, il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il presente prestito anche prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*) [alla Data di Pagamento degli Interessi successiva all'avviso da pubblicarsi su [•] [sito *web* dell'Emittente] per rendere noto il verificarsi di tale variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza delle Obbligazioni Subordinate] [alla data resa nota mediante avviso da pubblicarsi su [•] [sito *web* dell'Emittente] (*specificare le modalità di comunicazione di tale/i data/e*)] [•] ([la] [ciascuna una] **Data di Rimborso Anticipato**) [, mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu con un preavviso di almeno [•]] [*specificare altre modalità*] [*inserire modalità per esercizio e periodo di preavviso*] al [•]% del Valore Nominale e senza deduzione di spese.]

[(*Call per Obbligazioni Senior al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite*) L'Emittente [inoltre] si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il presente prestito, successivamente alla

	<p>Tasso di rendimento</p> <p>Rappresentante degli Obbligazionisti</p>	<p>scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima <i>tranche</i> ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, al verificarsi di un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni <i>Senior</i> come strumenti idonei ad assorbire le perdite (l'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite) [alla Data di Pagamento degli Interessi successiva all'avviso da pubblicarsi su [●] [sito <i>web</i> dell'Emittente] per rendere noto il verificarsi dell'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite] [alla data resa nota mediante avviso da pubblicarsi su [●] [sito <i>web</i> dell'Emittente] (<i>specificare le modalità di comunicazione di tale/i data/e</i>)] [●] ([la] [ciascuna una] Data di Rimborso Anticipato) [, mediante pubblicazione di un avviso sul sito <i>web</i> dell'Emittente www.unicreditgroup.eu con un preavviso di almeno [●]] [<i>specificare altre modalità</i>] [<i>inserire modalità per esercizio e periodo di preavviso</i>] al [●]% del Valore Nominale e senza deduzione di spese.]</p> <p>[(<i>Put</i>) L'Emittente [inoltre] riconosce all'Obbligazionista la facoltà di richiedere il rimborso delle Obbligazioni detenute, in via anticipata il/i giorno/i [●]([la] [ciascuna una] Data di Rimborso Anticipato) [<i>inserire modalità per esercizio put e periodo di preavviso</i>], al [●]% del Valore Nominale e senza deduzione di spese.]</p> <p>[L'importo riconosciuto a titolo di rimborso del capitale potrebbe determinare una perdita per l'investitore laddove la valuta di denominazione dei Titoli sia diversa dalla valuta di riferimento dello stesso (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano) e si verifichi un andamento sfavorevole del tasso di cambio.]</p> <p>Sono [inoltre] fatte salve le previsioni della Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, in particolare sull'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del <i>bail-in</i>" [e "Rischio connesso all'utilizzo del <i>bail-in</i> e alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate"]).</p> <p>[Il tasso di rendimento effettivo a scadenza delle Obbligazioni è pari al [●]% annuo lordo.]</p> <p>[Non è possibile a priori determinare il rendimento effettivo delle Obbligazioni considerata l'aleatorietà delle Cedole [a Tasso Variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo]. Tenuto conto di un valore del Parametro di [Riferimento] [Indicizzazione] pari a [●] (rilevato in data [●]) ed in ipotesi di costanza del valore medesimo per tutta la durata delle Obbligazioni, il rendimento a scadenza delle Obbligazioni sarebbe pari al [●]% annuo lordo.]</p> <p>Il rendimento effettivo è determinato utilizzando il tasso interno di rendimento (o tasso di rendimento effettivo a scadenza), ossia il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale della somma dei flussi di cassa futuri offerti dal Titolo [al Prezzo di [Emissione (<i>in caso di prima tranche</i>)] [Sottoscrizione (<i>in caso di tranche successive</i>)] del Titolo (<i>in caso di Offerta o di Offerta e Quotazione</i>)] [al valore teorico del Titolo alla data in cui tale rendimento è calcolato (<i>in caso di sola Quotazione</i>)].</p> <p>[L'investitore deve considerare che, a parità delle altre condizioni, il rendimento delle Obbligazioni acquistate sul mercato regolamentato presso il quale siano ammesse alla quotazione potrebbe essere inferiore a tale tasso laddove il prezzo sul mercato secondario fosse superiore al [prezzo] [valore] utilizzato nel calcolo.]</p> <p>Non applicabile. Non è previsto un rappresentante degli Obbligazionisti.</p>
C.10	<p>Componente derivativa inerente il pagamento degli interessi</p>	<p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non prevedono alcuna componente derivativa inerente il pagamento degli interessi.]</p> <p><u>(Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor)</u> [La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>floor</i> sul Parametro di Riferimento [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione].]</p> <p><u>(Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap)</u> [La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dalla vendita da parte dell'investitore di [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>cap</i> sul Parametro di Riferimento [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione].]</p> <p><u>(Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor)</u> [La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita da una combinazione di [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>floor</i> e [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>cap</i>, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Riferimento [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione].]</p> <p><u>(Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo)</u> [La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di [un'opzione] [[● nr] opzioni] <i>call</i> sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per il Fattore di Partecipazione].]</p> <p><u>(Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Floor)</u> [La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di [un'opzione] [[● nr] opzioni] <i>call</i> sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per il Fattore di Partecipazione]. Sulla variazione percentuale annuale di tale Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per il Fattore di Partecipazione] [viene] [vengono] poi implicitamente acquistata/e dall'investitore [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>floor</i>.]</p> <p><u>(Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cap)</u> [La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di [un'opzione] [[● nr] opzioni] <i>call</i> sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per il Fattore di Partecipazione]. Sulla variazione percentuale annuale di tale Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per il Fattore di Partecipazione] [viene] [vengono] poi implicitamente venduta/e dall'investitore [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>cap</i>.]</p> <p><u>(Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cap e Floor)</u> [La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di [un'opzione] [[● nr] opzioni] <i>call</i> sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per il Fattore di Partecipazione]. Inoltre [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>floor</i> e [un'opzione] [[● nr] opzioni] di tipo <i>cap</i> sulla variazione percentuale annuale di tale Indice dei Prezzi al Consumo [moltiplicata per il Fattore di Partecipazione] vengono poi rispettivamente acquistate e vendute implicitamente dall'investitore.]</p>
C.11	<p>Quotazione / mercati regolamentati</p>	<p>[Non Applicabile]</p> <p>[L'Emittente [ha richiesto] [si impegna a [far] richiedere [tramite [●]]] [, entro [●] [successivi alla chiusura del Periodo di Offerta]/[successivi alla Data di Emissione]/[altro],] [l'ammissione alla quotazione ufficiale [sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.] [su (<i>indicare altro mercato regolamentato</i>)]] [l'ammissione alla negoziazione [su un sistema multilaterale di negoziazione] [sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.] [su [●]].]</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni [offerte</p>

	<p>nell'ambito del Programma] con provvedimento n. LOL-002885 del 1° aprile 2016.]</p> <p>[La quotazione ufficiale sul mercato MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e del Responsabile del Collocamento [●] [indicare altro] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [altro].]</p> <p>[L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.]</p> <p>[Con provvedimento n. [●] del [●] [Borsa Italiana S.p.A.]/[altro] ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario [sul MOT [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] [altro mercato regolamentato].] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato [MOT] [altro mercato regolamentato] è il [●].]/[La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e del Responsabile del Collocamento [●] [indicare altro] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [altro].]</p> <p>[L'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A. sarà deliberata dall'Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. entro i termini e in conformità alle previsioni stabiliti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione di volta in volta vigente, disponibile sul sito <i>www.eurotlx.com</i>.]</p> <p>[altro]</p> <p>[L'Emittente non intende richiedere l'ammissione a quotazione in mercati regolamentati né l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o altre sedi di negoziazione.]</p> <p>Non sarà assunto alcun impegno al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente o di intermediari incaricati dall'Emittente.</p>
--	---

SEZIONE D – RISCHI

D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	<p>Con riferimento all'Emittente, i seguenti fattori di rischio, descritti nel Documento di Registrazione, dovrebbero essere presi in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi connessi all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull'andamento del Gruppo UniCredit</u> <p>Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari.</p> <p>Il rallentamento dell'economia nei Paesi in cui il Gruppo opera ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo, sul costo di finanziamento, nonché sul corso delle azioni della Banca e sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore. Tale situazione potrebbe essere aggravata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute dei Paesi in cui il Gruppo opera nonché da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi connessi alla crisi del debito dell'Area Euro</u> <p>La crisi dei debiti sovrani ha sollevato incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dell'Unione Monetaria Europea. Il rischio di un rapido e significativo riprezzamento degli <i>spread</i> di credito è diminuito sensibilmente a seguito delle misure non convenzionali lanciate dalla BCE, sebbene permangano situazioni di incertezza che potrebbero generare nuovamente un incremento dei costi di finanziamento e pesare sull'outlook economico dei Paesi dell'Area Euro. Ogni ulteriore aggravarsi della crisi del debito europeo potrebbe avere effetti rilevanti sia sulla recuperabilità e sulla valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.</p> <p>Le recenti tensioni geopolitiche in Ucraina hanno incrementato la volatilità nei Paesi emergenti e potrebbero impattare negativamente sulle economie della regione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi connessi all'esposizione di UniCredit al debito sovrano</u> <p>Al 30 giugno 2015 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane del Gruppo rappresentate da "titoli di debito" ammonta a euro 136.261 milioni, di cui oltre il 91% concentrato su otto Paesi, tra i quali l'Italia per una quota di circa il 45% sul totale complessivo.</p> <p>Il restante 9% del totale delle esposizioni Sovrane in titoli di debito è suddiviso tra 53 Paesi.</p> <p>Le esposizioni in titoli di debito Sovrani nei confronti di Grecia, Cipro e Ucraina sono immateriali.</p> <p>Per le esposizioni in questione non si ravvedono evidenze di <i>impairment</i> al 30 giugno 2015.</p> <p>Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i "finanziamenti" erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l'esposizione complessiva è superiore a euro 140 milioni – che rappresentano oltre il 95% di dette esposizioni – al 30 giugno 2015 ammonta a euro 26.427 milioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischio di liquidità</u> <p>Il rischio di liquidità identifica l'eventualità che il Gruppo possa trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di pagamento (per cassa o per consegna) attuali e futuri, previsti o imprevisi senza pregiudicare l'operatività quotidiana o la propria condizione finanziaria.</p> <p>I diversi tipi di liquidità gestiti dalla banca sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di finanziamento (<i>funding liquidity risk</i>), la banca potrebbe non essere in grado di affrontare in modo efficace eventuali uscite di cassa previste o impreviste a causa della mancata disponibilità di fonti di finanziamento; - rischio di mercato (<i>market liquidity risk</i>), la banca, nel liquidare un considerevole ammontare di <i>asset</i>, si trova di fronte a una notevole (e sfavorevole) variazione di prezzo generata da fattori esogeni o endogeni; - rischio di <i>mismatch</i>, il rischio generato dal disallineamento tra gli importi e/o le scadenze dei flussi finanziari in
------------	--	---

	<p>entrata e in uscita;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di <i>contingency</i>, impegni futuri e inaspettati (ad esempio tiraggio delle linee di credito, prelievo di depositi, aumento delle garanzie) potrebbero richiedere alla banca una maggiore quantità di liquidità rispetto a quella utilizzata nell'ordinaria gestione. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi relativi alle esposizioni infragruppo</u> L'adozione del principio di autosufficienza da parte delle <i>subholding</i> del Gruppo ha portato ad adottare politiche molto severe in tema di riduzione del <i>funding gap</i> non solo in Italia, ma in tutte le <i>subsidiaries</i>. Un eventuale deterioramento, percepito o reale, del profilo di rischio creditizio (in particolare italiano) potrebbe avere un significativo effetto negativo prevalentemente sui costi di finanziamento e di conseguenza sui risultati operativi e finanziari di UniCredit e del Gruppo. • <u>Rischio di mercato</u> Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali, <i>inter alia</i>, la fluttuazione dei tassi di interesse o le variazioni dei tassi di cambio. • <u>Rischio di credito</u> Il Gruppo è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia che si sostanziano, tra l'altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni. A tal riguardo, a fronte del contesto economico, si potrebbe verificare un'ulteriore riduzione del reddito disponibile delle famiglie e della redditività delle imprese e/o un ulteriore impatto negativo sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un significativo peggioramento della qualità del credito del Gruppo. Non si può infine escludere che si verifichino eventuali perdite su crediti in misura eccedente il livello degli accantonamenti effettuati, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit. • <u>Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati</u> L'eventuale inadempimento delle controparti alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti derivati stipulati con UniCredit o società del Gruppo e/o il realizzo o la liquidazione delle relative garanzie collaterali, ove presenti, a valori non sufficienti, possono avere effetti negativi sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. • <u>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle autorità di vigilanza</u> Esistono procedimenti giudiziari pendenti. In numerosi casi sussiste una notevole incertezza circa il loro possibile esito e l'entità dell'eventuale perdita. In tali casi, finché sussiste l'impossibilità di prevedere gli esiti e stimare le eventuali perdite in modo attendibile, in conformità con i principi contabili internazionali IAS, non vengono effettuati accantonamenti. • <u>Rischi connessi alle attività del Gruppo UniCredit in diverse aree geografiche</u> L'attività del Gruppo è legata alle variazioni dello scenario macroeconomico delle aree in cui opera ed alla normativa ivi applicabile. In particolare, l'Italia costituisce il principale mercato in cui il Gruppo opera; pertanto, qualora in Italia dovessero persistere condizioni economiche avverse, dovesse manifestarsi una situazione di perdurante incertezza politico-economica e/o l'eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi più lenta rispetto agli altri Paesi dell'area OCSE, potrebbero verificarsi ulteriori effetti negativi rilevanti sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit. Con riferimento ai Paesi dell'Europa Centro Orientale (CEE, <i>Central Eastern Europe</i>) dove il Gruppo è attivo con una significativa presenza (inclusi, tra gli altri, la Polonia, la Turchia, la Russia, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria e l'Ungheria), i rischi e le incertezze ai quali il Gruppo è esposto assumono caratterizzazioni di natura e intensità diverse a seconda dei Paesi e l'appartenenza o meno all'Unione Europea costituisce solo uno dei fattori principali da considerare. I Paesi della CEE sono stati storicamente caratterizzati da alta volatilità nel mercato dei capitali e dei cambi, oltre che da un certo grado di instabilità politica, economica e finanziaria, come mostra anche la più recente tensione tra Ucraina e Russia. In alcuni casi, i Paesi della CEE sono contraddistinti da un minore livello di sviluppo del sistema politico, finanziario e giudiziario. Inoltre tassi di crescita dei Paesi della CEE più bassi rispetto ai livelli registrati in passato, unitamente alle ripercussioni negative su tali Paesi derivanti dalle incertezze relative alle economie dell'Europa Occidentale, potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo. • <u>Rischi operativi e relativi alla gestione dei sistemi informatici</u> Il Gruppo UniCredit è esposto ai rischi operativi, quali ad esempio il rischio di perdite derivanti da frodi interne od esterne, attività non autorizzate sul mercato dei capitali, interruzione e/o malfunzionamento dei servizi e dei sistemi (compresi quelli di natura informatica), errori, omissioni e ritardi nella prestazione dei servizi offerti, inadeguatezza o non corretto funzionamento delle procedure aziendali, errori o carenze delle risorse umane, reclami della clientela, distribuzione dei prodotti non in conformità alle normative a presidio della prestazione dei servizi di investimento, sanzioni derivanti da violazioni normative così come al mancato rispetto delle procedure relative all'identificazione, monitoraggio e gestione dei rischi stessi. • <u>Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Strategico</u> In data 11 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di avviare un nuovo Piano Strategico. Il Piano Strategico 2018 si basa su una serie di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di azioni che dovranno essere intraprese da parte del management nell'arco temporale del Piano. Fra le principali ipotesi poste alla base del Piano Strategico 2018 sono incluse assunzioni relative allo scenario macroeconomico, sui quali il management non può influire, nonché ipotesi relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri sui quali il management può solo parzialmente influire e che potrebbero non verificarsi o variare nel periodo del Piano. Tali circostanze potrebbero pertanto comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano e pertanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo. A fronte dell'incertezza che caratterizza non solo i dati previsionali, ma anche gli effetti che le azioni e le scelte gestionali del management sulla base del Piano Strategico 2018 possono produrre, gli investitori sono invitati a non fare esclusivo affidamento su tali dati nell'assumere le proprie decisioni di investimento. • <u>Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sul risanamento e la risoluzione delle banche</u>
--	---

		<p>Il Gruppo UniCredit è soggetto ad un' articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità in tutti i Paesi in cui opera. Nonostante il Gruppo UniCredit abbia in essere procedure e politiche interne volte ad adempiere in modo appropriato ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili, non possono tuttavia escludersi violazioni, con possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.</p> <p>Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero impatti sull'operatività dell'Emittente. In particolare, tra le principali novità normative e regolamentari che sono in corso di definizione o attuazione alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione, si annoverano:</p> <p>(i) Le normative comunitarie e nazionali che recepiscono l'insieme dei provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea III".</p> <p>(ii) L'insieme delle norme che istituiscono e disciplinano l'Unione Bancaria (cui sono soggette le banche dell' Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa) che comprende il Meccanismo di Vigilanza Unico, il Meccanismo Unico di Risoluzione ed i sistemi di garanzia dei depositi.</p> <p>(iii) La Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; i decreti attuativi della Direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016.</p> <p>L'implementazione della Direttiva BRRD nonché l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n 806/2014) potranno comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall'esercizio 2015 l'obbligo di contribuzione a specifici Fondi tramite contributi degli enti creditizi. UniCredit potrebbe essere chiamata a versare contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia e, per il solo anno 2016, il limite complessivo addizionale potrebbe essere incrementato di due volte rispetto all'importo annuale dei contributi.</p> <p>(iv) La proposta della Commissione Europea di riforma strutturale del settore bancario dell'UE pubblicata il 29 gennaio 2014 che tiene conto della relazione del gruppo di esperti di alto livello (Gruppo Liikanen).</p> <p>(v) La revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID2 e MiFIR2).</p> <p>(vi) Lo standard internazionale finalizzato nel novembre 2015 dal Financial Stability Board che individua l'ammontare minimo di passività e fondi propri assoggettabili al <i>bail-in</i> in caso di risoluzione delle banche sistemicamente rilevanti (cosiddetto "TLAC").</p> <p>(vii) Le proposte di revisione dei modelli di calcolo del capitale delle banche detenute a fini prudenziali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi connessi all'entrata in vigore e alla modifica di nuovi principi contabili e/o regolamentari</u> Per effetto dell'entrata in vigore e della successiva applicazione di nuovi principi contabili e/o regolamentari e/o di modifiche di <i>standard</i> esistenti, il Gruppo potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e/o regolamentare di alcune operazioni e dei relativi oneri / proventi, con possibili effetti significativi, anche negativi, sia rispetto all'attuale patrimonio che alle stime contenute nei piani finanziari per gli esercizi futuri. In particolare dal 2018 è prevista l'entrata in vigore del nuovo principio IFRS 9 per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. • <u>Informativa relativa al valore delle quote rappresentative del capitale di Banca d'Italia</u> Al 30 giugno 2015 UniCredit deteneva il 22,114% delle quote del Capitale di Banca d'Italia, iscritte tra le attività finanziarie disponibili per la vendita per euro 1.659 milioni a seguito dell'aumento di capitale realizzato nel 2013. Con l'aumento di capitale è stato introdotto un limite pari al 3% per la detenzione delle quote, stabilendo che non spetteranno diritti di voto né diritti ai dividendi sulle quote eccedenti e che vi sia un periodo di adeguamento (entro il quale procedere all'alienazione delle quote eccedenti) non superiore a 36 mesi (a partire dal dicembre 2013) durante il quale a tali quote eccedenti non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i diritti ai dividendi. La partecipazione in Banca d'Italia è valutata al <i>fair value</i>, definito attraverso un processo valutativo di natura fondamentale di livello 3. Tale valutazione, basata su un <i>dividend discount model</i> di lungo periodo rettificata da uno sconto di liquidità idoneo a riflettere una limitata circolazione delle quote, si è tenuto anche conto del valore a cui è stato eseguito l'Aumento di Capitale. Come ogni valutazione di un titolo non quotato definita attraverso l'utilizzo di modelli e di variabili non osservabili, sussiste un certo livello di incertezza e giudizio professionale. Inoltre, nello specifico caso della partecipazione in oggetto, l'effettiva creazione, nei prossimi mesi, di scambi sulle quote si qualifica come un fattore di incertezza nel contesto della determinazione del <i>fair value</i> e della sua sostenibilità nel prossimo futuro. • <u>Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e passività dell'Emittente</u> In conformità alla disciplina dettata dagli IFRS, l'Emittente procede a formulare valutazioni, stime e ipotesi in conformità alla disciplina dettata dai principi stessi che ne influenzano l'applicazione e si riflettono sugli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio, nonché sull'informativa relativa alle attività/passività potenziali. • <u>Rischi connessi all'esercizio del <i>Goodwill Impairment Test</i></u> I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica della recuperabilità dell'avviamento (in particolare i flussi di cassa previsti per le varie <i>Cash Generating Unit</i> (CGU), nonché i tassi di attualizzazione utilizzati) sono significativamente influenzati dal quadro macroeconomico e di mercato che potrebbe registrare mutamenti ad oggi non prevedibili. L'effetto di questi mutamenti, nonché di cambiamenti delle strategie aziendali potrebbe pertanto condurre nei bilanci dei prossimi esercizi a una revisione delle stime dei flussi di cassa afferenti alle singole CGU e degli assunti sulle principali grandezze finanziarie (tassi di attualizzazione, tassi di crescita attesi, Core Tier 1 ratio, ecc.) che potrebbe avere riflessi sulle future risultanze dei <i>test di impairment</i>.
D.3	<p>Principali rischi specifici per le Obbligazioni</p>	<p>Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai seguenti rischi:</p> <p>FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischio di credito per l'investitore:</u> l'Obbligazionista si assume il rischio che l'Emittente divenga insolvente, che versi in dissesto o sia a rischio di dissesto o che, comunque, non sia in grado di adempiere, in caso di difficoltà finanziaria o patrimoniale, ai propri obblighi di pagamento. [A parità di condizioni, il rischio insito nelle Obbligazioni Subordinate è maggiore rispetto alle Obbligazioni <i>Senior</i>.] • <u>Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni:</u> il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il

proprio patrimonio.

- **Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in*:** in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti BRRD attuativi della Direttiva BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

(i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);

(ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

(iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);

(iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;

(v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior*.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

[Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2 sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "*bail-in*" sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.]

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

- **Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza,** in quanto il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: (a) la variazione dei tassi di interesse di mercato, (b) le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate, (c) la variazione del merito creditizio dell'emittente, (d) la presenza di commissioni e/o costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione; (e) l'applicazione di commissioni di negoziazione. In particolare:

- **Rischio di tasso:** un aumento dei tassi di mercato potrebbe avere impatti negativi sul prezzo del Titolo. [Tale rischio

è più accentuato [per le Obbligazioni *Zero Coupon*, in quanto il rendimento è interamente corrisposto alla scadenza] [per le Obbligazioni con cedole predeterminate]]; tra queste ultime, variazioni a rialzo dei tassi di mercato possono determinare oscillazioni di prezzo più penalizzanti per le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del prestito obbligazionario.] [Con riferimento alle cedole variabili, il rischio di tasso è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso d'interesse, che riducono il valore di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione].]

- Rischio di liquidità: gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso, anche inferiore all'ammontare originariamente investito [e tale rischio è più accentuato per le Obbligazioni Subordinate in quanto, *inter alia*, il riacquisto di tali Obbligazioni Subordinate sul mercato secondario può essere soggetto a limitazioni e autorizzazioni dell'Autorità Competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale *pro tempore* vigente. In assenza delle previste autorizzazioni al riacquisto - incluso il caso di raggiungimento dei relativi limiti quantitativi - l'Emittente o altro soggetto appartenente al Gruppo UniCredit si troverebbero nell'impossibilità di riacquistare liberamente i Titoli a fini di liquidità]. L'Emittente non assumerà alcun impegno al riacquisto delle Obbligazioni; pertanto, laddove le Obbligazioni non saranno quotate su mercati regolamentati o negoziate presso sistemi multilaterali di negoziazione o altra sede di negoziazione, potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima del rimborso delle Obbligazioni.
- Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente: un peggioramento effettivo o atteso dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. [Tale rischio è maggiore per le Obbligazioni Subordinate, il cui rimborso può avvenire solo dopo che siano soddisfatti i creditori non subordinati dell'Emittente.]
- Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/ distribuzione, mandato e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione: in caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi o commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al Prezzo di Sottoscrizione.]
- Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario: in caso di vendita del Titolo prima della scadenza il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione da parte dell'intermediario incaricato dall'investitore.
- [Rischio che il rendimento dell'Obbligazione Senior sia inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano: le Obbligazioni potrebbero presentare un rendimento effettivo su base annua inferiore a quello di titoli di Stato italiani di similare durata residua, anche in considerazione di un diverso regime fiscale che alla data del Prospetto di Base prevede, in riferimento a tali titoli, l'applicazione di aliquote inferiori.]
- [Rischio di scostamento dal rendimento indicato nella presente Nota di Sintesi (cfr. Elemento C.9 – "Tasso di rendimento") per le Obbligazioni quotate, se acquistate sul mercato secondario ad un prezzo superiore al [prezzo] [valore] utilizzato per il calcolo di tale rendimento.]
- [Rischi connessi alla presenza di conflitti di interesse: i soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nell'operazione.]

[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

- Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale: in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali nonché in caso di applicazione dello strumento del "*bail-in*" ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.
- Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli: oltre a quanto indicato nel precedente fattore di rischio "Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in*" si evidenzia che, in caso di liquidazione dell'Emittente o di sottoposizione a procedure concorsuali, tutte le somme dovute – a titolo di capitale o interessi – sulle Obbligazioni Subordinate *Tier II* saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non subordinati. In tali circostanze, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le Obbligazioni Subordinate.
- Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni Subordinate con altre tipologie di titoli, in quanto tali Obbligazioni hanno un grado di rischiosità maggiore dei titoli non subordinati.
- Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato": dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un *corpus* unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Al riguardo, si rammenta che la concessione di aiuti di Stato agli enti creditizi, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltretutto da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile. Non si può peraltro escludere che, nell'evoluzione del quadro normativo, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.]

[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI COLLEGATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI]

- [Rischio di cambio: un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto alla valuta di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano) potrebbe comportare perdite anche significative in conto capitale.]
- [Rischio di indicizzazione: poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende[, in parte,] dall'andamento di un [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione], ad un eventuale andamento decrescente di tale parametro anche il rendimento del Titolo sarà proporzionalmente decrescente.]
- [Rischio di assenza di rendimenti: tenuto conto della configurazione cedolare delle Obbligazioni, laddove il [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] si riduca fino a zero [o al di sotto di zero], il rendimento a scadenza delle stesse potrebbe essere pari a zero.]
- [Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente [(l[anche]) (come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza delle Obbligazioni Subordinate (c.d. *Regulatory Call*)] [al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite]]]: in caso di esercizio dell'opzione, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento ed inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno

pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli. [Nel caso di [Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente] [Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto con riferimento al periodo in cui sono previsti tassi cedolari crescenti], l'esercizio del Rimborso Anticipato comporta la rinuncia da parte dell'investitore alle cedole con interessi più elevati, determinando un rendimento effettivo inferiore rispetto a quello atteso al momento della sottoscrizione/acquisto.] [Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* può avvenire [(]anche [come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*)](] solo su iniziativa dell'Emittente ed è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità Competente e a quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.]

- [Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico]: il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del Titolo. Durante il piano di ammortamento, l'investitore percepirà cedole commisurate al capitale residuo e pertanto decrescenti in valore assoluto. Inoltre l'investitore sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme periodicamente rese disponibili per effetto dell'ammortamento ad un rendimento almeno pari a quello iniziale in dipendenza di tassi di interesse e condizioni di mercato meno favorevoli. [Il rimborso tramite ammortamento periodico per le Obbligazioni Subordinate sarà a rate costanti e soltanto a partire almeno dal quinto anno e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.]
- [Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni [a Tasso Variabile] [a Tasso Misto (con riferimento alla parte cedolare variabile)]].
- [Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari sul Parametro di Riferimento delle cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo], che potrebbero avere un impatto negativo sulla determinazione di tali cedole.]
- [Rischi correlati alla natura strutturata delle Obbligazioni. In particolare:
 - [Rischio correlato alla presenza di un Margine negativo sulle cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo], per effetto del quale gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile le cui cedole siano determinate in ragione dello stesso [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] ma senza applicazione di Margine negativo. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo del Titolo in caso di vendita sul mercato secondario prima della scadenza.]
 - [Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione al [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] inferiore al 100%, per effetto del quale gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile le cui cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo] siano determinate in ragione dello stesso parametro, ma considerato per intero. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo del Titolo in caso di vendita sul mercato secondario prima della scadenza.]
 - [Rischio correlato alla contemporanea presenza di un fattore di partecipazione al [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] inferiore al 100% e di un Margine negativo sulle cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo], per effetto dei quali gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile le cui cedole siano determinate in ragione dello stesso parametro, ma considerato per intero e non decurtato di alcun margine. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo del Titolo in caso di vendita sul mercato secondario prima della scadenza.]
 - [Rischio correlato alla presenza di Tasso Massimo (*Cap*) sulle cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo], che non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo del Titolo in caso di vendita sul mercato secondario prima della scadenza.]
 - [Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo (*Cap*) e [di un Fattore di Partecipazione al [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] superiore al 100%] [e/o] [di un Margine positivo] sulle cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo]: l'investitore potrebbe non beneficiare, in tutto o in parte, degli effetti [del Fattore di Partecipazione al [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] superiore al 100%] [e] [del Margine positivo], che potrebbero essere neutralizzati dal raggiungimento del *Cap* applicabile alle cedole. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo del Titolo in caso di vendita sul mercato secondario prima della scadenza.]
 - [Rischio correlato alla presenza del Tasso Minimo (*Floor*) e [della partecipazione al [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] superiore al 100%] [e/o] [del Margine positivo]: poiché [la partecipazione al [Parametro di Riferimento] [Parametro di Indicizzazione] superiore al 100%] [e] [il Margine positivo] [rende]rendono] meno probabile la discesa della cedola al di sotto del valore del Tasso Minimo, l'investitore potrebbe trovarsi nella situazione di aver pagato una componente legata all'opzione *floor* in uno scenario in cui sarà meno probabile la necessità di beneficiare del suo meccanismo.]
- [Rischio correlato ad Obbligazioni *Senior* il cui ricavato o parte di esso potrà essere devoluto a titolo di liberalità o concesso per finanziamenti a Soggetti Beneficiari]: l'eventuale minore rendimento costituisce un onere per l'investitore e sarà interamente trasferito quale beneficio a favore dei Soggetti Beneficiari.]

ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO

- [Rischio dovuto all'assenza di *rating* delle Obbligazioni] quale indicatore sintetico della rischiosità delle stesse.]
- Rischio relativo all'assenza di informazioni: l'Emittente non fornirà, durante la vita delle Obbligazioni, informazioni relative al valore corrente di mercato delle stesse [e/o all'andamento del Parametro di Riferimento delle cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo]].
- [Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta]: in tal caso non si procederà all'emissione delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe non beneficiare degli interessi sulle somme eventualmente versate o impegnate aderendo all'Offerta.]
- [Rischio connesso alla previsione di condizioni per l'adesione all'Offerta]: la limitazione dell'Offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste potrebbe influire sull'ammontare nominale emesso e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.]

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>[Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta]</u>, che potrebbe avere un impatto sull'ammontare dell'emissione e sulla liquidità delle Obbligazioni.] • <u>[Rischio connesso a variazioni del regime fiscale]</u>, che potrebbero avere un effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore. • <u>[Rischio inerente la Distribuzione sul MOT]</u>: la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.]
--	---

SEZIONE E – OFFERTA

E.2b	Ragioni dell'Offerta e Impiego dei proventi	<p>[Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. L'Emittente potrà utilizzare i proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base, al netto delle commissioni e delle spese, per le finalità previste dal proprio oggetto sociale.]</p> <p>[[•] (<i>Per le sole Obbligazioni Senior il cui ricavato – o parte di esso – è previsto sia devoluto a titolo di liberalità o concesso per finanziamenti a uno o più Soggetti Beneficiari, indicare le ragioni dell'offerta, l'impiego dei proventi, il/i Soggetto/i Beneficiario/i e la/e relativa/e quota/e</i>)]</p> <p>[L'ammontare ricavato dalle emissioni delle Obbligazioni Subordinate concorrerà, quale elemento di classe 2, alla costituzione dei fondi propri dell'Emittente nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni di volta in volta applicabili.]</p> <p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non sono oggetto di offerta.]</p>
E.3	Termini e condizioni dell'offerta	<p>[L'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite di intermediari autorizzati²² (gli Intermediari Autorizzati) che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT – trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.]</p> <p>[L'ammontare nominale massimo dell'Offerta (l'Ammontare Nominale Massimo) è pari a [Euro/•] [•]. [L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo dell'Offerta mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [e] pubblicato sul [proprio] sito <i>web</i> [dell'Emittente] [e] [• <i>indicare altri siti, luoghi</i>].</p> <p>Il Periodo di Offerta decorre dal [•] al [•] [(date entrambe incluse)].</p> <p>[Solo per i contratti conclusi fuori sede[con Intermediari Autorizzati che agiscano in qualità di Collocatori], il periodo di [sottoscrizione][adesione] decorre dal [•] al [•] [(date entrambe incluse)]. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata mediante comunicazione al Collocatore o al [promotore finanziario][consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede] entro tale termine. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo [con le modalità indicate nella Scheda di Adesione / <i>specificare altro</i>].</p> <p>[Solo per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza[con Intermediari Autorizzati che agiscano in qualità di Collocatori], il periodo di [sottoscrizione][adesione] decorre dal [•] al [•] [(date entrambe incluse)]. Ai sensi dell'art. 67-duodecies del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, [con le modalità indicate sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento] <i>specificare altro</i>.]</p> <p>[Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.]</p> <p>[[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [<i>altro</i>] si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta[, stabilendo ulteriori Date di Regolamento], dandone comunicazione tramite apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [e] pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e] [<i>indicare altri siti, luoghi</i>] prima della chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [<i>altro</i>] si riserva[no] la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [e] pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e] [<i>indicare altri siti, luoghi</i>] prima della chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit[, del Responsabile del Collocamento] [o] [del Collocatore], che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento[, d'intesa tra loro]], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, [L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [<i>altro</i>] [avrà] [avranno] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di revocarla, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta (nel caso in cui si decida</p>

²² Imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, società di intermediazione mobiliare o altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico della Finanza.

	<p>di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di revocare l'Offerta), mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [e] pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [indicare altri siti, luoghi]].</p> <p>[La sottoscrizione potrà avvenire [tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso [il/i Collocatore/i] [e] [a disposizione dei [promotori finanziari]][consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede]] [ovvero] [mediante <i>internet</i>].]</p> <p>Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 [e 113, comma 2] del Testo Unico della Finanza, gli investitori che abbiano già [concordato di sottoscrivere i Titoli][aderito all'Offerta mediante distribuzione sul MOT] prima della pubblicazione del supplemento potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione [al Collocatore] [o] [al [promotore finanziario]][consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede] che ha ricevuto l'adesione] [o] [all'Intermediario Autorizzato], secondo le modalità indicate nel contesto [della scheda di adesione e/o] del supplemento medesimo [e/o delle Condizioni Definitive].</p> <p>[Fatte salve le ipotesi previste dalla normativa applicabile, le sottoscrizioni sono irrevocabili.] [• (prevedere ulteriori casi di revocabilità delle stesse, indicandone le condizioni e modalità di esercizio)]</p> <p>Durante il Periodo di Offerta, le [sottoscrizioni][proposte di acquisto] potranno essere [accolte][effettuate] per un importo minimo di [Euro/•] [•] [pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione] [incrementabile di [Euro/•] [•] e multipli di tale valore] [e per un importo massimo di [Euro/•] [•]].</p> <p>Il Prezzo di Sottoscrizione è pari[, rispettivamente,] a [•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Euro/•] [•] per Obbligazione) [alla Data di Regolamento del [•], a [•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Euro/•] [•] per Obbligazione) alla Data di Regolamento del [•], ecc.] [Il Prezzo di Sottoscrizione per la/e [nr] Data/e di Regolamento include il rateo d'interessi lordi maturati e non già corrisposti calcolato per i giorni intercorrenti tra la Data di Godimento e [ciascuna] [la [nr]] Data di Regolamento, il cui valore è pari[, rispettivamente,] a [•]% del Valore Nominale [per la [nr] Data di Regolamento, a [•]% del Valore Nominale per la [nr] Data di Regolamento, ecc.]</p> <p>Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato [in data] [alle date] [•] (la [nr] Data di Regolamento) [[•] (la [nr] Data di Regolamento), ecc.] [ovvero alle ulteriori Date di Regolamento che potranno essere indicate, anche in caso di proroga del Periodo di Offerta, mediante successivo avviso da pubblicare sul sito <i>web</i> dell'Emittente [e [indicare altri siti, luoghi] e contestualmente trasmesso alla CONSOB]. Alla [rilevante] Data di Regolamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti [dai Collocatori][dagli Intermediari Autorizzati], direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.</p> <p>[Il Collocatore è] [I Collocatori sono] [•].</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [e] pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [indicare altri siti, luoghi]].]</p> <p>[Il collocamento avverrà senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente.] [altro]</p> <p>Il Responsabile del Collocamento è [•].</p> <p>[Il soggetto incaricato dall'Emittente ad esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa (l'Operatore Incaricato) è [•].]</p> <p>[Le Obbligazioni saranno offerte [e collocate] interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.] [inserirne condizioni cui sono eventualmente subordinate le sottoscrizioni/proposte di acquisto e/o l'intera Offerta] [(per le eventuali condizioni di cui al punto a) della Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.1 del Prospetto di Base) L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di estendere l'Offerta [ad altri segmenti della [propria clientela] [clientela del Collocatore]] [ad altri canali di raccolta [dell'Emittente stesso] [del Collocatore]], dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [indicare altri siti, luoghi]].]</p> <p>Non sono previsti criteri di riparto nell'assegnazione delle Obbligazioni. Tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta [(comprensivo dell'importo, pari a [Euro/•] [•], destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di [Euro/•] [•]), secondo l'ordine cronologico di prenotazione.]</p> <p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non sono oggetto di offerta.]</p>
E.4	<p>Interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti</p> <p>[Non Applicabile]</p> <p>[L'Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, in qualità di Collocatore [per il tramite di [specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)] [e il Collocatore [specificare] [per il tramite di [specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)]], [si trova][si trovano] in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui [è][sono] [portatore][portatori] in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][altro], società appartenente/i al medesimo Gruppo Bancario, [che potrebbero] [che potrebbe] ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato).]</p> <p>[L'Emittente agisce quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [Global Coordinator] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][altro].]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][altro], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [Global Coordinator] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][altro].]</p> <p>[Inoltre l'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][altro], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge il ruolo di Agente di Calcolo.]</p> <p>[I Titoli potranno essere negoziati [in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit] [sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A.] [nonché sua parte correlata][altro] [In fine,] il ruolo di [market maker/price maker/soggetto intermediario]</p>

		<p><i>operante sul mercato secondario</i>] nel suddetto [sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®][<i>altro</i>] sarà svolto da [UniCredit Bank AG, succursale di Milano][<i>altro</i>].] <i>[indicare eventuali ulteriori conflitti di interesse]</i></p>
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	<p><u><i>Commissioni e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione</i></u> [Sono previste commissioni di [collocamento][/][distribuzione] [pari al [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate [per un ammontare nominale complessivo pari a [●] (l'“Importo Iniziale”). Tali commissioni di [collocamento][/][distribuzione] potranno aumentare fino al massimo del [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate, al ricorrere delle condizioni specificate di seguito.] [Nell'ipotesi in cui l'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta risultasse superiore ovvero inferiore all'Importo Iniziale, le commissioni di [collocamento][/][distribuzione] [corrisposte dall'Emittente al/ai Collocatore/i][applicate dall'Emittente] con riferimento alle Obbligazioni collocate potrebbero aumentare fino ad un massimo del [●]% [,ovvero diminuire fino a un minimo del [●]%,] del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]] [Le commissioni di [collocamento][/][distribuzione] potranno essere comprese tra il [●]% ed il [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.] [Eventuali variazioni delle commissioni saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>]].] [Le commissioni di mandato [applicate][riconosciute dall'Emittente a [●]] sono pari a [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.] [Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta [applicati][riconosciuti dall'Emittente a [●]] sono pari a [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.] [Non Applicabile. Non sono previsti commissioni o oneri inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione.] <u><i>Commissioni e/o altri costi ulteriori rispetto al Prezzo di Sottoscrizione</i></u> Non è previsto alcun ulteriore addebito da parte dell'Emittente per spese aggiuntive rispetto al Prezzo di Sottoscrizione. Sono a carico degli investitori le imposte e tasse dovute per legge sulle Obbligazioni.</p>

SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO

Prima di qualsiasi decisione sull'investimento, si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione IV del Prospetto di Base, al fine di comprendere i rischi generali e specifici collegati agli strumenti finanziari di volta in volta offerti e/o quotati. Si invitano, inoltre, gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente.

I fattori di rischio descritti nella presente Sezione IV del Prospetto di Base devono essere letti congiuntamente ai fattori di rischio di cui al Capitolo 3 del Documento di Registrazione e alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nel Prospetto di Base, nei documenti ivi inclusi mediante riferimento e nelle Condizioni Definitive.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si invitano gli investitori a consultare la Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere a quotazione – Termini e Condizioni". I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione IV del Prospetto di Base hanno il significato ad essi attribuito in altri Capitoli/Sezioni del Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario di cui alla Sezione VII.

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate Tier II comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV, paragrafo 1.3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in".

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l'investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV, paragrafo 1.9 "Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli".

Le Obbligazioni (non subordinate) a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* e con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap e/o floor* possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dall'eventuale complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti.

È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Con riferimento alle suddette Obbligazioni, si consideri che, in generale, l'investimento in tali strumenti, in quanto di particolare rischiosità, non è adatto alla generalità degli investitori. Prima di effettuare qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'intermediario dovrà verificarne l'appropriatezza sulla base della conoscenza ed esperienza dell'investitore per la tipologia di investimento propria delle Obbligazioni oggetto del Programma. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avuto riguardo – in aggiunta alla valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza di cui sopra – anche alla sua situazione finanziaria ed agli obiettivi dell'investimento.

Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni

1.1 Rischio di credito per l'investitore

Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un diritto di credito verso lo stesso connesso al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, assumendosi il

rischio che l'Emittente divenga insolvente, che versi in dissesto o sia a rischio di dissesto o che, comunque, non sia in grado di adempiere, in caso di difficoltà finanziaria o patrimoniale, ai propri obblighi di pagamento.

Con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, oltre a quanto indicato nei paragrafi “Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in*” e “Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate” si evidenzia che, in caso di liquidazione dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non subordinati, inclusi i depositanti. In tali circostanze, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, i Titoli. L'investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

A parità di condizioni, le Obbligazioni Subordinate sono quindi più rischiose delle Obbligazioni *Senior*, in quanto il loro prezzo risulta maggiormente legato al merito creditizio dell'Emittente ed all'andamento della sua attività. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni Subordinate solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Quale compensazione del maggior rischio insito nelle Obbligazioni Subordinate, per effetto della clausola di subordinazione, è applicato un rendimento maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni *Senior*.

Per informazioni sulla situazione finanziaria dell'Emittente e sui settori di attività in cui lo stesso opera, ai fini di un corretto apprezzamento del "rischio emittente" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione (come successivamente supplementato), al Prospetto di Base, ai documenti ivi inclusi mediante riferimento nonché ai documenti a disposizione del pubblico secondo le modalità di cui alla Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.6 del Prospetto di Base.

1.2 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.

I portatori dei Titoli concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti anche con i portatori delle Obbligazioni successivamente emesse.

1.3 Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in*

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior* (si veda la Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.5 *Status dei Titoli e Ranking*).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*”, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2 sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il “*bail-in*” sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con

un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

1.4 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi, tra i quali:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato (si veda il "Rischio di tasso");
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli verranno negoziati (si veda il "Rischio di liquidità");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente (si veda il "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente");
- la presenza di commissioni e/o costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione (si veda il "Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione, mandato e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione");
- l'applicazione di commissioni di negoziazione (si veda il "Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione in caso di vendita sul mercato secondario").

In aggiunta agli elementi sopra descritti, eventi non facilmente prevedibili di natura macroeconomica, militare, politica, regolamentare, normativa o di altra natura, che potrebbero avere impatto negativo sui mercati finanziari in generale o sul merito di credito dell'Emittente in particolare, potrebbero, in via indiretta, determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. Ne deriva che l'investitore, nel caso in cui vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe subire una perdita in conto capitale. Inoltre, i suddetti fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

D'altro canto, tali elementi non influenzano il Prezzo di Rimborso che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari. Tuttavia, laddove la valuta di denominazione delle Obbligazioni sia diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore, l'importo riconosciuto a titolo di rimborso del capitale espone l'investitore ad un rischio di cambio, per il quale si rinvia al Paragrafo 1.12 della presente Sezione.

1.4.1 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "rischio di tasso" in quanto un aumento dei tassi di mercato potrebbe determinare una diminuzione del prezzo del Titolo. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i Titoli prima della scadenza, il loro valore potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di sottoscrizione o di acquisto dei Titoli. Il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito, ovvero il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare significativamente inferiore a quello nominale attribuito al Titolo al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto e Obbligazioni *Zero Coupon* è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua del Titolo.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni di prezzo più penalizzanti per l'investitore in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del prestito obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare

riduzioni di prezzo più penalizzanti per l'investitore in quanto il rendimento del Titolo è interamente corrisposto alla scadenza del prestito obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, il "rischio di tasso" è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Riferimento o del Parametro di Indicizzazione. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all'andamento del Parametro di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei Titoli.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto e alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ove prevedano anche cedole a tasso fisso, sulla parte cedolare fissa del prestito l'investitore è esposto al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai tassi fissati nelle Condizioni Definitive, mentre per la parte cedolare variabile il rischio è quello della variazione al rialzo durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Riferimento/Indicizzazione.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Fisso Crescente, a Tasso Fisso Decrescente, a Tasso Fisso con Andamento Misto, nonché per la parte cedolare fissa delle Obbligazioni a Tasso Misto e delle Obbligazioni con cedole fisse e cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, il rischio di tasso derivante dalla presenza di una clausola di Rimborso Anticipato su iniziativa dell'Emittente (opzione *call*) è rappresentato dalla circostanza che, nell'ipotesi di flessione dei tassi di mercato, l'investitore potrebbe non beneficiare di un aumento del prezzo dell'Obbligazione nel caso in cui venga esercitata l'opzione *call*.

Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano il Prezzo di Rimborso che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari. Tuttavia, laddove la valuta di denominazione delle Obbligazioni sia diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore, l'importo riconosciuto a titolo di rimborso del capitale espone l'investitore ad un rischio di cambio, per il quale si rinvia al Paragrafo 1.12 della presente Sezione.

Con riferimento alle Obbligazioni che corrispondono cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, si fa presente che in presenza di un *Cap* e/o un *Floor* e/o della clausola di Rimborso Anticipato si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto rappresentato nel presente Paragrafo. Per maggiori dettagli sulla presenza del *Cap* si rinvia al Paragrafo "Fattori di Rischio specifici collegati alle caratteristiche delle Obbligazioni".

1.4.2 Rischio di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Il portatore delle Obbligazioni (l'**Obbligazionista**) potrebbe avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni) in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell'Obbligazionista potrebbero non trovare tempestivamente una controparte per l'esecuzione.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:

- (i) ha richiesto, intende richiedere (o far richiedere) l'ammissione alla quotazione/negoziazione sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione. La quotazione/negoziazione su un mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione sarà tuttavia soggetta al rilascio di un provvedimento di ammissione;
- (ii) non intende richiedere l'ammissione a quotazione in mercati regolamentati, né l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o altre sedi di negoziazione. In tal caso,

l'Emittente si riserva la facoltà – che non costituisce obbligo – di chiedere (o far richiedere) in un secondo momento la quotazione/negoziazione secondo una delle possibilità indicate sopra.

Anche in caso di ammissione alla quotazione ufficiale sul mercato MOT, o altro mercato regolamentato o negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione, se l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale potrebbe subire delle perdite in conto capitale in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore a quello applicato per l'investimento originario.

L'Emittente non assumerà alcun impegno al riacquisto delle Obbligazioni; pertanto, laddove le Obbligazioni non saranno quotate su mercati regolamentati o negoziate presso sistemi multilaterali di negoziazione o altra sede di negoziazione, potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima del rimborso delle Obbligazioni.

Ferma restando l'assenza di impegni al riacquisto, qualora specificato nelle Condizioni Definitive (ed in ogni caso nel rispetto delle limitazioni all'attività di riacquisto più avanti descritte per le Obbligazioni Subordinate), nel periodo che precede la quotazione/negoziazione sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione, ovvero per tutta la vita del Titolo se non sia prevista la quotazione su un mercato regolamentato o la negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o su altra sede di negoziazione, UniCredit Bank AG Succursale di Milano, o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà fornire prezzi in "denaro" dello strumento finanziario secondo quanto indicato in dettaglio nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.3 del Prospetto di Base.

Se in un qualsiasi momento UniCredit Bank AG Succursale di Milano, o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, dovesse cessare di fornire prezzi in "denaro" per una serie di Obbligazioni, è probabile che si produca una forte carenza di liquidità sul mercato secondario. In tal caso, il prezzo di vendita delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore a quello che si avrebbe se il mercato fosse attivo.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta; ciò potrebbe comportare una riduzione dell'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni, con impatti negativi sulla liquidità dei Titoli medesimi.

Le Obbligazioni di tipo Tier II in virtù delle clausole di subordinazione presentano un rischio di liquidità più accentuato rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, in quanto, *inter alia*, il riacquisto di tali Obbligazioni Subordinate sul mercato secondario può essere soggetto a limitazioni e autorizzazioni dell'Autorità Competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale *pro tempore* vigente.

In assenza delle previste autorizzazioni al riacquisto - incluso il caso di raggiungimento dei relativi limiti quantitativi - l'Emittente o altro soggetto appartenente al Gruppo UniCredit si troverebbero nell'impossibilità di riacquistare liberamente i Titoli a fini di liquidità.

1.4.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria, attuale o prospettica, dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating*, ovvero dell'*outlook*²³, relativo all'Emittente nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i *Credit Default Swap*.

Tale rischio è maggiore per le Obbligazioni Subordinate, il cui rimborso può avvenire solo dopo che siano soddisfatti i creditori non subordinati o antergati dell'Emittente.

²³ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* attribuito all'Emittente. L'*outlook* può essere positivo, negativo o stabile; nel primo caso le società di *rating* prevedono un miglioramento del *rating* per l'emittente presa in esame (rispetto all'ultima valutazione assegnata), nel secondo caso un peggioramento, nel terzo una situazione di stabilità/mantenimento.

In presenza di eventi o condizioni suscettibili di produrre un impatto sui *rating* di alcune emittenti, le agenzie di *rating* mettono "sotto osservazione" il *rating*, esplicitando se le implicazioni sono positive o negative. In tal modo, si indica l'alta probabilità di un miglioramento o di un deterioramento della valutazione dell'agenzia che, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, non può determinare subito il nuovo livello di *rating*.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi al rimborso ed al pagamento delle cedole dei Titoli. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato dei Titoli stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei Titoli dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai Titoli, un miglioramento dei *rating* attribuiti all'Emittente non diminuirà gli altri rischi correlati ai Titoli.

Nella Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.5 "Rating" del Prospetto di Base sono indicati i *rating* attribuiti all'Emittente.

In occasione di ogni Singola Offerta/Quotazione nella Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione verrà indicato il *rating* riportato nel Prospetto di Base come di volta in volta supplementato. In caso di *downgrade* del *rating* durante il periodo di offerta, l'Emittente provvederà a redigere un apposito avviso agli investitori ed un supplemento al Prospetto di Base.

1.4.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione, mandato e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni potrà incorporare commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione mandato e/o altri oneri o costi, come indicato nella Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.3 "Fissazione del prezzo" (o, per le offerte effettuate mediante distribuzione sul MOT, al Capitolo 3-bis, Paragrafo 3.3-bis "Fissazione del prezzo") del Prospetto di Base.

L'investitore deve considerare che tali costi o commissioni – indicati nelle Condizioni Definitive della Singola Offerta, laddove previsti – non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario; pertanto, in caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il prezzo sul mercato secondario potrebbe risultare inferiore al Prezzo di Sottoscrizione.

1.4.5 Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione in caso di vendita sul mercato secondario

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita del Titolo prima della scadenza il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'eventuale applicazione di una commissione di negoziazione da parte del soggetto intermediario incaricato dall'investitore operante sul mercato secondario.

1.5 Rischio che il rendimento dell'Obbligazione Senior sia inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore deve considerare che le Obbligazioni potrebbero presentare un rendimento effettivo su base annua inferiore rispetto a quello di titoli di Stato italiani aventi durata residua e caratteristiche simili alle Obbligazioni, anche in considerazione di un diverso regime fiscale che alla data del Prospetto di Base prevede, in riferimento a tali titoli, l'applicazione di aliquote inferiori.

1.6 Rischio di scostamento dal rendimento indicato nelle Condizioni Definitive per le Obbligazioni quotate, se acquistate sul mercato secondario ad un prezzo superiore al prezzo/valore utilizzato per il calcolo di tale rendimento

Poiché il tasso di rendimento delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive è calcolato – tra l'altro – sulla base del Prezzo di Emissione o, in caso di *tranche* successive, del Prezzo di Sottoscrizione (per le Condizioni Definitive di Offerta e Quotazione) ovvero del valore teorico del Titolo (per le Condizioni Definitive di sola Quotazione), l'investitore deve considerare che, a parità delle altre condizioni, il rendimento delle Obbligazioni acquistate sul mercato regolamentato presso il quale siano ammesse alla quotazione potrebbe essere inferiore a tale tasso laddove il prezzo sul mercato secondario fosse superiore al prezzo/valore utilizzato nel calcolo.

1.7 Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto,

possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- (i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato), secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
- (ii) qualora l'Emittente ovvero una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit;
- (iii) le Obbligazioni potranno essere quotate e/o negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero da società partecipate dall'Emittente o che risultino parte correlata dell'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit, ovvero l'esistenza di tali rapporti, determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (iv) qualora il ruolo del soggetto intermediario operante sul mercato secondario o del *market maker* ovvero del *price maker* sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione venga svolto da un soggetto appartenente al medesimo Gruppo UniCredit si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (v) qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni, in buona fede e secondo la prassi di mercato, che potrebbero influire sul valore delle cedole e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Nelle Condizioni Definitive saranno specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Nelle Condizioni Definitive potranno inoltre essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni Subordinate

1.8 Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale

In caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali nonché in caso di applicazione dello strumento del "*bail-in*" ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Al riguardo si rinvia:

- al precedente Paragrafo 1.3 "Rischio connesso all'utilizzo del *bail*";
- al successivo Paragrafo 1.9 "Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli".

1.9 Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli

Le Obbligazioni Subordinate Tier II costituiscono passività subordinate di tipo *Tier II* (Strumenti di classe 2) dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", tutti

come di volta in volta modificati.

Oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in*” e “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate” si evidenzia che, in caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, il debito costituito dalle Obbligazioni Subordinate Tier II sarà rimborsato, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o comunque antergrati, inclusi i depositanti, nel rispetto della normativa vigente. In tali circostanze, la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, i Titoli. L’investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

A parità di condizioni, le Obbligazioni Subordinate sono quindi più rischiose rispetto ad altri tipi di obbligazioni, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le Obbligazioni *Senior*. È pertanto necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

In ogni caso, le Obbligazioni Subordinate di tipo *Tier II* saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o “*Tier I*” dell’Emittente e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione. Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 2.5 contenuto nella Sezione VI “Informazioni sugli strumenti finanziari e sull’offerta e/o quotazione/negoziazione” del presente Prospetto di Base.

1.10 Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni Subordinate con altre tipologie di titoli

Le Obbligazioni di tipo *Tier II* presentano clausole di subordinazione e, pertanto, hanno un grado di rischiosità maggiore rispetto a titoli non subordinati, ivi inclusi eventuali titoli non subordinati dell’Emittente ed i titoli di Stato. Il confronto del rendimento delle Obbligazioni con quello di tali titoli potrebbe quindi risultare non appropriato.

1.11 Rischi connessi con l’eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato”

Dall’inizio della crisi l’attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un *corpus* unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Recentemente (con decorrenza dal 1° agosto 2013) la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell’Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa “condivisione degli oneri”, oltretutto da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. “Comunicazione della Commissione europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria”, e in particolare i parr. 41-44).

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

Fattori di rischio specifici collegati alle caratteristiche delle Obbligazioni

1.12 Rischio di cambio

I pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro per l’investitore italiano), l’Obbligazionista sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all’Euro potrebbe comportare perdite anche significative in conto capitale.

1.13 Rischio di indicizzazione

Ove le Condizioni Definitive prevedano il pagamento di cedole a tasso variabile o cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento di un Parametro di Riferimento o di un Parametro di Indicizzazione (come specificato nelle Condizioni Definitive), ad un eventuale andamento decrescente di tale parametro, anche il rendimento del Titolo sarà proporzionalmente decrescente.

Si precisa che il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

1.14 Rischio di assenza di rendimenti

A seconda della configurazione cedolare prevista dalle Condizioni Definitive, il rendimento a scadenza delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo potrebbe essere pari a zero. In particolare:

- con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, è possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero; in questo caso, in assenza di un Tasso Minimo (*floor*) e/o di un Margine positivo – che tuttavia potrebbe essere ridotto o annullato dal valore negativo del parametro – l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato. Al riguardo, si precisa che, ove le Obbligazioni non prevedano un Tasso Minimo (*Floor*), il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero;
- con riferimento alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, è possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero; in questo caso, in assenza di cedole a tasso fisso ed in assenza di un Tasso Minimo (*floor*) e/o di un Margine positivo sulle cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato. Al riguardo, si precisa che, ove le Obbligazioni non prevedano un Tasso Minimo (*Floor*), il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicati nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

1.15 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente

Obbligazioni Senior e Subordinate

La presenza di una clausola di Rimborso Anticipato su iniziativa dell'Emittente consente di rimborsare le Obbligazioni prima della data di scadenza a condizioni prefissate.

È ipotizzabile che l'Emittente attivi la clausola di Rimborso Anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse; pertanto, la previsione di una clausola di Rimborso Anticipato è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni.

In caso di esercizio dell'opzione di Rimborso Anticipato, l'investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell'ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, ovvero di Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto con riferimento al periodo in cui sono eventualmente previsti tassi cedolari crescenti, l'esercizio del Rimborso Anticipato comporta la rinuncia da parte dell'investitore alle cedole con interessi più elevati; pertanto, il rendimento effettivo sarà sempre inferiore a quello atteso al momento della sottoscrizione/acquisto e calcolato sulla durata originaria del Titolo.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente. Tale facoltà potrà essere esercitata non prima dei cinque anni dalla Data di Emissione (fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo in caso di *Regulatory Call*) e previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e

l'articolo 78 comma 1 del CRR. In particolare, l'Autorità Competente emana il provvedimento dopo aver valutato – tra l'altro – le capacità dell'Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali.

Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia, il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni *Senior* da parte dell'Emittente è consentito non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento del Prestito Obbligazionario.

Obbligazioni Subordinate: Rimborso Anticipato a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza delle Obbligazioni Subordinate (c.d. Regulatory Call)

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Subordinate come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*), lo stesso avrà la facoltà, in conformità alla vigente normativa regolamentare applicabile, e previa autorizzazione dell'Autorità Competente, di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni. In tal caso, fermo restando il diritto di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, l'investitore perderebbe il diritto al percepimento delle cedole non ancora corrisposte a tale data.

Inoltre, l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Subordinate anche prima dello scadere del termine di cinque anni dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, sempre ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate che ne comporti l'esclusione dal Capitale di classe 2 ("Tier 2 Capital") oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore, ma purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) l'Autorità Competente consideri tale variazione sufficientemente certa; (b) l'Emittente dimostri, in maniera soddisfacente per l'Autorità Competente, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

In caso di esercizio dell'opzione di Rimborso Anticipato, fermo restando il diritto di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, l'investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell'ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni Subordinate rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.

Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 2.8 contenuto nella Sezione VI "Informazioni sugli strumenti finanziari e sull'offerta e/o quotazione/negoziazione" del presente Prospetto di Base.

Obbligazioni Senior: Rimborso Anticipato al verificarsi di un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni Senior come strumenti idonei ad assorbire le perdite

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni *Senior* al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come definito al successivo paragrafo 2.8 contenuto nella Sezione VI "Informazioni sugli strumenti finanziari e sull'offerta e/o quotazione/negoziazione" del presente Prospetto di Base), l'Emittente potrebbe esercitare tale opzione e rimborsare anticipatamente le Obbligazioni *Senior* integralmente, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, fermo restando il diritto di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, l'investitore perderebbe il diritto al percepimento delle cedole non ancora corrisposte a tale data.

In particolare, un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite si ritiene verificato ove (a) a seguito dell'entrata in vigore di una Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite (come definita al successivo paragrafo 2.8 contenuto nella Sezione VI "Informazioni sugli strumenti finanziari e sull'offerta e/o quotazione/negoziazione" del presente Prospetto di Base) che preveda in capo all'Emittente e/o al Gruppo UniCredit determinati requisiti minimi per la qualificazione delle Obbligazioni come: (A) fondi propri o passività ammissibili e/o (B) strumenti idonei ad assorbire le perdite (i **Requisiti Minimi**), le Obbligazioni *Senior* non rispettino i detti Requisiti Minimi (ovvero l'Emittente o l'Autorità Competente non ritengano che le Obbligazioni *Senior* rispettino tali Requisiti Minimi) e, come conseguenza, le Obbligazioni *Senior* non

siano integralmente qualificabili nei termini sub (A) e/o (B) sopra descritti; ovvero (ii) la circostanza secondo cui le Obbligazioni non rispettano i Requisiti Minimi sopra descritti derivi da una modifica della Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite ovvero dell'interpretazione o dell'ambito di applicazione della medesima, che intervenga alla Data di Emissione delle Obbligazioni *Senior* o dopo tale data, fermo restando che detti Requisiti Minimi siano applicabili all'Emittente e/o al Gruppo UniCredit e siano determinati ai sensi della Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite.

Tutto quanto sopra a condizione che l'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite non potrà ritenersi verificato ove il mancato rispetto dei Requisiti Minimi derivi unicamente dalla circostanza che, alla data in cui detto evento si è verificato, la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti Minimi come applicabili sulla base della Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite in vigore alla Data di Emissione delle Obbligazioni *Senior*.

In caso di esercizio dell'opzione di Rimborso Anticipato, fermo restando il diritto di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, l'investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell'ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni *Senior* rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.

Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 2.8 contenuto nella Sezione VI "Informazioni sugli strumenti finanziari e sull'offerta e/o quotazione/negoziazione" del presente Prospetto di Base.

1.16 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico

Il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico (anziché in un'unica soluzione) potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del Titolo.

L'investitore deve considerare che durante il piano di ammortamento le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel corso del tempo.

L'investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme rese periodicamente disponibili per effetto dell'ammortamento ad un rendimento almeno pari a quello iniziale, in dipendenza di condizioni di mercato meno favorevoli.

Ove previsto, il rimborso tramite ammortamento periodico per le Obbligazioni Subordinate sarà a rate costanti e soltanto a partire almeno dal quinto anno e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.

1.17 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alla parte cedolare variabile)

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole variabili non corrisponda al periodo di rilevamento del Parametro di Riferimento prescelto (ad esempio, il Titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del tasso Euribor a 6 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del Titolo.

1.18 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, il verificarsi di eventi di turbativa e/o eventi straordinari potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate. Al verificarsi di eventi di turbativa e/o eventi straordinari, secondo quanto specificato alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base, l'Agente per il Calcolo potrà effettuare autonomamente, in buona fede e secondo la prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

1.19 Rischi correlati alla natura strutturata delle Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile, a Tasso Misto e con Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

1.19.1 Rischio correlato alla presenza di un Margine negativo (nell'ipotesi di Fattore di Partecipazione almeno pari al 100%)

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile, a Tasso Misto e con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo possono prevedere che il Parametro di Riferimento o il Parametro di Indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi (moltiplicato per il Fattore di Partecipazione) venga decurtato di un Margine. Per effetto di tale previsione, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento/Indicizzazione prescelto (e dello stesso Fattore di Partecipazione) ma con margine positivo o nullo. In caso di vendita del Titolo, l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere influenzato negativamente dalla presenza del Margine negativo.

Al riguardo, si precisa che, ove le Obbligazioni non prevedano un *Floor*, il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, l'applicazione di un Margine negativo non potrà in alcun modo determinare una cedola negativa.

Il valore del Margine negativo può essere diverso ad ogni data di pagamento delle cedole.

1.19.2 Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% (nell'ipotesi di Margine nullo o positivo)

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile, a Tasso Misto e con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo possono prevedere un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% applicato al Parametro di Riferimento o al Parametro di Indicizzazione prescelto. Per effetto di tale previsione, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento sia determinato in ragione del valore dello stesso Parametro di Riferimento/Indicizzazione (e stesso Margine), ma considerato per intero. In caso di vendita del Titolo, l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato negativamente dalla presenza del Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

Il valore del Fattore di Partecipazione può essere diverso ad ogni data di pagamento delle cedole.

1.19.3 Rischio correlato alla contemporanea presenza di un Margine negativo e di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

Le Condizioni Definitive possono prevedere che il valore delle cedole a tasso variabile nelle Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile o a Tasso Misto o delle cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, sia determinato applicando al Parametro di Riferimento o al Parametro di Indicizzazione:

a) sia un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% - anche di valore diverso ad ogni data di pagamento delle cedole - che comporta una riduzione del Parametro di Riferimento/Indicizzazione ai fini del calcolo delle cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo in quanto viene presa in considerazione solo una frazione del parametro stesso;

b) sia un Margine negativo - anche di valore diverso ad ogni data di pagamento delle cedole - che comporta una decurtazione del Parametro di Riferimento/Indicizzazione moltiplicato per il Fattore di Partecipazione.

Tali previsioni, ove presenti, limitano gli importi da corrispondersi a titolo di interessi ai titolari delle Obbligazioni.

In particolare laddove sia previsto il Fattore di Partecipazione inferiore al 100% unitamente ad un Margine negativo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore al rendimento di titoli simili il cui rendimento sia determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento/Indicizzazione, ma che non prevedano un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% o un Margine negativo. Inoltre, qualora l'investitore intenda vendere le Obbligazioni sul mercato, deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato negativamente dalla presenza del Margine negativo e dal Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

Al riguardo, si precisa che, ove le Obbligazioni non prevedano un Tasso Minimo (*Floor*), il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, l'applicazione di un Margine negativo unitamente ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% non potrà in alcun modo determinare una cedola negativa.

1.19.4 Rischio correlato alla presenza di *Cap*

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un livello di Tasso Massimo (*Cap*) per una o più cedole a tasso variabile delle Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile o a Tasso Misto o per una o più cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, tali cedole non potranno in nessun caso essere superiori al relativo Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Laddove sia previsto un Tasso Massimo l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Riferimento/Indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del parametro oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola.

Pertanto la presenza del Tasso Massimo potrebbe limitare l'eventuale apprezzamento di valore degli strumenti finanziari nel caso in cui l'investitore intenda rivendere il titolo sul mercato.

Il valore del Tasso Massimo può essere diverso ad ogni data di pagamento delle cedole.

1.19.5 Rischio correlato alla presenza di un *Cap* e del Fattore di Partecipazione superiore al 100% o di Margine positivo

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un livello di Tasso Massimo (*Cap*) per una o più cedole a tasso variabile delle Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile o a Tasso Misto o per una o più cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, tali cedole non potranno in nessun caso essere superiori al relativo Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Conseguentemente, laddove unitamente ad un Tasso Massimo sia previsto anche un Fattore di Partecipazione superiore al 100% e/o un Margine positivo, l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero del Fattore di Partecipazione superiore al 100% e/o della maggiorazione derivante dal Margine positivo perché, al raggiungimento del Tasso Massimo, eventuali andamenti positivi del parametro sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola.

Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe limitare l'eventuale apprezzamento di valore nel caso in cui l'investitore intenda rivendere il titolo sul mercato.

I valori del Tasso Massimo, del Fattore di Partecipazione e/o del Margine possono essere diversi ad ogni data di pagamento delle cedole.

1.19.6 Rischio correlato alla presenza del *Floor* e di un Fattore di Partecipazione superiore al 100% o di un Margine positivo

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un livello di Tasso Minimo (*Floor*) per una o più cedole a tasso variabile delle Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile o a Tasso Misto o per una o più cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, tali cedole non potranno in nessun caso essere inferiori al relativo Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Riferimento.

Laddove, unitamente ad un Tasso Minimo, sia previsto anche un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento o al Parametro di Indicizzazione superiore al 100% e/o un Margine positivo per una o più cedole, sarà meno probabile la discesa della cedola al di sotto del valore del Tasso Minimo, con la conseguenza che l'investitore potrebbe trovarsi nella situazione di aver pagato una componente legata all'opzione *floor* in uno scenario in cui sarà meno probabile la necessità di beneficiare del suo meccanismo.

I valori del Tasso Minimo, del Fattore di Partecipazione e/o del Margine possono essere diversi ad ogni data di pagamento delle cedole.

1.20 Rischio correlato ad Obbligazioni *Senior* il cui ricavato o parte di esso potrà essere devoluto a titolo di liberalità o concesso per finanziamenti a Soggetti Beneficiari

Le Obbligazioni *Senior* il cui ricavato o parte di esso venga devoluto a titolo di liberalità o concesso per finanziamenti a Soggetti Beneficiari potranno riconoscere un rendimento inferiore a quello normalmente adottato sul mercato per Obbligazioni *Senior* dello stesso Emittente aventi le medesime caratteristiche in termini di tipologia, di tasso e di durata. Il minor rendimento costituisce un onere per l'investitore e sarà interamente trasferito quale beneficio a favore dei Soggetti Beneficiari.

Ulteriori fattori di rischio

1.21 Rischio dovuto all'assenza di *rating* delle Obbligazioni

In assenza dell'assegnazione di un *rating* alle Obbligazioni, non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità delle stesse.

1.22 Rischio relativo all'assenza di informazioni

L'Emittente non fornirà, successivamente all'Offerta/Quotazione, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni e, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Misto (in relazione alla parte variabile) e alle Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, all'andamento del Parametro di Riferimento.

1.22 Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di revocare la Singola Offerta - che dovrà ritenersi in tal caso annullata - da esercitare qualora, successivamente all'avvio dell'Offerta e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa fra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

In tale ipotesi, gli investitori che abbiano versato o impegnato l'importo di sottoscrizione delle Obbligazioni prima della comunicazione della revoca dell'Offerta, potrebbero aver rinunciato ad effettuare un'altra tipologia di investimento, non beneficiando dei relativi proventi.

1.24 Rischio connesso alla previsione di condizioni per l'adesione all'Offerta

Le Condizioni Definitive della Singola Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione VI, Capitoli 3 e 3-bis, Paragrafi 3.1.1 e 3.1.1-bis del Prospetto di Base, potranno, prevedere una – ovvero una combinazione – di condizioni per l'adesione all'Offerta.

Vi è pertanto il rischio che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste influisca sull'ammontare nominale emesso e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.

1.25 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta. Tale decisione, limitando la possibilità di collocare ulteriori Titoli e, pertanto, raggiungere un ammontare nominale complessivo maggiore, potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità dei Titoli.

Per una descrizione dettagliata del "rischio di liquidità" relativo ai Titoli si rinvia al Paragrafo 1.4.2 che precede.

1.26 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del Prospetto di Base, come interpretato, rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.

Di conseguenza, qualora trattenute ai sensi di quanto sopra si rendano necessarie, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso l'Emittente potrà decidere eventuali trattenute a sua discrezione.

Si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.14 del Prospetto di Base per una descrizione del regime fiscale applicabile al reddito derivante dai Titoli.

U.S. FOREIGN Account Tax Compliance

Si segnala, in particolare, che la normativa emanata ai sensi del *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* degli Stati Uniti è particolarmente complessa e la sua applicazione all'Emittente o alle Obbligazioni da questo emesse potrebbe influenzare il rendimento atteso dall'investitore. Ciascun titolare delle Obbligazioni dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA e capire come essa possa influenzarlo in circostanze specifiche, in particolare se possa essere, o possa mantenere la propria partecipazione in, un ente che, in conformità alla normativa FATCA, è classificato come un istituto finanziario (*financial institution*).

1.27 Rischio connesso all'eventuale distribuzione delle Obbligazioni sul MOT

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul MOT, l'assegnazione delle Obbligazioni avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul MOT, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

SEZIONE V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente Sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016. Il Documento di Registrazione ed il relativo Supplemento sono consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu (alla pagina *web* <https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/funding-and-ratings/consob-program.html>) e copia cartacea degli stessi può essere ottenuta gratuitamente presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione con il relativo Supplemento saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULL'OFFERTA E/O QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE

1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

1.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- (i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato), secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
- (ii) qualora l'Emittente ovvero una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit;
- (iii) le Obbligazioni potranno essere quotate e/o negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit ovvero da società partecipate dall'Emittente o che risultino parte correlata dell'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit ovvero l'esistenza di tali rapporti determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (iv) qualora il ruolo del soggetto intermediario operante sul mercato secondario o del *market maker* ovvero del *price maker* sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione venga svolto da un soggetto appartenente al medesimo Gruppo UniCredit, si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (v) qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni, in buona fede e secondo la prassi di mercato, che potrebbero influire sul valore delle Cedole e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Nelle Condizioni Definitive saranno specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Nelle Condizioni Definitive potranno inoltre essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

1.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi

Le Condizioni Definitive potranno prevedere una o più delle seguenti opzioni:

- A. Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. L'Emittente potrà utilizzare i proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base, al netto delle commissioni e delle spese, per le finalità previste dal proprio oggetto sociale.
- B. Per le sole Obbligazioni *Senior*, tutti o parte dei fondi raccolti, come specificato nelle Condizioni Definitive, potranno:
 - (i) essere devoluti a titolo di liberalità a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni che perseguano

- finalità sociali ed umanitarie operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione e dell'ambiente indicati nelle Condizioni Definitive (i **Soggetti Beneficiari**);
- (ii) essere destinati alla concessione di finanziamenti – anche tramite terzi – a favore di Soggetti Beneficiari indicati nelle Condizioni Definitive;
 - (iii) essere impiegati per ulteriori iniziative disciplinate di volta in volta da appositi provvedimenti regolamentari e/o di legge;
 - (iv) essere utilizzati per due o più degli scopi di cui ai punti che precedono.

L'ammontare ricavato dalle emissioni delle Obbligazioni Subordinate concorrerà, quale elemento di classe 2, alla costituzione dei fondi propri dell'Emittente nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni di volta in volta applicabili.

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE A QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI

I Titoli offerti e/o quotati ai sensi del Programma sono disciplinati dai termini e condizioni di seguito riportati (i **Termini e Condizioni**), così come di volta in volta integrati dalle Condizioni Definitive (i **Termini e Condizioni dei Titoli**).

2.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Ammontare Nominale Complessivo

I Titoli oggetto del Programma saranno obbligazioni non subordinate (le **Obbligazioni Senior**) oppure obbligazioni subordinate *Tier II* (Strumenti di classe 2) ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (**CRR**) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, tutti come di volta in volta modificati (le **Obbligazioni Subordinate**).

I Titoli potranno essere obbligazioni *zero coupon* (le **Obbligazioni Zero Coupon**), obbligazioni a tasso fisso costante (le **Obbligazioni a Tasso Fisso**), obbligazioni a tasso fisso crescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**), obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**), obbligazioni a tasso variabile, con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Variabile**), obbligazioni a tasso misto, con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Misto**) o obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo**) (tutte congiuntamente le **Obbligazioni** o i **Titoli**).

Le Obbligazioni attribuiscono il diritto al rimborso di almeno il 100% del Valore Nominale, o del Prezzo di Emissione, se sopra la pari, a scadenza ovvero con ammortamento o alla Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definita), se previsti. È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la **Direttiva BRRD**), come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i **Decreti BRRD**).

Ai sensi del Programma, non saranno emesse Obbligazioni *Zero Coupon*, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto che includano cedole con andamento decrescente o Obbligazioni con Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo caratterizzate dalla clausola di subordinazione.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile caratterizzate dalla clausola di subordinazione *Tier II* non saranno emesse con un *Cap*, né con un *Floor*, né con un Margine negativo o non costante, né con un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento diverso dal 100%.

Le Obbligazioni a Tasso Misto caratterizzate dalla clausola di subordinazione *Tier II* non saranno emesse con cedole a tasso fisso decrescente; inoltre le cedole variabili non potranno prevedere un *Cap*, né un *Floor*,

né un Margine negativo o non costante, né un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento diverso dal 100%.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere, nel caso di Obbligazioni *Senior*, che il ricavato o parte di esso sia devoluto a titolo di liberalità o concesso per finanziamenti a Soggetti Beneficiari. In tal caso tali Obbligazioni potranno riconoscere un rendimento inferiore a quello normalmente adottato sul mercato per Obbligazioni *Senior* aventi le medesime caratteristiche in termini di tipologia, di tasso e di durata.

Tali titoli non saranno titoli di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 e dei relativi decreti attuativi.

Le Obbligazioni potranno di volta in volta assumere caratteristiche differenti, in particolare per durata, Prezzo di Emissione, numero, importo e periodicità delle Cedole, criteri di indicizzazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive riporteranno inoltre la Data di Emissione, la Data di Scadenza e tutte le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, la denominazione, il Codice ISIN, il valore nominale (il **Valore Nominale**) di ciascuna Obbligazione, nonché l'Ammontare Nominale Complessivo (come definito nel Glossario) e le altre informazioni operative di volta in volta necessarie ai sensi del Programma.

Le Condizioni Definitive di ciascuna Offerta e/o Quotazione di Titoli riporteranno altresì la/e data/e di rimborso anticipato, ovvero le modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito internet dell'Emittente, e le modalità di rimborso anticipato (che per le Obbligazioni Subordinate *Tier II* potrà avvenire - ove previsto nelle Condizioni Definitive, anche prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*) - solo su iniziativa dell'Emittente e previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR) e di ammortamento (che nel caso di Obbligazioni Subordinate sarà a rate costanti e soltanto a partire almeno dal quinto anno e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR), ove previsti.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non saranno caratterizzate da alcuna clausola di rimborso anticipato.

Le Obbligazioni Subordinate non saranno caratterizzate dalla compresenza (i) del rimborso mediante ammortamento e (ii) della facoltà di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (salvo il rimborso anticipato come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*), ove previsto nelle Condizioni Definitive).

Per le Obbligazioni *Senior*, il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente potrà avvenire, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, ove previsto nelle Condizioni Definitive, anche al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come di seguito definito).

L'Emittente si impegna, con riferimento alle singole emissioni, ad utilizzare una denominazione delle Obbligazioni che contempli le principali caratteristiche che di volta in volta verranno definite nelle relative Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la denominazione delle Obbligazioni riporterà la valuta di emissione (se diversa dell'Euro), lo stato di subordinazione dei Titoli, la presenza o meno di una clausola di rimborso anticipato (se diversa dalla *Regulatory Call* o dalla clausola di rimborso come conseguenza di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite) e/o l'ammortamento o l'utilizzo dei fondi in favore di Soggetti Beneficiari.

2.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati

I Titoli sono creati ed emessi in Italia ed i diritti nascenti dagli stessi in conformità ai Termini e Condizioni dei Titoli sono sottoposti alla, e devono essere interpretati secondo la, legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per le controversie relative ai Titoli sarà il Tribunale di Milano; l'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun portatore delle Obbligazioni di

proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile. In particolare, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato (il Codice del Consumo), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 84 del d.l. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi dell'art. 32-ter del Testo Unico della Finanza ed ai sensi del Regolamento CONSOB concernente la Camera di conciliazione e arbitrato per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la CONSOB.

Al riguardo si segnala altresì che, ai sensi del d. lgs. 130/2015 e della l. 208/2015, è stata prevista l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con obbligo di adesione da parte dei soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita l'attività di vigilanza e, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività di tale sistema, l'abrogazione della disciplina relativa alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la CONSOB.

2.3 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione

Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore, che sono immessi nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano – ovvero altro sistema di gestione e amministrazione accentrata nelle Condizioni Definitive – in regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico della Finanza e relativa normativa regolamentare d'attuazione. Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett b) del Testo Unico della Finanza.

Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi avvengono a cura dell'Emittente per il tramite degli intermediari italiani od esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ovvero al diverso sistema di gestione accentrata eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive.

2.4 Valuta di emissione dei Titoli

Le Obbligazioni *Senior* saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta specificata nelle pertinenti Condizioni Definitive, purché si tratti di una valuta avente corso legale in uno Stato dell'Unione Europea o dell'OCSE, liberamente trasferibile e convertibile in Euro.

Le Obbligazioni Subordinate saranno emesse e denominate in Euro.

2.5 Status dei Titoli e Ranking (“grado di subordinazione”)

Obbligazioni Senior

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni *Senior* a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso (fatta eccezione per le passività garantite o privilegiate). Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail-in*” il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in

occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

Obbligazioni Subordinate Tier II

Le Obbligazioni Subordinate Tier II sono passività subordinate di tipo Tier II (Strumenti di classe 2) dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, tutti come di volta in volta modificati.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa), fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 2.6 che segue in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione (ivi incluse le pre-esistenti obbligazioni subordinate di tipo Upper Tier II e Lower Tier II) nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier II saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o Tier I dell'Emittente.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD come recepita dai Decreti BRRD.

È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	} “FONDI PROPRI”
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate Tier II)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (Senior) non assistite da garanzie (compresi i depositi - ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese - fino al 1 gennaio 2019).	
DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI € 100.000	
<ul style="list-style-type: none"> • di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; • di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie delle banche; • dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso l'Emittente. 	

2.6 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni

I Titoli incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria nonché derivanti dai Termini e Condizioni dei Titoli quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente ovvero, per le sole Obbligazioni *Senior*, il ricorrere delle condizioni per esercitare l'opzione di rimborso anticipato su richiesta dell'Obbligazionista eventualmente prevista dalle Condizioni Definitive.

Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

Ad eccezione delle clausole di subordinazione *Tier II* applicabili alle Obbligazioni Subordinate, non vi sono condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei portatori dei Titoli. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i Decreti BRRD) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la “Direttiva BRRD”), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe

1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;

- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior (si veda il precedente Paragrafo "2.5 Status dei Titoli e Ranking").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2 sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;

(iii) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

La documentazione relativa a ciascun Prestito Obbligazionario sarà a disposizione sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu. Una copia cartacea verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta presso la Sede Sociale dell'Emittente, in Roma, Via A. Specchi, 16 e presso la Direzione Generale, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Ulteriori luoghi di messa a disposizione della documentazione relativa a ciascun Prestito Obbligazionario saranno eventualmente indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Non sono previsti diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni.

2.7 Tasso di interesse

2.7.1 Modalità di Calcolo degli interessi

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni *Zero Coupon*, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* o Obbligazioni con Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap e/o floor*.

A. Obbligazioni (*Senior*) *Zero Coupon*

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi.

La differenza tra il prezzo al quale saranno rimborsate le Obbligazioni *Zero Coupon* (di seguito, il **Prezzo di Rimborso**) ed il prezzo al quale le Obbligazioni *Zero Coupon* saranno emesse (il **Prezzo di Emissione**) rappresenta l'interesse implicito lordo complessivamente corrisposto.

Il Prezzo di Emissione dei Titoli *Zero Coupon* sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale.

Per le Obbligazioni *Zero Coupon* non è prevista la possibilità del rimborso anticipato.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.

B. Obbligazioni (*Senior* o *Subordinate*) a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso matureranno, a partire dalla Data di Godimento, cedole lorde calcolate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato costante, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che saranno indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso**).

Le Cedole a Tasso Fisso saranno corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il valore del tasso di interesse, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso.

C. Obbligazioni (*Senior* o *Subordinate*) a Tasso Fisso Crescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente matureranno, a partire dalla Data di Godimento, cedole lorde calcolate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Crescente**).

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente saranno corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno i valori dei tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

D. Obbligazioni (*Senior*) a Tasso Fisso Decrescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente matureranno, a partire dalla Data di Godimento, cedole lorde calcolate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Decrescente**).

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente saranno corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno i valori dei tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.

E. Obbligazioni (*Senior* o *Subordinate*) a Tasso Fisso con Andamento Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto matureranno, a partire dalla Data di Godimento, cedole lorde calcolate - tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive - applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente (per le sole Obbligazioni *Senior*); (iii) costante (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto**).

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto saranno corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno i valori dei tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione se includono un andamento decrescente.

F. Obbligazioni (*Senior* o *Subordinate*) a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno una o più cedole variabili il cui importo lordo è calcolato applicando una delle formule sotto indicate (**Cedole a Tasso Variabile**):

- Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P * S \pm \text{Margine})$$

- Obbligazioni *Senior* strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \text{Min}(P * S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

- Obbligazioni *Senior* strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}(P * S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

- Obbligazioni *Senior* strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}[\text{Floor}; \text{min}(P * S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

VN = Valore Nominale;

P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale al 100% ed anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile) al Parametro di Riferimento indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Subordinate, il Fattore di Partecipazione è sempre pari al 100%;

S = valore assunto dal Parametro di Riferimento specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Margine = valore (che può anche essere pari a zero), espresso in percentuale, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato (se diverso da zero) nelle pertinenti Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Subordinate il Margine, sarà nullo oppure positivo e costante;

Cap = valore massimo, espresso in percentuale, delle Cedole a Tasso Variabile (anche differente per ogni Cedola) indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Floor = valore minimo, espresso in percentuale, delle Cedole a Tasso Variabile (anche differente per ogni Cedola) indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il valore massimo/Cap, il valore minimo/Floor, il Margine e il Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento potranno essere diversi per ogni Cedola a Tasso Variabile e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le Cedole a Tasso Variabile potranno essere corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le cedole saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile Subordinate non saranno emesse con un valore massimo (Cap), né un valore minimo (Floor), né un Margine negativo o non costante, né un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento diverso da 100%.

Si precisa che, ove le Obbligazioni non prevedano un *Floor*, il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

G. Obbligazioni (*Senior* o *Subordinate*) a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno una o più Cedole a Tasso Variabile (di seguito **Cedole Variabili**) oltre a una o più Cedole a Tasso Fisso e/o Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o, per le sole Obbligazioni *Senior*, Cedole a Tasso Fisso Decrescente (di seguito congiuntamente le **Cedole Fisse**). In particolare:

(i) Cedole Variabili

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno una o più Cedole il cui importo lordo è calcolato applicando una delle formule sotto indicate:

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P * S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni *Senior* strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \text{Min}(P * S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni *Senior* strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}(P * S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni *Senior* strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}[\text{Floor}; \text{min}(P * S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

VN = Valore Nominale;

P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale al 100% ed anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile) al Parametro di Riferimento indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Subordinate, il Fattore di Partecipazione è sempre pari al 100%;

S = valore assunto dal Parametro di Riferimento specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Margine = valore (che può anche essere pari a zero), espresso in percentuale, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato (se diverso da zero) nelle pertinenti Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Subordinate il Margine sarà nullo oppure positivo e costante;

Cap = valore massimo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili (anche differente per ogni Cedola) indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Floor = valore minimo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili (anche differente per ogni Cedola) indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il valore massimo/Cap, il valore minimo/Floor, il Margine e il Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento potranno essere diversi per ogni Cedola e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le Cedole Variabili saranno corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le Obbligazioni a Tasso Misto caratterizzate dalla clausola di subordinazione *Tier II* non saranno emesse con un valore massimo (Cap), né un valore minimo (Floor), né un Margine negativo o non costante, né un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento diverso da 100%.

Ove le Obbligazioni non prevedano un *Floor*, per le Cedole Variabili, il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

(ii) Cedole Fisse

Le Obbligazioni potranno corrispondere una o più Cedole a Tasso Fisso e/o Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o, per le sole Obbligazioni *Senior*, Cedole a Tasso Fisso Decrescente, il cui importo lordo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni tassi di interesse predeterminati.

Le Cedole Fisse saranno corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

Le cedole Variabili e le Cedole Fisse saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

H. Obbligazioni (*Senior*) con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo potranno corrispondere una o più Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo e potrebbero corrispondere anche una o più Cedole a Tasso Fisso e/o Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o Cedole a Tasso Fisso Decrescente (i cui dettagli saranno specificati nelle Condizioni Definitive). In particolare:

(i) Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

L'importo lordo delle Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo è calcolato applicando una delle seguenti formule:

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P \times S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \text{Min}(P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}(P \times S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}[\text{Floor}; \text{min}(P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

VN = Valore Nominale;

P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale al 100% ed anche differente per ogni Cedola legata alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo) al Parametro di Indicizzazione;

S = Parametro di Indicizzazione indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive e determinato come

$$\text{Max} \left[\frac{S_{\text{finale}} - S_{\text{iniziale}}}{S_{\text{iniziale}}}; 0\% \right] \text{ dove:}$$

S_{finale} è il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo (Parametro di Riferimento) specificato nelle Condizioni Definitive e rilevato almeno tre mesi antecedenti la Data di Pagamento della cedola i-esima; e

S_{iniziale} è il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo (Parametro di Riferimento) specificato nelle Condizioni Definitive e rilevato almeno quindici mesi antecedenti la Data di Pagamento della cedola i-esima;

Margine = valore (che può anche essere nullo), espresso in percentuale, anche differente per ogni Cedola, indicato (se diverso da zero) nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Cap = valore massimo, espresso in percentuale, delle Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo (anche differente per ogni Cedola) indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Floor = valore minimo, espresso in percentuale, delle Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo (anche differente per ogni Cedola) indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il valore massimo/*Cap*, il valore minimo/*Floor*, il Margine e il Fattore di Partecipazione al Parametro di Indicizzazione potranno essere diversi ad ogni Cedola e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Al riguardo, si precisa che, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento, il valore del Parametro di Indicizzazione non potrà in nessun caso essere inferiore a zero e che, a prescindere dal valore assunto dall'eventuale Margine, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

Le Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo saranno corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**).

(ii) Cedole Fisse

Le Obbligazioni potranno corrispondere, una o più Cedole a Tasso Fisso e/o Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o Cedole a Tasso Fisso Decrescente il cui importo lordo é calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni tassi di interesse predeterminati.

Le cedole a tasso fisso potranno essere corrisposte con la periodicità ed alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi**)

Le Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo e le Cedole Fisse saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.

2.7.2 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni di tipo *floor* sul Parametro di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dalla vendita da parte dell'investitore di opzioni di tipo *cap* sul Parametro di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni *call* sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicata per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Floor

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni *call* sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicata per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive. Sulla variazione percentuale annuale di tale Indice dei Prezzi al Consumo (eventualmente moltiplicata per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100%) vengono poi implicitamente acquistate dall'investitore opzioni di tipo *floor*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cap

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni *call* sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicata per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive. Sulla variazione percentuale annuale di tale Indice dei Prezzi al Consumo (eventualmente moltiplicata per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100%) vengono poi implicitamente vendute dall'investitore opzioni di tipo *cap*.

Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con Cap e Floor

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni *call* sulla variazione percentuale annuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo specificato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicata per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive. Inoltre combinazioni di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap* sulla variazione percentuale annuale di tale Indice dei Prezzi al Consumo (eventualmente moltiplicata per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100%) vengono poi rispettivamente acquistate e vendute implicitamente dall'investitore.

2.7.3 Informazioni relative al Parametro di Riferimento per le Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto o con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Quotazione di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap* e/o *floor* o a Tasso Misto con possibilità di *cap* e/o *floor* o con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di *cap* e/o *floor*, le Condizioni Definitive descriveranno il Parametro di Riferimento al cui valore (o alla cui variazione percentuale annuale, per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo) saranno indicizzate le cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo.

Le Obbligazioni *Senior* a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono essere indicizzate ai seguenti parametri:

- tasso interbancario della valuta di denominazione del prestito (quale, a titolo esemplificativo, l'Eonia o l'Euribor per le Obbligazioni in Euro, il pertinente Libor per quelle in Dollari Statunitensi o Sterline Inglesi), per le durate (generalmente 3 o 6 mesi) di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive;
- tassi di interesse corrisposti su titoli governativi emessi nella valuta di denominazione del prestito (quale il tasso dei BOT), per le durate (generalmente 3 o 6 mesi) di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive;
- “Tasso Euro *Swap*” (IRS): indica il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da due a trenta anni, espresso in percentuale;
- “Rendimento d'asta BOT”: indica il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive ed antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il “Mese di Riferimento”). Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure www.bancaditalia.it. Il rendimento d'asta del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive;

- “Tasso BCE”: indica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. A questo tasso avvengono le regolari operazioni di mercato aperto tramite asta attraverso le quali le banche ottengono liquidità con scadenza bisettimanale dalla Banca Centrale Europea. Il tasso BCE è reperibile sul quotidiano finanziario “MF” (alla voce “Tassi BCE” – “Operazioni di mercato aperto” – “Tasso di riferimento principale”), nonché sul sito www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it (nella sezione Compiti/Attuazione della politica monetaria e gestione liquidità e garanzie/Tassi dell’Eurosistema);
- “Rendistato”: indica la media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana e aventi vita residua superiore a un anno, esclusi i BTP indicizzati all’inflazione dell’area euro. Il valore del Rendistato è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.bancaditalia.it.

Le Obbligazioni *Senior* con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo potranno essere indicizzate alla variazione percentuale annuale degli indici come di seguito descritti:

- “Indici dei Prezzi al Consumo”: indici che misurino l’andamento dei prezzi al consumo relativo al mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive e/o la dinamica inflativa, rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione, quali, a titolo esemplificativo, Eurostat Eurozone HICP Ex–Tobacco Unrevised Series NSA, FOI Italian Consumer Price Index (ISTAT blue collar workers and employees, Ex Tobacco Index).

Le Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile o a Tasso Misto potranno essere indicizzate ai seguenti parametri:

- l’Eonia o l’Euribor, per le durate (generalmente 3 o 6 mesi) di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive.

Il valore del Parametro di Riferimento sarà rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicati in Italia dalla stampa specializzata alla o alle date di rilevazione specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il Parametro di Riferimento e le sue fonti informative, oltre alle specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole.

2.7.4 Eventi di turbativa, eventi straordinari e modalità di rettifica

In relazione alle cedole a tasso variabile delle Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto e alle cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo, trovano applicazione le disposizioni seguenti relative agli Eventi di Turbativa ed Eventi Straordinari (come definiti nel presente Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base) ed i relativi criteri di determinazione.

In ogni caso, l’Agente per il Calcolo agirà in buona fede e secondo la prassi di mercato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’Evento di Turbativa o dell’Evento Straordinario e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

A. Tassi interbancari

A.1 Euribor

Laddove la quotazione del Parametro di Riferimento non sia pubblicata sulla pagina Reuters EURIBOR01 intorno alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) ovvero, in difetto di pubblicazione o laddove tale pagina non sia disponibile su qualsiasi altra pagina o servizio informativo selezionato dall’Agente di Calcolo, l’Agente di Calcolo richiederà a tre primari operatori bancari operanti nell’Unione Europea, dal medesimo Agente di Calcolo selezionati a propria ragionevole discrezione, la quotazione del rilevante tasso interbancario lettera Euro alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) e determinerà la media aritmetica (con arrotondamento al quinto decimale) delle quotazioni così ottenute. Ove in tale data risultino disponibili meno di tre quotazioni, l’Agente di Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede e secondo la prassi di mercato, alla determinazione del rilevante tasso interbancario lettera Euro prevalente in tale data alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles). La media aritmetica delle rilevazioni,

determinata come sopra, ovvero il tasso autonomamente determinato dall'Agente per il Calcolo sempre in conformità a quanto sopra precede, costituirà, a tutti gli effetti il rilevante Parametro di Riferimento per il relativo periodo d'interessi.

A.2 Altri tassi interbancari

In caso di assenza di pubblicazione del Parametro di Riferimento nella rilevante pagina del circuito telematico finanziario indicato nelle Condizioni Definitive ovvero, in difetto di pubblicazione o laddove tale pagina non sia disponibile su qualsiasi altra pagina o servizio informativo selezionato dall'Agente di Calcolo, l'Agente di Calcolo richiederà a tre primari operatori bancari, dal medesimo Agente di Calcolo selezionati a propria ragionevole discrezione, la quotazione del rilevante tasso interbancario e determinerà la media aritmetica (con arrotondamento al quinto decimale) delle quotazioni così ottenute. Ove in tale data risultino disponibili meno di tre quotazioni, l'Agente di Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede e secondo la prassi di mercato, alla determinazione del rilevante tasso. La media aritmetica delle rilevazioni, determinata come sopra, ovvero il tasso autonomamente determinato dall'Agente per il Calcolo sempre in conformità a quanto sopra precede, costituirà, a tutti gli effetti il rilevante Parametro di Riferimento per il relativo periodo d'interessi.

Se il Parametro di Riferimento dovesse essere sostituito da un tasso (il "Tasso Equivalente") che utilizzi la stessa formula (o una equivalente) e lo stesso metodo di determinazione (o uno equivalente) utilizzati nella determinazione del Parametro di Riferimento e tale Tasso Equivalente sia ritenuto accettabile dall'Agente per il Calcolo, verrà utilizzato per la determinazione degli interessi il Tasso Equivalente.

B. Rendistato, Rendimento d'asta BOT, Tassi di interesse corrisposti su titoli governativi, Tasso BCE

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione o di soppressione delle quotazioni ovvero della stessa forma tecnica oggetto di quotazione, nonché nell'ipotesi di revisione sostanziale delle caratteristiche funzionali del parametro prescelto per l'indicizzazione del titolo, l'Agente per il Calcolo si riserva la facoltà di individuare un parametro sostitutivo, di analoga natura, che, per caratteristiche di sensibilità alle variabili di mercato, si reputi più idoneo a conformarsi all'andamento dell'indice originariamente prescelto.

In caso di indisponibilità del parametro sostitutivo, l'Agente per il Calcolo procederà secondo la migliore prassi di mercato e comunque in buona fede all'individuazione del Parametro di Riferimento ritenuto più opportuno in funzione delle caratteristiche dell'emissione.

C. Tasso Euro Swap (IRS)

Qualora un Tasso Euro Swap non fosse pubblicato ad una delle date rilevanti, l'Agente per il Calcolo farà richiesta delle quotazioni a tre fra i primari operatori di mercato, selezionati dall'Agente per il Calcolo stesso e ne calcolerà la media aritmetica. Nel caso in cui meno di tre quotazioni fossero disponibili, l'Agente di Calcolo si riserva di determinare il valore del tasso Euro Swap a sua sola discrezione, sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile effetti distortivi.

D. Indice dei Prezzi al Consumo

Ritardo di pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

(a) Qualora il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo per un Mese di Riferimento rilevante per il calcolo della cedola indicizzata all'Indice dei Prezzi al Consumo ("Livello Rilevante") non sia stato pubblicato o comunicato entro il giorno corrispondente a cinque Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi relativa a tale cedola indicizzata all'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo determinerà un livello di Indice Sostitutivo ("Livello dell'Indice Sostitutivo") (in luogo di tale Livello Rilevante) ricorrendo al metodo seguente:

- (i) se applicabile, l'Agente per il Calcolo intraprenderà la stessa azione per determinare il Livello dell'Indice Sostitutivo intrapresa dall'agente per il calcolo conformemente ai termini e alle

condizioni dell'Obbligazione Correlata²⁴; (ii) qualora (i) non producesse un Livello dell'Indice Sostitutivo per qualsiasi ragione, l'Agente per il Calcolo determinerà il Livello dell'Indice Sostitutivo nella modalità seguente:

Livello dell'Indice Sostitutivo = Livello Base * (Ultimo Livello / Livello di Riferimento)

Dove:

“Livello Base” indica il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo (escluse eventuali stime preliminari) pubblicato o comunicato dallo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo in relazione al mese corrispondente a 12 mesi di calendario precedenti al mese per cui viene determinato il Livello dell'Indice Sostitutivo.

“Ultimo Livello” indica l'ultimo livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo (escluse eventuali stime preliminari) pubblicato o comunicato dallo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo prima del mese per cui viene calcolato il Livello dell'Indice Sostitutivo.

“Livello di Riferimento” indica il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo (escluse eventuali stime preliminari) pubblicato o comunicato dallo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo in relazione al mese corrispondente a 12 mesi di calendario precedenti il mese indicato nell'“Ultimo Livello” di cui sopra.

- (b) Qualora un Livello Rilevante venga pubblicato o comunicato in qualsiasi momento dopo il giorno corrispondente a cinque Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi relativa alla cedola indicizzata all'Indice dei Prezzi al Consumo, tale Livello Rilevante non sarà impiegato in alcun calcolo. Il Livello dell'Indice Sostitutivo determinato conformemente alle presenti disposizioni sarà il livello definitivo per tale Mese di Riferimento.

Cessazione della pubblicazione

Qualora un livello per l'Indice dei Prezzi al Consumo non sia stato pubblicato o comunicato per due mesi consecutivi o lo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo comunica che smetterà di pubblicare o comunicare l'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo determinerà un Indice Subentrante (“Indice Subentrante”) (in luogo di qualsiasi indice precedentemente applicabile) utilizzando il metodo seguente:

- (a) se, in qualsiasi momento, un indice subentrante è stato designato dall'agente per il calcolo conformemente ai termini e alle condizioni dell'Obbligazione Correlata, tale indice subentrante sarà designato Indice Subentrante ai fini di tutte le successive Date di Pagamento degli Interessi, indipendentemente dal fatto che un altro Indice Subentrante sia stato precedentemente determinato conformemente ai punti (b), (c), (d) o (e) di cui sotto;
- (b) qualora (i) un Indice Subentrante non sia stato determinato secondo il punto (a) di cui sopra, (ii) lo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo abbia dato notifica o comunicazione indicante che l'Indice dei Prezzi al Consumo sarà sostituito da un indice sostitutivo indicato dallo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo e (iii) l'Agente per il Calcolo determini che tale indice sostitutivo viene calcolato utilizzando la stessa formula/metodologia di calcolo (o una formula/metodologia di calcolo sostanzialmente simile) utilizzata per il calcolo dell'Indice dei Prezzi al Consumo precedentemente applicabile, tale indice sostitutivo sarà l'Indice dei Prezzi al Consumo applicabile per le Obbligazioni a partire dalla data in cui tale Indice Sostitutivo entra in vigore;
- (c) qualora non sia stato determinato un Indice Subentrante conformemente ai punti (a) o (b) di cui sopra, l'Agente per il Calcolo richiederà a cinque intermediari indipendenti primari di indicare quale dovrebbe essere l'indice sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Qualora vengano ricevute da quattro a cinque risposte e, di tali quattro o cinque risposte, tre o più intermediari indipendenti primari indichino lo stesso indice, tale indice sarà considerato l'Indice Subentrante. Qualora vengano ricevute tre risposte,

²⁴ L'Obbligazione Correlata è un'obbligazione legata all'inflazione, selezionata dall'Agente per il Calcolo, emessa dal governo del Paese dell'Indice dei Prezzi al Consumo, che paga una cedola o un ammontare di liquidazione indicizzati allo stesso parametro, e con caratteristiche analoghe in termini di giorni mancanti al pagamento della cedola o al rimborso.

Se l'Indice dei Prezzi al Consumo è quello dell'Area Euro, l'Agente di Calcolo selezionerà un'obbligazione legata all'inflazione, emessa da un governo dell'Area Euro e indicizzata allo stesso parametro.

e due o più intermediari indipendenti primari indichino lo stesso indice, tale indice sarà considerato l'Indice Subentrante. Qualora vengano ricevute meno di tre risposte, l'Agente per il Calcolo procederà in base a quanto descritto nel punto (d) che segue;

- (d) qualora non sia stato determinato alcun Indice Subentrante sulla base dei punti (a), (b) o (c) di cui sopra entro il quinto Giorno Lavorativo precedente alla Data di Pagamento degli Interessi rilevante, l'Agente per il Calcolo determinerà in buona fede un adeguato indice subentrante alternativo in relazione a tale Data di Pagamento degli Interessi rilevante e tale indice sarà considerato l'“Indice Subentrante”;
- (e) qualora l'Agente per il Calcolo determini l'assenza di un indice alternativo adeguato, l'Agente per il Calcolo, entro il quinto Giorno Lavorativo precedente alla Data di Pagamento degli Interessi rilevante, provvederà a determinare, a sua ragionevole discrezione e in buona fede, la Performance dell'Indice dei Prezzi al Consumo al fine di determinare la relativa cedola indicizzata all'Indice dei Prezzi al Consumo pagabile in corrispondenza di tale Data di Pagamento degli Interessi, alle condizioni di mercato in vigore in tale momento.

Ridefinizione dell'Indice dei Prezzi al Consumo

Qualora l'Agente per il Calcolo determini che l'Indice dei Prezzi al Consumo sia stato o sarà ridefinito in qualsiasi momento, l'Indice dei Prezzi al Consumo così ridefinito (l'“Indice Ridefinito”) sarà utilizzato al fine di determinare il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo dalla data di tale ridefinizione a condizione, tuttavia, che l'Agente per il Calcolo apporti le stesse correzioni apportate dall'agente per il calcolo conformemente agli eventuali termini e condizioni dell'Obbligazione Correlata, ai livelli dell'Indice Ridefinito, in modo che i livelli dell'Indice Ridefinito rispecchino lo stesso tasso d'inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prima della ridefinizione. In assenza di un'Obbligazione Correlata, l'Agente per il Calcolo apporterà correzioni ai livelli dell'Indice Ridefinito in modo che i livelli dell'Indice Ridefinito rispecchino lo stesso tasso d'inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prima della ridefinizione. Tali ridefinizioni non incideranno su eventuali pagamenti precedentemente effettuati a valere sulle Obbligazioni.

Modifica Sostanziale prima di una Data di Pagamento degli Interessi

Qualora, entro la data corrispondente a cinque Giorni Lavorativi prima di una Data di Pagamento degli Interessi lo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo comunichi la decisione di apportare una Modifica Sostanziale all'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo effettuerà tali correzioni dell'Indice dei Prezzi al Consumo coerentemente con le correzioni apportate all'Obbligazione Correlata, oppure, in assenza di un'Obbligazione Correlata, solo le correzioni necessarie affinché l'Indice dei Prezzi al Consumo modificato continui a essere l'Indice dei Prezzi al Consumo.

Errore evidente nella pubblicazione

Qualora, entro trenta giorni dalla pubblicazione, l'Agente per il Calcolo determini che lo *sponsor* dell'Indice dei Prezzi al Consumo abbia corretto il livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo per rimediare a un errore evidente nella propria pubblicazione originale, l'Agente per il Calcolo determinerà la cedola indicizzata all'Indice dei Prezzi al Consumo pagabile in corrispondenza della relativa Data di Pagamento degli Interessi in base al livello dell'Indice dei Prezzi al Consumo correttamente pubblicato, e intraprenderà qualsiasi altra azione che riterrà necessaria e tendente a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tale evento al fine di applicare tale correzione.

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Paragrafo 2.7.4 lettera D. le Condizioni Definitive specificheranno i Mesi di Riferimento e il titolo da considerare quale “Obbligazione Correlata”.

Tenuto conto delle informazioni non note alla data del presente Prospetto di Base, le Condizioni Definitive della Singola Offerta e/o Quotazione potranno prevedere ulteriori disposizioni relative agli eventi di turbativa ed eventi straordinari ed ai relativi criteri di determinazione.

2.7.5 Agente per il Calcolo

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il nome e l'indirizzo dell'Agente per il Calcolo, se previsto.

Per ciascun Titolo, l'Emittente ha la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, durante la vita dell'Obbligazione, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti secondo le modalità previste nei Termini e Condizioni dei Titoli. Per ciascun Titolo, l'Agente per il Calcolo (così come eventualmente sostituito), nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi dei Termini e Condizioni dei Titoli, procede secondo propria ragionevole discrezione, in buona fede e secondo la prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intendono pienamente vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di errore manifesto.

Per ciascun Titolo, l'Emittente, laddove l'Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assume alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse all'Obbligazione svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi dei Termini e Condizioni dei Titoli.

2.7.6 Data di Emissione e Date di Regolamento

La Data di Emissione, la prima data di regolamento (la **Prima Data di Regolamento**) e le eventuali date di regolamento aggiuntive (ciascuna una **Data di Regolamento**) sono indicate nelle Condizioni Definitive o, per le eventuali Date di Regolamento aggiuntive conseguenti alla proroga del Periodo di Offerta, nel relativo avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

2.7.7 Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi

La data a partire dalla quale maturano interessi (la **Data di Godimento**) e, per i Titoli diversi dalle Obbligazioni *Zero Coupon*, le Date di Pagamento degli Interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive.

Sono altresì indicate nelle Condizioni Definitive la Base di Calcolo, la Convenzione di Calcolo e la definizione di Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli.

2.7.8 Prezzo di Emissione e Prezzo di Rimborso

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono emesse (il **Prezzo di Emissione**) ed il prezzo di rimborso (il **Prezzo di Rimborso**) saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Rimborso sarà pari almeno al 100% del Valore Nominale o almeno al Prezzo di Emissione, se sopra la pari.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD..

2.8 Durata, Data di Rimborso, Data di Scadenza e modalità di rimborso o di ammortamento

La durata, la/e Data/e di Rimborso e la Data di Scadenza sono indicate nelle Condizioni Definitive. Ove sia previsto il rimborso mediante ammortamento, nelle Condizioni Definitive sarà indicata anche la vita media delle Obbligazioni.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.

La durata delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, fatto salvo il caso in cui sia prevista una c.d. *Regulatory Call* come più avanti descritta, sarà pari o superiore a cinque anni ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63 lettera g) del CRR.

Salvo quanto previsto al successivo punto (c), le Obbligazioni saranno rimborsate, senza deduzione di spese, secondo una delle modalità alternative di cui ai seguenti punti (a) e (b), in base a quanto specificato nelle Condizioni Definitive:

- a) **Rimborso a Scadenza**: le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive.
- b) **Rimborso con Ammortamento**: le Obbligazioni saranno rimborsate in un numero di rate periodiche il cui importo sarà determinato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, pagabili alle date indicate nelle Condizioni Definitive medesime e comunque entro la Data di Scadenza. Nel caso di Obbligazioni Subordinate il rimborso con ammortamento sarà effettuato a rate costanti e soltanto a partire almeno dal quinto anno e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR. Inoltre, le Obbligazioni Subordinate non saranno caratterizzate dalla compresenza (i) del rimborso mediante ammortamento e (ii) della facoltà di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (salvo il Rimborso Anticipato a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*), ove previsto nelle Condizioni Definitive).
- c) **Rimborso Anticipato**

Se previsto dalle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente (il **Rimborso Anticipato**).

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni *Senior* potrà avvenire su iniziativa dell'Emittente (ove previsto nelle Condizioni Definitive, anche al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come di seguito definito)) o su richiesta dell'Obbligazionista.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* potrà avvenire (ove previsto nelle Condizioni Definitive, anche prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*)) solo su iniziativa dell'Emittente previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR.

Non saranno rimborsabili anticipatamente (i) le Obbligazioni *Senior Zero Coupon* e (ii) salvo il Rimborso Anticipato come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate ai fini di vigilanza (c.d. *Regulatory Call*), ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni Subordinate rimborsabili con ammortamento.

i) Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente

Obbligazioni Senior e Subordinate

Il Rimborso Anticipato dell'Obbligazione *Senior* potrà avvenire solo successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno il Prezzo di Rimborso, le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire (ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**) e il periodo di preavviso.

Nel caso di Obbligazioni Subordinate, il Rimborso Anticipato potrà avvenire non prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, salvo quanto di seguito previsto in caso di *Regulatory Call* e come di seguito descritto e previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 comma 1 del CRR. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di Rimborso Anticipato, in particolare le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire (ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**) con il relativo prezzo di rimborso anticipato (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari) (il **Prezzo di Rimborso Anticipato**) ed il periodo di preavviso applicabile. L'Autorità Competente emana il provvedimento dopo aver valutato – tra l'altro – le capacità dell'Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali previsti di volta in volta dalla normativa vigente.

Obbligazioni Subordinate: Rimborso Anticipato a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza (c.d. Regulatory Call)

Ove previsto dalle Condizioni Definitive, il Rimborso Anticipato a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza delle Obbligazioni Subordinate (c.d. *Regulatory Call*) potrà avvenire, (i) dopo il quinto anno dalla Data di Emissione, ovvero (ii) prima del quinto anno dalla Data di Emissione, in entrambi i casi previa autorizzazione dell’Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l’articolo 77, lettera b), e l’articolo 78 del CRR.

In particolare, ove previsto nelle Condizioni Definitive, e ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità Competente, che emana il provvedimento dopo aver valutato – tra l’altro – le capacità dell’Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali previsti di volta in volta dalla normativa vigente, l’Emittente si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito dopo il quinto anno dalla data di emissione ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate che ne comporti l’esclusione dal Capitale di classe 2 (“*Tier 2 Capital*”) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l’Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Subordinate anche prima dello scadere del termine di cinque anni dalla Data di Emissione ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell’ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, sempre ove intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate che ne comporti l’esclusione dal Capitale di classe 2 (“*Tier 2 Capital*”) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore, ma purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) l’Autorità Competente consideri tale variazione sufficientemente certa; (b) l’Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell’Autorità Competente, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di Rimborso Anticipato, in particolare la/e data/e ovvero la modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito *web* dell’Emittente, nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire (ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**) con il relativo prezzo di rimborso anticipato (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari) (il **Prezzo di Rimborso Anticipato**) ed il periodo di preavviso applicabile.

Obbligazioni Senior: Rimborso Anticipato al verificarsi di un evento che esclude l’ammissibilità delle Obbligazioni Senior come strumenti idonei ad assorbire le perdite

Alla luce (i) del recepimento in Italia della Direttiva BRRD e (ii) dello standard internazionale finalizzato nel novembre 2015 dal *Financial Stability Board* sui requisiti relativi alla capacità totale di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale, l’Emittente si riserva, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito ove lo stesso determini che si sia verificato un Evento che Esclude l’Assorbimento delle Perdite (come di seguito definito).

Al riguardo si precisa, sulla base del quadro normativo attuale, che (i) il recepimento delle previsioni circa i requisiti minimi per la qualificazione delle Obbligazioni *Senior* come (A) fondi propri o passività ammissibili e/o (B) strumenti idonei ad assorbire le perdite (i **Requisiti Minimi**) è soggetta all’adozione della normativa di rango secondario e alla normativa di attuazione in Italia e (ii) lo standard internazionale del *Financial Stability Board* sui Requisiti Minimi relativi alla capacità totale di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale non ha di per sé valore legale e pertanto dovrà essere recepito nelle giurisdizioni del G-20 inclusa l’Unione Europea. Di conseguenza, alla data del presente Prospetto di Base, l’Emittente non è in grado di prevedere se le Obbligazioni *Senior* non rispetteranno ovvero non continueranno a rispettare tali Requisiti Minimi.

In particolare, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, le Obbligazioni *Senior* possono essere rimborsate anticipatamente ai sensi della presente previsione solo ad iniziativa dell'Emittente e ove previsto dall'Autorità Competente, subordinatamente alla:

- (i) previa comunicazione a detta Autorità Competente dell'intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni *Senior* (salvo esonero da previa comunicazione da parte di detta Autorità Competente); e
- (ii) circostanza che l'Autorità Competente (a) non abbia formulato rilievi ovvero (b) (ove previsto) abbia dato il proprio consenso al Rimborso Anticipato e l'Emittente abbia soddisfatto ogni altra richiesta o condizione formulata dall'Autorità Competente.

Ai fini di quanto sopra un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni *Senior* come strumenti idonei ad assorbire le perdite (**l'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite**) si ritiene verificato ove:

- (i) a seguito dell'entrata in vigore di una Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite (come di seguito definita) che preveda in capo all'Emittente e/o al Gruppo UniCredit determinati Requisiti Minimi per la qualificazione delle Obbligazioni *Senior* come: (A) fondi propri o passività ammissibili e/o (B) strumenti idonei ad assorbire le perdite, le Obbligazioni *Senior* non rispettino i detti Requisiti Minimi (ovvero l'Emittente o l'Autorità Competente non ritengano che le Obbligazioni *Senior* rispettino tali Requisiti Minimi) e, come conseguenza, le Obbligazioni *Senior* non siano integralmente qualificabili nei termini sub (A) e/o (B) sopra descritti; ovvero
- (ii) la circostanza secondo cui le Obbligazioni *Senior* non rispettano i Requisiti Minimi sopra descritti derivi da una modifica della Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite ovvero dell'interpretazione o dell'ambito di applicazione della medesima che intervenga alla Data di Emissione o dopo tale data,

fermo restando che detti Requisiti Minimi siano applicabili all'Emittente e/o al Gruppo UniCredit e siano determinati ai sensi della Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite.

Tutto quanto sopra a condizione che l'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite non potrà ritenersi verificato ove il mancato rispetto dei Requisiti Minimi derivi unicamente dalla circostanza che, alla data in cui detto evento si è verificato, la durata residua delle Obbligazioni *Senior* risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti Minimi come applicabili sulla base della Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite in vigore alla Data di Emissione.

“**Legislazione sull'Assorbimento delle Perdite**” indica ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, *standard* e *policy pro tempore* vigenti e relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili e/o degli strumenti di assorbimento delle perdite previsti, emanati o adottati dalla Repubblica Italiana, dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea, dall'Autorità Bancaria Europea (ABE), dall'Autorità di risoluzione italiana, dall'Autorità Unica di Risoluzione, dal *Financial Stability Board* e/o dal Parlamento Europeo o dal Consiglio dell'Unione Europea e vigenti nella Repubblica Italiana, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la Direttiva BRRD, gli atti delegati o di attuazione (quali gli *standard* tecnici di natura regolamentare (*regulatory technical standards*)) adottati dalla Commissione Europea applicabili in generale o nello specifico all'Emittente o al Gruppo UniCredit.

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di Rimborso Anticipato, in particolare la/e data/e ovvero la modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito *web* dell'Emittente, nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire (ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**) con il relativo prezzo di rimborso anticipato (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari) (il **Prezzo di Rimborso Anticipato**) ed il periodo di preavviso applicabile.

In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato in favore dell'Emittente, quest'ultimo si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito alla Data di Rimborso Anticipato o a

partire dalla Data di Rimborso Anticipato e successivamente, qualora non abbia già esercitato tale facoltà, alle ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive, mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* www.unicreditgroup.eu dell'Emittente con un termine di preavviso indicato nelle Condizioni Definitive.

ii) Rimborso Anticipato su richiesta dell'Obbligazionista

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni *Senior* su richiesta dell'Obbligazionista potrà avvenire non prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima *tranche* o, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di Rimborso Anticipato, in particolare le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire (ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**) con il relativo prezzo di rimborso anticipato (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari) (il **Prezzo di Rimborso Anticipato**) ed il periodo di preavviso applicabile.

In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato su richiesta dell'Obbligazionista, il rimborso potrà avvenire integralmente in via anticipata alla Data di Rimborso Anticipato o a partire dalla Data di Rimborso Anticipato indicata nelle Condizioni Definitive e successivamente, qualora non abbia già esercitato tale facoltà, alle ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive, mediante comunicazione all'Emittente con un termine di preavviso indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate non potrà avvenire su richiesta dell'Obbligazionista.

Qualora una data prevista per il rimborso del capitale non fosse un Giorno Lavorativo (come definito nelle Condizioni Definitive), il pagamento avverrà secondo le regole della Convenzione di Calcolo prevista dalle Condizioni Definitive.

2.9 Termine di prescrizione

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

2.10 Tasso di rendimento effettivo

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo a scadenza relativo ai Titoli offerti e/o quotati ai sensi del Programma sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il rendimento effettivo viene determinato utilizzando il tasso interno di rendimento (o tasso di rendimento effettivo a scadenza), ossia il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale della somma dei flussi di cassa futuri offerti dal Titolo al Prezzo di Emissione o, in caso di *tranche* successive, del Prezzo di Sottoscrizione (in caso di Offerta o di Offerta e Quotazione) del Titolo ovvero al valore teorico del Titolo alla data in cui tale rendimento è calcolato (in caso di sola Quotazione).

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto e con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo non è possibile a priori determinare il rendimento effettivo delle Obbligazioni considerata l'aleatorietà delle cedole a tasso variabile o cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo; il rendimento indicato nelle Condizioni Definitive sarà determinato sulla base di un valore del Parametro di Riferimento/Indicizzazione delle cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo rilevato in prossimità della data di redazione delle Condizioni Definitive, in ipotesi di costanza del valore medesimo.

Il tasso interno di rendimento viene calcolato assumendo implicitamente che (i) l'investitore tenga i titoli fino alla scadenza, (ii) i flussi intermedi pagati dalle Obbligazioni vengano reinvestiti al medesimo tasso interno di rendimento e (iii) non vi siano eventi di credito dell'Emittente.

L'investitore deve considerare che, a parità delle altre condizioni, il rendimento delle Obbligazioni acquistate sul mercato regolamentato presso il quale siano ammesse alla quotazione potrebbe essere inferiore a tale tasso, laddove il prezzo sul mercato secondario fosse superiore al prezzo/valore utilizzato nel calcolo.

2.11 Organizzazioni rappresentative dei portatori dei Titoli e altre informazioni

Non è prevista la costituzione di organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti.

2.11.1 Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli

Fermo restando l'obbligo di supplementare il Prospetto di Base ai sensi della vigente normativa applicabile, nel corso della vita delle Obbligazioni l'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni dei Titoli, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (tra cui si considerano inclusi i regolamenti e le istruzioni dei mercati regolamentati su cui sono quotate le Obbligazioni, i regolamenti e le istruzioni del relativo sistema di gestione accentrata, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione) o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 2.11.2 "Comunicazioni".

2.11.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Banca ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

2.12 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del prestito obbligazionario.

2.13 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

2.14 Regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora si rendano necessarie trattenute a tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Le informazioni fornite qui di seguito costituiscono un mero riassunto del regime fiscale applicabile al reddito derivante dalle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente e non fanno parte, pertanto, dei Termini e Condizioni. Tali informazioni sono riferibili alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di obbligazioni la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.

Redditi di capitale: gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) sono soggetti - nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato – ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%, stabilita con l'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014. L'aliquota si applica sui predetti redditi di capitale maturati dal 1° luglio 2014. Per i redditi maturati prima l'aliquota è del 20%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Se gli interessi ed altri frutti sono percepiti nell'esercizio di attività d'impresa commerciale svolta individualmente l'imposta applicata è a titolo d'acconto. Nessuna imposta sostitutiva è invece applicata sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente o stabilito in Italia, in quanto tali proventi concorrono alla formazione della base imponibile dei soci o della stessa società o ente ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o giuridiche (IRES) e in alcuni casi, a seconda dello status dell'investitore, alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni percepiti da investitori non residenti in Italia, purché, fra le altre condizioni, questi siano residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Tali Stati e territori sono attualmente elencati nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato e integrato. In particolare, al fine di godere dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono (i) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate (ii) consegnare al soggetto depositario un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali riduzioni o esenzioni d'imposta, previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

L'imposta sostitutiva, ove applicabile, viene prelevata da banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti o nel trasferimento delle Obbligazioni.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso uno degli intermediari sopra indicati, l'imposta sostitutiva è applicata a cura dell'intermediario che eroga i proventi o dall'Emittente.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R., come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%, stabilita con l'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014. L'aliquota del 26% si applica sulle predette plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R., come successivamente modificato ed integrato, e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Inoltre, dal 1° luglio 2014, la misura delle minusvalenze compensabili con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi è pari al 48,08% se le minusvalenze sono realizzate fino al 31 dicembre 2011, oppure al 76,92% se realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o un ente commerciale residente o stabilito in Italia, in quanto tali plusvalenze concorrono alla formazione della base imponibile dei soci o della stessa società o ente ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o giuridiche (IRES) e in alcuni casi, a seconda dello status dell'investitore, alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora la cessione o il rimborso riguardi Obbligazioni negoziate in mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), n. 2, del T.U.I.R. Se invece la cessione o il rimborso non riguarda Obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l'investitore (i) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti; (ii) sia residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, e (iii) consegni un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d'imposta previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

Direttiva per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

La Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (**Direttiva Europea sul Risparmio**) che prevedeva che ciascuno Stato Membro dovesse fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro, è stata abrogata dalla Direttiva del Consiglio (UE) 2015/2060 del 10 novembre 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatta eccezione per gli obblighi relativi al 2015 da adempiere nel corso del 2016.

La Direttiva Europea sul Risparmio viene sostituita dalla Direttiva 2011/16/UE come emendata dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, la quale prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni di carattere finanziario con effetti a partire dal 1° gennaio 2016, mentre l'effettivo scambio di informazioni avrà luogo dall'anno 2017. Le informazioni oggetto dello scambio si riferiscono agli interessi, dividendi e tipologie di reddito analoghe, redditi derivanti dalla cessione di assets finanziari.

La Direttiva 2014/107/UE prevede che la Direttiva n. 2003/48/CE continui ad applicarsi all'Austria fino al 31 dicembre 2016.

L'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, tale Stato non decida diversamente), ha facoltà di adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta sui pagamenti rilevanti ai fini della Direttiva n. 2003/48/CE. Tale ritenuta potrà essere applicata su conti correnti pre-esistenti fino al 31 dicembre 2016 mentre con riferimento ai nuovi conti correnti sino al 30 settembre 2016. Dal 1 ottobre 2016 verrà implementata anche in Austria la Direttiva 2014/107/EU per i clienti che apriranno nuovi rapporti.

La durata del suddetto periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (**Decreto n. 84**), prevedendo l'obbligo di fornire informazioni alle Autorità fiscali degli Stati Membri relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio a persone fisiche residenti in altri Stati Membri, o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tali altri Stati Membri. Successivamente, la Direttiva 2014/107/UE, che prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, è stata recepita in Italia con Decreto 28 dicembre 2015 con decorrenza 1° gennaio 2016.

3. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

3.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

3.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Le Condizioni Definitive di ciascuna offerta ai sensi del Prospetto di Base (l'**Offerta**) potranno prevedere che la sottoscrizione delle Obbligazioni sia subordinata ad una – ovvero una combinazione – delle condizioni di seguito indicate:

- a) l'Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione (i) a specifici segmenti di appartenenza rispetto alle classificazioni interne della clientela adottate dall'Emittente e/o dai collocatori terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, clienti "imprese"); e/o (ii) all'appartenenza a specifici canali di raccolta dell'Emittente e/o di collocatori terzi (es. gruppi di filiali identificabili per denominazione e/o marchio);
- b) le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (c.d. "denaro fresco"), definite secondo criteri e requisiti di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive;
- c) le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da soggetti che ad una data determinata risultino titolari di strumenti finanziari individuati nelle Condizioni Definitive;
- d) gli Investitori Qualificati potranno essere esclusi dall'Offerta;
- e) le Obbligazioni potranno essere riservate ad una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud, ecc.) così come di volta in volta individuata ed indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di escludere, in tutto o in parte, le condizioni di cui al precedente punto a) originariamente previste dalle Condizioni Definitive, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le eventuali condizioni cui l'intera Singola Offerta potrà essere subordinata – quale, a titolo esemplificativo, il raggiungimento di un ammontare minimo di Titoli collocati – saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

3.1.2 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare nominale massimo (l'**Ammontare Nominale Massimo**) di ciascuna Singola Offerta di Titoli ai sensi del Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente) si riserva la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere le Obbligazioni, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettere alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito *web* (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

3.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso.

Il periodo di offerta di ciascuna Singola Offerta (il **Periodo di Offerta**) è indicato nelle Condizioni Definitive, salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico, prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di proroga del Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e

negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di revocare la Singola Offerta – che dovrà ritenersi in tal caso annullata – da esercitare qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit, del Responsabile del Collocamento o del Collocatore, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza dell'Offerta. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di revocare l'Offerta), mediante avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

La sottoscrizione potrà avvenire tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso i Collocatori ed i promotori finanziari/consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede²⁵ ovvero tramite *internet*, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, *internet*) ovvero della raccolta delle adesioni fuori sede (**offerta fuori sede**). L'eventuale collocamento fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, viene indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il Codice del Consumo), l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive e/o nella scheda di adesione e/o sul sito *internet* nell'area riservata all'operazione di collocamento e/o negli ulteriori luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere che, salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-*bis* del Testo Unico della Finanza, le sottoscrizioni siano irrevocabili ovvero prevedere ulteriori casi di revocabilità delle stesse, indicandone le condizioni e modalità di esercizio.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli Obbligazionisti che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione del supplemento potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione al Collocatore o al promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede²⁶ che ha ricevuto l'adesione, secondo le modalità indicate nel contesto della scheda di adesione e/o del supplemento medesimo.

3.1.4 Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione

Durante il Periodo di Offerta, le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi (il **Lotto Minimo**) indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta.

L'eventuale limite massimo (il **Lotto Massimo**) verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

²⁵ A partire dall'istituzione ed avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, ogni riferimento al "promotore finanziario" dovrà intendersi sostituito da "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede".

²⁶ A partire dall'istituzione ed avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, ogni riferimento al "promotore finanziario" dovrà intendersi sostituito da "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede".

L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo previsto per ogni Singola Offerta.

3.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data, o alle date, di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, ferme restando eventuali spese addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere la facoltà di indicare, durante il Periodo di Offerta, anche in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e/o negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

3.1.6 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

L'Emittente, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento (se diverso dall'Emittente), o il Responsabile del Collocamento renderà pubblici i risultati di ogni Singola Offerta, entro dieci Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da pubblicare secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

3.1.7 Diritto di prelazione

Non sono previsti eventuali diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni.

3.2 Piano di ripartizione ed assegnazione

3.2.1 Categorie di potenziali investitori

Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 3.1.1, le Obbligazioni saranno offerte e collocate interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.

La Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato nel presente Capitolo.

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

3.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate

Non sono previsti criteri di riparto. Si applica quanto di seguito indicato.

Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta (comprensivo dell'eventuale importo, indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive). Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero

l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Alle Obbligazioni prenotate (i) l'ultimo giorno dell'Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo ed eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato l'eventuale importo residuo specificato nelle Condizioni Definitive. Ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni verranno assegnate con criterio cronologico fino ad esaurimento delle medesime. Nel caso in cui le Condizioni Definitive non specifichino alcun importo residuo saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3.3 Fissazione del prezzo

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono emesse (**Prezzo di Emissione**) potrà essere inferiore, superiore o uguale al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni e sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni *Zero Coupon* il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale.

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono offerte (**Prezzo di Sottoscrizione**) è pari al Prezzo di Emissione nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Laddove, nell'ambito della Singola Offerta, siano previste – anche a seguito di proroga del collocamento – una o più Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il Prezzo di Sottoscrizione applicabile a tali date includerà il rateo di interessi maturati e non corrisposti nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento rilevante e sarà indicato, a seconda dei casi, nelle Condizioni Definitive o in un successivo avviso.

In caso di offerta di una nuova *tranche* di Obbligazioni, il Prezzo di Sottoscrizione potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è la risultante del valore (i) di una componente obbligazionaria e ove previsti, (ii) di una componente derivativa, (iii) delle commissioni e/o altri costi a carico degli investitori (ad esempio commissioni di mandato, commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento/distribuzione delle Obbligazioni e/o alle attività di direzione relative al collocamento e/o altri costi, quali, a titolo esemplificativo, gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta) e (iv) degli interessi maturati e non corrisposti nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento rilevante.

Ove previste, le commissioni che l'Emittente applica per l'attività di collocamento/distribuzione delle Obbligazioni ovvero riconosce, a titolo di compenso per le attività svolte, ai soggetti terzi incaricati del collocamento, saranno espresse quale valore o percentuale puntuale, quale *range* o quale valore massimo indicato nelle Condizioni Definitive.

Le commissioni di mandato costituiscono la remunerazione per l'attività di strutturazione effettuata per l'Emittente e/o per i Collocatori, nelle offerte pubbliche dei prodotti di investimento e nei collocamenti di strumenti finanziari. Le attività di strutturazione consistono nella definizione delle specifiche finanziarie dei Titoli sulla base delle condizioni di mercato del momento; in tali attività possono, inoltre, essere comprese l'assistenza per la predisposizione da parte dell'Emittente stesso della documentazione necessaria, la determinazione del prezzo delle Obbligazioni, lo svolgimento dell'attività di Agente per il Calcolo e l'effettuazione delle attività necessarie per consentire la negoziazione/quotazione dello strumento finanziario secondo quanto previsto nella documentazione di offerta.

Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta consentono di mantenere ferme le caratteristiche finanziarie delle Obbligazioni offerte anche in presenza di volatilità dei tassi di riferimento che dovessero intervenire durante il periodo di collocamento.

Eventuali variazioni delle commissioni di collocamento/distribuzione saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.

Il controvalore delle Obbligazioni sarà addebitato agli investitori alla Data di Regolamento e sarà pari al valore nominale delle Obbligazioni stesse moltiplicato per il Prezzo di Sottoscrizione (da intendersi espresso in termini percentuali), senza ulteriore addebito di importo alcuno per spese, ferme restando le spese che potranno essere addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente (*inter alia*, società di gestione accentrata, intermediari) per i servizi resi nello svolgimento della loro normale attività nelle relazioni con la propria clientela (quali, a titolo esemplificativo, l'apertura e/o tenuta di un deposito titoli).

Il valore della componente obbligazionaria di ciascuna Obbligazione sarà di volta determinato tenendo in considerazione la curva dei tassi *swap* ed il merito di credito dell'Emittente. Tale merito di credito è determinato considerando, per tutta la durata dell'Obbligazione, uno *spread* calcolato tenendo conto della quotazione sul mercato secondario, rilevato sugli *information providers* Bloomberg e/o Reuters, di titoli "benchmark" dell'Emittente individuati secondo criteri ricollegabili alla maggiore liquidità (con riferimento all'importo di emissione e al volume degli scambi) con caratteristiche finanziarie analoghe alle Obbligazioni. La definizione di tale *spread* avviene senza tener conto delle commissioni di collocamento/distribuzione, delle commissioni di mandato, degli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni d'offerta e delle eventuali altre componenti specificate nelle Condizioni Definitive.

Il valore della componente derivativa implicita potrà essere determinato utilizzando un modello di calcolo basato sulla formula di Black & Scholes e nei casi più complessi tramite altri modelli matematici, come ad esempio i modelli a volatilità stocastica.

Le commissioni, gli oneri ed i costi di cui al presente Capitolo 3, Paragrafo 3.3 del Prospetto di Base sono determinate nel contesto degli accordi di cui alla Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.4.3 del Prospetto di Base.

Per informazioni sul Prezzo di Emissione applicabile alle Obbligazioni, si rinvia anche alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.8.

3.4 Collocamento e sottoscrizione

3.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori

Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia e sarà effettuata per il tramite dei Collocatori indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive della Singola Offerta indicheranno il soggetto incaricato del coordinamento e della direzione delle attività di collocamento (il **Responsabile del Collocamento**).

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

3.4.2 Altri soggetti rilevanti

L'Agente per il Calcolo, ove previsto, è il soggetto di volta in volta specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione alla Singola Offerta.

3.4.3 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, saranno contenute nelle Condizioni Definitive.

3-BIS CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT

3.1-bis Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

3.1.1- bis Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Le Condizioni Definitive di ciascuna offerta effettuata, ai sensi del Prospetto di Base, mediante distribuzione sul MOT (l'**Offerta**) potranno prevedere che le proposte di acquisto delle Obbligazioni siano subordinate ad una o entrambe le condizioni di seguito indicate:

- (i) le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da soggetti che ad una data determinata risultino titolari di strumenti finanziari individuati nelle Condizioni Definitive;
- (ii) gli Investitori Qualificati potranno essere esclusi dall'Offerta.

Le eventuali condizioni cui l'intera Singola Offerta potrà essere subordinata – quale, a titolo esemplificativo, il raggiungimento di un ammontare minimo di proposte di acquisto dei Titoli – saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

3.1.2-bis Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare nominale massimo (l'**Ammontare Nominale Massimo**) di ciascuna Singola Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente) si riserva la facoltà, durante il periodo in cui è possibile effettuare le proposte di acquisto delle Obbligazioni (il **Periodo di Offerta**), di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

3.1.3-bis Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso.

Il Periodo di Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive, salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico, prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di proroga del Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di revocare la Singola Offerta – che dovrà ritenersi in tal caso annullata – da esercitare qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit, del Responsabile del Collocamento o del Collocatore, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza dell'Offerta. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio

all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di revocare l'Offerta), mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di intermediari autorizzati²⁷ (gli **Intermediari Autorizzati**) che immettano l'ordine direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul MOT – per il tramite degli operatori partecipanti al MOT. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul MOT – per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata all'emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o – qualora non sia abilitato ad operare sul MOT – per il tramite di un operatore partecipante al MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante distribuzione sul MOT di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta, il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza gli Intermediari Autorizzati che agiscano in qualità di Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza ovvero della raccolta delle adesioni fuori sede. L'eventuale collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza viene indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il Codice del Consumo), l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive e/o nella scheda di adesione e/o sul sito internet nell'area riservata all'operazione di collocamento e/o negli ulteriori luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

²⁷ Imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, società di intermediazione mobiliare o altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico della Finanza.

Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Non sono ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta (come eventualmente prorogato o chiuso anticipatamente).

Salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-*bis* del Testo Unico della Finanza, le proposte di acquisto sono irrevocabili.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 e 113, comma 2 del Testo Unico della Finanza, gli Obbligazionisti che abbiano aderito all'Offerta effettuata mediante distribuzione sul MOT prima della pubblicazione del supplemento potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente, ad esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa (l'**Operatore Incaricato**) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo e/o delle Condizioni Definitive.

3.1.4-*bis* Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione

Durante il Periodo di Offerta, le proposte di acquisto potranno essere effettuate per importi minimi (il **Lotto Minimo**) indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta.

L'eventuale limite massimo (il **Lotto Massimo**) verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

3.1.5-*bis* Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso l'Intermediario Incaricato attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, ferme restando eventuali spese addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dagli Intermediari Autorizzati, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

3.1.6-*bis* Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione del termine entro il quale risultati dell'Offerta verranno resi pubblici. Tali risultati saranno resi noti con apposito comunicato che sarà diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché pubblicato secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive.

3.1.7-*bis* Diritto di prelazione

Non sono previsti eventuali diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni.

3.2-*bis* Piano di ripartizione ed assegnazione

3.2.1-*bis* Categorie di potenziali investitori

Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 3.1.1-*bis*, le Obbligazioni saranno offerte interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). Le

Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari Autorizzati dovessero riscontrare che l'adesione all'Offerta effettuata mediante distribuzione sul MOT da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle previsioni sopra indicate, gli stessi adotteranno gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione all'Operatore Incaricato.

3.2.2–bis Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate

Non sono previsti criteri di riparto. Si applica quanto di seguito indicato.

Tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione. .

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3.3–bis Fissazione del prezzo

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono emesse (**Prezzo di Emissione**) potrà essere inferiore, superiore o uguale al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni e sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni *Zero Coupon* il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale.

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono offerte (**Prezzo di Sottoscrizione**) è pari al Prezzo di Emissione nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

In caso di offerta di una nuova *tranche* di Obbligazioni, il Prezzo di Sottoscrizione potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è la risultante del valore (i) della componente obbligazionaria e ove previsti, (ii) della componente derivativa, (iii) delle commissioni e/o altri costi a carico degli investitori (ad esempio commissioni di mandato, commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento/distribuzione delle Obbligazioni e/o alle attività di direzione relative al collocamento e/o altri costi, quali, a titolo esemplificativo, gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta) e (iv) degli interessi maturati e non corrisposti nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento rilevante.

Ove previste, le commissioni che l'Emittente applica per l'attività di collocamento/distribuzione delle Obbligazioni ovvero riconosce, a titolo di compenso per le attività svolte, ai soggetti terzi incaricati del collocamento, saranno espresse quale valore o percentuale puntuale, quale *range* o quale valore massimo indicato nelle Condizioni Definitive.

Le commissioni di mandato costituiscono la remunerazione per l'attività di strutturazione effettuata per l'Emittente e/o per i Collocatori, nelle offerte pubbliche dei prodotti di investimento e nei collocamenti di strumenti finanziari. Le attività di strutturazione consistono nella definizione delle specifiche finanziarie dei Titoli sulla base delle condizioni di mercato del momento; in tali attività possono, inoltre, essere comprese l'assistenza per la predisposizione da parte dell'Emittente stesso della documentazione necessaria, la determinazione del prezzo delle Obbligazioni, lo svolgimento dell'attività di Agente per il Calcolo e l'effettuazione delle attività necessarie per consentire la negoziazione/quotazione dello strumento finanziario secondo quanto previsto nella documentazione di offerta.

Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta consentono di mantenere ferme le caratteristiche finanziarie delle Obbligazioni offerte anche in presenza di volatilità dei tassi di riferimento che dovessero intervenire durante il periodo di collocamento.

Eventuali variazioni delle commissioni di collocamento/distribuzione saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.

Il controvalore delle Obbligazioni sarà addebitato agli investitori alla Data di Regolamento e sarà pari al valore nominale delle Obbligazioni stesse moltiplicato per il Prezzo di Sottoscrizione (da intendersi espresso in termini percentuali), senza ulteriore addebito di importo alcuno per spese, ferme restando le spese che potranno essere addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente (*inter alia*, società di gestione accentrata, intermediari) nello svolgimento della loro normale attività nelle relazioni con la propria clientela (quali, a titolo esemplificativo, l'apertura e/o tenuta di un deposito titoli).

Il valore della componente obbligazionaria di ciascuna Obbligazione sarà di volta determinato tenendo in considerazione la curva dei tassi *swap* ed il merito di credito dell'Emittente. Tale merito di credito è determinato considerando, per tutta la durata dell'Obbligazione, uno *spread* calcolato tenendo conto della quotazione sul mercato secondario, rilevato sugli *information providers* Bloomberg e/o Reuters, di titoli "benchmark" dell'Emittente individuati secondo criteri ricollegabili alla maggiore liquidità (con riferimento all'importo di emissione e al volume degli scambi) con caratteristiche finanziarie analoghe alle Obbligazioni. La definizione di tale *spread* avviene senza tener conto delle commissioni di collocamento/distribuzione, delle commissioni di mandato, degli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni d'offerta e delle eventuali altre componenti specificate nelle Condizioni Definitive.

Il valore della componente derivativa implicita potrà essere determinato utilizzando un modello di calcolo basato sulla formula di Black & Scholes e nei casi più complessi tramite altri modelli matematici, come ad esempio i modelli a volatilità stocastica.

Per informazioni sul Prezzo di Emissione applicabile alle Obbligazioni, si rinvia anche alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.8.

3.4-bis Collocamento e sottoscrizione

3.4.1-bis Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori

Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia attraverso il MOT; l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite degli Intermediari Autorizzati che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT – trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

Le Condizioni Definitive della Singola Offerta indicheranno il soggetto incaricato del coordinamento e della direzione delle attività di collocamento (il **Responsabile del Collocamento**) e gli eventuali Collocatori.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere dei Collocatori o di incaricare del collocamento ulteriori Intermediari Autorizzati, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

3.4.2-bis Altri soggetti rilevanti

L'Agente per il Calcolo, ove previsto, è il soggetto di volta in volta specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione alla Singola Offerta.

3.4.3-bis Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, saranno contenute nelle Condizioni Definitive.

4. AMMISSIONE E MODALITÀ DI QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE

4.1 Mercati regolamentati o equivalenti presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla negoziazione

Borsa Italiana S.p.A., con il provvedimento n. LOL-002885 del 1° aprile 2016, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), degli strumenti finanziari emessi nell'ambito del Programma.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione dei Titoli" se:

- (i) ha richiesto o intende richiedere (o far richiedere) l'ammissione alla quotazione ufficiale sul mercato MOT; la quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT, ove applicabile, è subordinata inoltre al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.; e/o
- (ii) intende richiedere (o far richiedere) l'ammissione alla quotazione su un diverso mercato regolamentato, precisato nelle Condizioni Definitive medesime; e/o
- (iii) i Titoli potranno essere negoziati in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (ad esempio sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) ovvero in altre strutture di negoziazione (ad esempio sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti), in ogni caso subordinatamente al provvedimento di ammissione eventualmente applicabile; e/o
- (iv) intende chiedere l'ammissione alla quotazione sul MOT, contestualmente allo svolgimento dell'offerta delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; e/o
- (v) ha già presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Ove le pertinenti Condizioni Definitive non prevedano la quotazione/negoziazione di cui ai summenzionati punti, l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di chiedere (o far richiedere) in un secondo momento la quotazione/negoziazione dei Titoli secondo una delle possibilità indicate nei punti precedenti.

L'Emittente si riserva la facoltà di utilizzare il presente Prospetto di Base per chiedere l'ammissione a quotazione di obbligazioni già emesse.

4.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o ammettere alla negoziazione

I mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o ammettere alla negoziazione sono: il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana S.p.A. e il mercato della Borsa del Lussemburgo (Bourse de Luxembourg).

4.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Con riferimento a ciascuna Quotazione/Negoziazione, nelle Condizioni Definitive sarà indicato, ove applicabile, il soggetto intermediario operante sul mercato MOT o su altro mercato regolamentato o sistema di negoziazione.

Non sarà assunto alcun impegno al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente o di intermediari incaricati dall'Emittente.

Si precisa che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive e ferme restando le limitazioni all'attività di riacquisto più avanti descritte per le Obbligazioni Subordinate

- nel periodo che precede la quotazione sul mercato regolamentato o le negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione, UniCredit Bank AG Succursale di Milano, ovvero altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà fornire prezzi in "denaro" dello

strumento finanziario secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti (salvo eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a vantaggio dell'Obbligazionista) con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della curva dei tassi swap più prossima alla vita residua del titolo, del merito di credito (eventualmente subordinato), dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa - ove presente - e tenuto altresì conto di uno spread denaro-lettera che verrà quantificato nelle Condizioni Definitive;

- nel caso in cui non sia prevista la quotazione/negoziazione, UniCredit Bank AG Succursale di Milano, ovvero altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà fornire prezzi in "denaro" dello strumento finanziario secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti (salvo eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a vantaggio dell'Obbligazionista) con quelli che hanno condotto al *pricing* del prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della curva dei tassi *swap* più prossima alla vita residua del titolo, del merito di credito (eventualmente subordinato), dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa, ove presente.

Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate, sono fatte salve, *inter alia*, le limitazioni e le autorizzazioni eventualmente applicabili per l'attività sul mercato secondario ai sensi delle normative comunitarie e nazionali *pro tempore* vigenti.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

5.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione

Il Prospetto di Base non contiene informazioni sottoposte a revisione.

5.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Il Prospetto di Base non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

5.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi, fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* di cui al successivo Paragrafo 5.5.

Le informazioni relative ai livelli di *rating* assegnati all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da tali agenzie di *rating*, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

5.5 Rating

Fitch Ratings (Fitch)

In data 24 marzo 2016 l'agenzia di *rating* Fitch Ratings ha confermato i *rating* di UniCredit S.p.A. 'BBB+' a lungo termine, 'F2' a breve termine, il *rating* individuale a 'bbb+' ed i *rating* sulle emissioni. L'*outlook* è stato rivisto a negativo da stabile.

Il testo completo del comunicato stampa di Fitch Ratings è disponibile sul sito *web* dell'agenzia di *rating* www.fitchratings.com.

Moody's Investor Service (Moody's)

In data 22 giugno 2015 l'agenzia di *rating* Moody's ha rivisto al rialzo i *rating* di UniCredit di lungo termine sul debito *Senior Unsecured* e sui depositi a 'Baa1' e confermato quelli a breve termine 'Prime-2'. Queste azioni avvengono alla luce della nuova metodologia globale di *rating* delle banche e delle ridotte aspettative circa le probabilità di supporto sistemico.

Il testo completo del comunicato stampa di Moody's è disponibile sul sito *web* dell'agenzia di *rating* www.moody.com.

Standard & Poor's (S&P's)

In data 2 dicembre 2015 l'Agenzia di *rating* Standard & Poor's ("S&P's") ha confermato i *rating* di UniCredit S.p.A. a 'BBB-' a lungo termine e ad 'A3' a breve termine; l'*outlook* rimane stabile.

Ciò si basa sulla revisione di S&P's relativamente al supporto governativo e alla *Additional Loss-Absorbing Capacity* ("ALAC"), dovuta alla prevista completa implementazione della Direttiva Europea in materia di Risanamento e Risoluzione delle crisi bancarie ("BRRD") a partire dal 1 gennaio 2016.

Il testo integrale del comunicato stampa di S&P's è disponibile sul sito *web* dell'agenzia di *rating* www.standardandpoors.com.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei *rating* attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito.

AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE**	OUTLOOK	DEBITO SUBORDINATO TIER II	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
Fitch Ratings*	F2 ⁽¹⁾	BBB+ ⁽²⁾	negative ^(a)	BBB ⁽³⁾	24 marzo 2016
Moody's Investor Service*	P-2 ⁽⁴⁾	Baa1 ⁽⁵⁾	stable ^(b)	Ba1 ⁽⁶⁾	22 giugno 2015
Standard & Poor's*	A-3 ⁽⁷⁾	BBB- ⁽⁸⁾	stable ^(c)	BB ⁽⁹⁾	2 dicembre 2015

* Agenzia stabilita nel territorio dell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di *rating* (così come successivamente modificato o integrato).

** Debito non subordinato e non garantito.

Fitch Ratings

⁽¹⁾ F2: Buona capacità di riuscire ad assolvere tempestivamente agli impegni finanziari. (Fonte: Fitch)

⁽²⁾⁽³⁾ BBB: Buona qualità del credito. I *rating* "BBB" indicano basse aspettative di *default*. La capacità di far fronte agli impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di business avverse hanno maggiori probabilità di influire negativamente.

Il segno "+" o "-" può essere aggiunto ad un *rating* per denotare la posizione specifica nell'ambito delle principali categorie di *rating*. Tali suffissi non vengono aggiunti alla categoria "AAA" di *rating* a lungo termine IDR (*Issuer Default Rating*), o alle categorie di *rating* a lungo termine IDR inferiore a "B". (Fonte: Fitch)

^(a) *Outlook* negativo: l'*outlook* indica la probabile direzione che il *rating* assegnato può prendere in un periodo di uno-due anni. Esso riflette tendenze finanziarie o di altro tipo che non hanno ancora raggiunto un livello tale da determinare una variazione del *rating*, ma che possono farlo se dovessero persistere. Gli *outlook* del *rating* positivi o negativi non implicano che un cambiamento del *rating* sia inevitabile e, allo stesso modo, il *rating* stabile può essere alzato o abbassato senza una preventiva revisione dell'*outlook*, qualora le circostanze giustificino tale azione.

A volte, dove la tendenza principale presenta forti elementi di conflitto positivi e negativi, l'*outlook* del *rating* può essere descritto come in evoluzione. (Fonte: Fitch)

Moody's Investor Service

- (4) P-2: Gli emittenti (o le istituzioni di sostegno) con *rating* “Prime-2” hanno una notevole capacità di rimborsare obbligazioni finanziarie a breve termine. (Fonte: Moody’s)
- (5) Baa: i titoli obbligazionari con *rating* Baa sono considerati appartenenti al livello intermedio della scala e soggetti ad un rischio di credito moderato e come tali possono avere talune caratteristiche speculative.
- (6) Ba: Si ritiene che i titoli obbligazionari con *rating* Ba presentino elementi speculativi e siano soggetti a un rischio di credito considerevole.

Ad ogni categoria di *rating* compresa tra Aa e Caa Moody’s aggiunge i numeri 1, 2 e 3. L’aggiunta del numero 1 indica che l’obbligazione si colloca all’estremo superiore di quella categoria; il numero 2 segnala che l’obbligazione si trova nella fascia intermedia, mentre l’aggiunta del numero 3 ne indica il posizionamento sull’estremità inferiore della categoria in questione (Baa1/Ba1 rappresentano la qualità migliore nelle rispettive categorie, Baa2/Ba2 quella intermedia nelle rispettive categorie, Baa3/Ba3 la peggiore nelle rispettive categorie). (Fonte: Moody’s)

- (b) *Outlook*: rappresenta un parere sulla probabile direzione che il *rating* assegnato prenderà nel medio periodo. Un’assegnazione di *Rating Stable* indica una bassa probabilità che il rating possa cambiare nel medio periodo. (Fonte: Moody’s)

Standard & Poor's

- (7) A-3: Adeguata capacità di adempiere ai propri obblighi finanziari. Tuttavia avverse condizioni economiche o mutate circostanze possono più probabilmente portare ad un indebolimento della capacità del debitore di far fronte ai propri impegni finanziari. (Fonte: Standard & Poor’s)
- (8) BBB: Adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari ma più soggetta a condizioni economiche avverse.
- (9) BB: debito prevalentemente speculativo con minore vulnerabilità al rischio di inadempimento rispetto agli altri livelli di *rating* di categoria speculativa. Può presentare caratteristiche di qualità e protezione creditizia, che possono essere tuttavia più che controbilanciate da significative incertezze ed esposizione ad avverse condizioni di mercato.

Le categorie di *rating* da ‘AA’ a ‘CCC’ possono essere modificate con l’aggiunta di un segno “più” (+) o “meno” (-) per indicare la posizione specifica all’interno delle principali categorie di *rating* (BBB+/BB+ rappresentano la qualità migliore nelle rispettive categorie, BBB-/BB- la peggiore). (Fonte: Standard & Poor’s)

- (c) *Outlook stabile*: l’outlook rappresenta una valutazione sulla direzione che un rating a lungo termine potrà prendere nel medio periodo (in genere da sei mesi a due anni). Un outlook stabile indica una bassa probabilità di variazione del rating. (Fonte: Standard & Poor’s)

Le note descrittive dei significati dei *rating* sopra riportate costituiscono una traduzione in italiano, effettuata dall’Emittente, delle definizioni pubblicate in lingua inglese dalle rispettive agenzie di *rating*.

Le agenzie di *rating* Moody’s, S&P’s e Fitch sono stabilite nel territorio dell’Unione Europea e sono registrate a norma del Regolamento (CE) n. 1060/2009 (così come successivamente modificato e integrato) relativo alle agenzie di *rating* del credito.

In occasione di ogni Singola Offerta nella Nota di Sintesi allegata alle Condizioni Definitive verrà indicato il *rating* riportato nel Prospetto di Base come di volta in volta supplementato. In caso di *downgrade* del *rating*, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 94, comma 7 del TUF, in presenza di prestiti obbligazionari in corso di collocamento l’Emittente provvederà a redigere un apposito avviso agli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sarà riportato l’eventuale *rating* attribuito alle singole emissioni.

Non è stata richiesta l'attribuzione di un *rating* al Programma. L'Emittente ha altre obbligazioni valutate da diverse agenzie di *rating* internazionali. Nei casi in cui l'Emittente abbia obbligazioni alle quali siano stati attribuiti *rating*, tali *rating* non saranno necessariamente gli stessi che verrebbero assegnati alle Obbligazioni. Un *rating* di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i Titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.

5.6 Documenti a disposizione del pubblico

Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione con il relativo Supplemento, unitamente alle Condizioni Definitive e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione, sono consultabili sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu. Una copia cartacea della suddetta documentazione verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta presso la Sede Sociale o la Direzione Generale dell'Emittente, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni circa i documenti a disposizione del pubblico ed i documenti inclusi mediante riferimento, si vedano i Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione (come supplementato).

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione e nel Prospetto di Base al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività del Gruppo UniCredit.

SEZIONE VII – GLOSSARIO

Agente per il Calcolo	Il soggetto di volta in volta specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle Obbligazioni.
Ammontare Nominale Massimo della <i>tranche</i>	L'importo nominale di ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive.
Ammontare Nominale Massimo della serie o Ammontare Nominale complessivo	Con riferimento ad una singola <i>tranche</i> di Offerta, è l'importo nominale offerto, indicato nelle Condizioni Definitive. In caso di successive <i>tranche</i> di Offerta, rappresenta la somma (indicata nelle Condizioni Definitive) tra l'importo collocato delle <i>tranche</i> precedenti e l'ammontare nominale offerto dell'ultima <i>tranche</i> . In caso di sola Quotazione di un Prestito Obbligazionario, rappresenta l'importo nominale emesso ed in circolazione dello stesso, indicato nelle Condizioni Definitive.
Autorità Competente	La Banca d'Italia, ogni eventuale autorità che sostituisce o succede la Banca d'Italia (ivi inclusa la Banca Centrale Europea), o ogni altra autorità competente in materia di vigilanza prudenziale o di controllo sull'Emittente.
Base di Calcolo	Indica, con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo come specificata nelle Condizioni Definitive.
Cap o Tasso Massimo	Il tasso, ove previsto indicato nelle Condizioni Definitive, al di sopra del quale il valore della cedola a tasso variabile o legata alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo cui è applicabile non può salire.
Collocatori	Le banche e gli intermediari finanziari, specificati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni, o i soggetti che operano per conto di questi ultimi.
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono trasmesse alla CONSOB dall'Emittente o dai suoi agenti, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile e messe a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente nonché negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controparte del Contratto di Copertura	I soggetti con i quali l'Emittente stipula accordi per coprire i rischi di mercato associati ai propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni che possono essere anche società appartenenti al Gruppo UniCredit.
Convenzione di Calcolo	Indica ciascuna delle convenzioni relative al calcolo che saranno specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle indicate di seguito: <i>Following Business Day Convention</i> , indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data. <i>Modified Following Business Day Convention</i> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. <i>Preceding Business Day Convention</i> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data.

	<p>La Convenzione di Calcolo può essere Adjusted ovvero Unadjusted.</p> <p><i>Adjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di tempo usato per calcolare gli interessi.</p> <p><i>Unadjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di tempo usato per calcolare gli interessi.</p>
Data di Emissione	La data di emissione delle Obbligazioni, come specificata nelle Condizioni Definitive.
Data di Godimento	La data a partire dalla quale le Obbligazioni di volta in volta emesse ai sensi del Programma maturano il diritto al pagamento degli interessi nonché all'esercizio dei diritti, ad esse collegati, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento degli Interessi	Ciascuna data di pagamento delle cedole, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Data di Regolamento	Ciascuna data, stabilita nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime.
Data di Rimborso	Ciascuna data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso di tutto o di parte del capitale.
Data di Rimborso Anticipato	Ciascuna data, indicata nelle Condizioni Definitive o resa nota secondo le modalità ivi indicate, ivi incluso l'avviso da pubblicarsi sul sito <i>web</i> dell'Emittente, in cui è previsto il Rimborso Anticipato del prestito obbligazionario.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso del capitale (o dell'ultima quota in caso di ammortamento) ed a partire dalla quale le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi.
Decreti BRRD	Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 che recepiscono nel nostro ordinamento la Direttiva BRRD, come di volta in volta modificati.
Direttiva BRRD	La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. <i>Banking Resolution and Recovery Directive</i>), come di volta in volta modificata.
Direttiva Prospetti o Direttiva	La Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata.
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato da ogni successivo supplemento.
Emittente o UniCredit o Banca	“UniCredit, società per azioni” e in forma abbreviata “UniCredit S.p.A.”, con Sede Sociale in Roma, via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A.
Fattore di Partecipazione	La percentuale (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento o al Parametro di Indicizzazione ai fini del calcolo delle cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ed indicata nelle Condizioni Definitive.
Floor o Tasso Minimo	Il tasso, ove previsto indicato nelle Condizioni Definitive, al di sotto del quale il valore della cedola a tasso variabile o legata alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo cui è applicabile non può scendere. Ove le Obbligazioni non prevedano un <i>Floor</i> , il tasso di interesse minimo è comunque da ritenersi pari a zero, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento e dall'eventuale Margine indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.
Giorno Lavorativo	Indica qualsiasi giorno di calendario che soddisfi i requisiti di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive.
Gruppo UniCredit	Indica il gruppo facente capo all'Emittente.

Investitori Qualificati	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico della Finanza, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
Lotto Massimo	Il limite massimo alla sottoscrizione delle Obbligazioni indicato, ove previsto, nelle Condizioni Definitive.
Lotto Minimo	Il limite minimo alla sottoscrizione delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive.
Margine	Valore espresso in termini percentuali ed indicato nelle Condizioni Definitive (se diverso da zero) con riferimento al calcolo delle cedole a tasso variabile o legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Per le Obbligazioni Subordinate, ove previsto, il Margine sarà positivo e costante.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo paragrafo e all'Allegato IV della Direttiva Prospetti, nonché all'Allegato XXII del Regolamento (CE) 809/2004, come modificati.
Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.
Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario	Le obbligazioni che saranno di volta in volta offerte e/o quotate dall'Emittente ai sensi del Programma.
Obbligazioni Senior	Obbligazioni non sottoposte a condizione, non assistite da garanzia e non subordinate ad altre passività dell'Emittente (fatta eccezione per le passività garantite o privilegiate). Tuttavia, sia nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" sia nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà parimenti ordinato rispetto a tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma secondo la gerarchia prevista dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.
Obbligazioni Subordinate o Obbligazioni Subordinate Tier II	<p>Obbligazioni che costituiscono strumenti subordinati di classe 2 dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", tutti come di volta in volta modificati.</p> <p>Nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il bail-in). Inoltre, nel caso di applicazione del bail-in, le Obbligazioni Subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.</p> <p>In caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, il debito costituito dalle Obbligazioni Subordinate sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente.</p>
Obbligazionista	Il portatore delle Obbligazioni.
Parametro di Indicizzazione	Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo è la variazione percentuale annuale del Parametro di Riferimento, come specificata nelle Condizioni Definitive.
Parametro di Riferimento	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto è il parametro, specificato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le cedole a tasso variabile. Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo è l'indice, specificato nelle Condizioni Definitive, che misura l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflativa, alla cui variazione percentuale annuale sono indicizzate le cedole.

Periodo di Offerta	Il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Emissione	Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Rimborso	Il prezzo del rimborso delle Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Sottoscrizione	Il prezzo a cui le Obbligazioni sono offerte.
Programma	Il Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione <i>Tier II</i> , rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati: Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> ; Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto; Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> ; Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> ; Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di <i>cap e/o floor</i> .
Prospetto di Base	Il presente prospetto di base redatto in conformità agli articoli 24, 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento (CE) 809/2004, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento Emittenti, così come successivamente modificato ed integrato. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
Regolamento (CE) 809/2004	Il Regolamento (CE) N. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, così come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ed ogni successiva modifica ed integrazione.
Responsabile del Collocamento	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
Singola Offerta o Offerta	L'offerta di sottoscrizione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Singola Quotazione o Quotazione	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Soggetti Beneficiari	Enti, istituzioni ed organizzazioni che perseguono finalità sociali ed umanitarie operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione e dell'ambiente.
Termini e Condizioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base.
Termini e Condizioni dei Titoli	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione.
Testo Unico della Finanza	Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ed ogni successiva modifica.
Testo Unico Bancario	Il Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ed ogni successiva modifica.
Valore Nominale	Il valore nominale delle Obbligazioni.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base (ivi inclusi i presenti riferimenti nel Glossario) devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, tutte le definizioni e i termini al singolare comprenderanno anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

APPENDICE I: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello delle Condizioni Definitive da utilizzarsi con riferimento a ciascuna Singola Offerta e/o Singola Quotazione di Obbligazioni ai sensi del Programma.

“[LOGO RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO]”



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
 Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A;
 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
 e partita IVA n. 00348170101; iscritta all’Albo delle Banche
 Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
 Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
 Capitale sociale euro [●] interamente versato
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CONDIZIONI DEFINITIVE

RELATIVE [ALL’OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE] DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “[INDICARE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]” SERIE [●] – ISIN [●] AI SENSI DEL “PROSPETTO DI BASE 2016-2017 RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI UNICREDIT S.P.A. CON POSSIBILITÀ DI SUBORDINAZIONE *TIER II*, RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO, DENOMINATI OBBLIGAZIONI *ZERO COUPON*, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON ANDAMENTO MISTO, OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI *CAP E/O FLOOR*, OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI *CAP E/O FLOOR*, OBBLIGAZIONI CON CEDOLE LEGATE ALLA VARIAZIONE DELL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO CON POSSIBILITÀ DI *CAP E/O FLOOR*” (IL **PROGRAMMA**), DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 11 APRILE 2016, A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 0031086/16 DEL 7 APRILE 2016 (IL **PROSPETTO DI BASE**).

LA NOTA DI SINTESI RELATIVA [ALL’OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE] È ALLEGATA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

LE CONDIZIONI DEFINITIVE SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA [●]

[L’investimento nelle Obbligazioni Subordinate *Tier II* comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l’investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (come supplementata) - paragrafo 1.3 “*Rischio connesso all’utilizzo del bail-in*”.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali, c’è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l’investitore è esposto al

rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (come supplementata) paragrafo 1.9 “*Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli*”.]

[Le Obbligazioni [offerte] [e] [quotate] sono caratterizzate da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti.]

[È necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l’investimento in tali Obbligazioni, in quanto titoli di particolare rischiosità, non è adatto alla generalità degli investitori. Prima di effettuare qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l’intermediario dovrà verificarne l’appropriatezza sulla base della conoscenza ed esperienza dell’investitore per la tipologia di investimento propria delle Obbligazioni oggetto del Programma. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l’intermediario dovrà altresì valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore avuto riguardo – in aggiunta alla valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza di cui sopra – anche alla sua situazione finanziaria ed agli obiettivi dell’investimento.]

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all’Offerta] [e] [alla Quotazione] delle obbligazioni di seguito descritte (le **Obbligazioni** o i **Titoli**). Esso è stato predisposto ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**) [*indicare eventuali altri supplementi*] (il **Documento di Registrazione**), nonché alla Nota di Sintesi specifica.

Le informazioni complete sull’Emittente e [sull’Offerta] [e] [[sulla] Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi specifica.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione con il relativo Supplemento, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi ad esse allegata, nonché i Termini e Condizioni di cui alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base, sono consultabili sul sito *web* dell’Emittente www.unicreditgroup.eu [e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del Collocamento e/o degli intermediari incaricati del collocamento]. L’Emittente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata. [*indicare altre modalità e luoghi di messa a disposizione*].

[Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-002885 del 1° aprile 2016, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione, presso il mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), degli strumenti finanziari [emessi nell’ambito del Programma].

[La quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. La quotazione ufficiale nonché la data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito *web* dell’Emittente www.unicreditgroup.eu [e del Responsabile del Collocamento] [*indicare eventuali altri siti web*]]. [La quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT è stata deliberata mediante il provvedimento n. [●] del [●] contenente il giudizio di conformità con il Programma.] [La data di inizio delle negoziazioni [è [●]] [sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa].]

L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Gli investitori che intendono investire nelle Obbligazioni dovranno prendere atto dei potenziali rischi correlati alle operazioni che li interessano e dovranno decidere di procedere con l'investimento solo dopo aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell'assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali e di altro genere, l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce delle loro particolari condizioni (inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi dell'investimento).

[Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni [di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, del Prospetto di Base [così come successivamente modificato e supplementato,] disponibili sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento,] [*altro*] costituiscono i Termini e Condizioni dei Titoli in oggetto.]

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e [all'offerta] [e] [alla quotazione]	<p>[Non Applicabile]</p> <p>[L'Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, in qualità di Collocatore [per il tramite di <i>[specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)]</i>] [e il Collocatore <i>[specificare]</i> [per il tramite di <i>[specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)]</i>], [si trova][si trovano] in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui [è][sono] [portatore][portatori] in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente/i al medesimo Gruppo Bancario, [che potrebbero] [che potrebbe] ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato).]</p> <p>[L'Emittente agisce quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [Global Coordinator] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][<i>altro</i>].]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [Global Coordinator] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][<i>altro</i>].]</p> <p>[Inoltre l'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge il ruolo di Agente di Calcolo.]</p> <p>[I Titoli potranno essere negoziati [in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit] [sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A.] [nonché sua parte correlata]][<i>altro</i>] [Infine,] il ruolo di [<i>market maker/price maker/soggetto intermediario operante sul mercato secondario</i>] nel suddetto [sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®][<i>altro</i>] sarà svolto da [UniCredit Bank AG, succursale di Milano][<i>altro</i>].]</p> <p>[<i>indicare eventuali ulteriori conflitti di interesse</i>]</p>
2. Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	<p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non sono oggetto di offerta.]</p> <p><i>[inserire ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi, specificando, nel caso cui il ricavato delle Obbligazioni o parte di esso venga devoluto a titolo di liberalità o concesso per finanziamenti a uno o più Soggetti Beneficiari, tale/i Soggetto/i Beneficiario/i e la/e relativa/e quota/e]</i></p>

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O QUOTARE - TERMINI E CONDIZIONI	
3. Tipologia degli strumenti finanziari [offerti] [e] [ammessi a quotazione]	<p>[Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto]</p>

	[Obbligazioni a Tasso Variabile [con [cap] [e] [floor]]] [Obbligazioni a Tasso Misto [con [cap] [e] [floor]]] [Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo [con [cap] [e] [floor]]]
4. Status delle Obbligazioni	[Senior][Subordinate Tier II]
5. Denominazione delle Obbligazioni	[•]
6. Codice ISIN	[•]
7. (i) Numero di serie (ii) Numero di tranche	[•] [•]
8. Numero delle Obbligazioni	[[fino a] •]
9. Valuta	[Euro] / [•]
10. Valore Nominale	[•]
11. Ammontare Nominale [Massimo] della tranche	[[fino a] •] [L'Emittente [e il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente] si [riserva][riservano] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [non appena tale elemento è determinato][, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul proprio sito web [www.unicreditgroup.eu.] [e [•]].]/[Non Applicabile]
12. Ammontare Nominale [Massimo] della serie	[[fino a] •]
13. Data di Emissione	[•]
14. Data di Godimento	[•]
15. (i) Data di Regolamento (ii) Ulteriori Date di Regolamento	[•] [•]/[Non Applicabile]/[In caso di proroga del Periodo di Offerta possono essere previste ulteriori Date di Regolamento secondo quanto previsto al successivo punto 34]
16. Prezzo di Emissione	[•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Valuta] [•] per Obbligazione).
17. Prezzo di Sottoscrizione	[•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Valuta] [•] per Obbligazione) [alla Data di Regolamento del [•]; [•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Valuta] [•] per Obbligazione) alla Data di Regolamento del [•]; ecc.] [Con riferimento ai Titoli aventi Data di Regolamento [gg/mm/aaaa], il Prezzo di Sottoscrizione include il rateo d'interessi lordi maturati e non già corrisposti calcolato per i giorni intercorrenti tra la Data di Godimento e la [nr] Data di Regolamento, il cui valore è pari a [•]% del Valore Nominale] [In caso di proroga del Periodo di Offerta che stabilisca ulteriori Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il relativo Prezzo di Sottoscrizione includerà il rateo d'interessi lordi maturati e non già corrisposti.]
18. Durata [Vita media]	[•] [, salvo il caso di Rimborso Anticipato] [[ove diversa dalla durata, nel caso di rimborso mediante ammortamento] [•] [, salvo il caso di Rimborso Anticipato]]
19. Data di Scadenza	[•] [, salvo il caso di Rimborso Anticipato]
20. Prezzo e modalità di Rimborso	[•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Valuta] [•] per Obbligazione) [, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza[, salvo il caso di Rimborso Anticipato]][con ammortamento [soltanto a partire almeno dal quinto anno e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR] [, salvo il caso di rimborso anticipato], secondo il piano di seguito indicato:

	Date di Rimborso	Valore di ciascuna quota capitale
	[●]	[●]
	[●]	[●]
	[●]	[●]
	[●]	[●]
	[●]	[●]
	[●]	[●]
]
	Qualora [una] [la] [Data di Rimborso] cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo [Following Business Day][Modified Following Business Day]	
21. Rimborso Anticipato		
(i) Rimborso Anticipato su iniziativa dell'Emittente		
(a) Rimborso Anticipato applicabile a tutte le tipologie di Obbligazioni	[Applicabile]/[Non Applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio. In particolare, il periodo di preavviso, deve prevedere almeno 4 giorni di borsa aperta precedenti la data di rimborso)	
(b) Rimborso Anticipato applicabile alle sole Obbligazioni Subordinate come conseguenza di una variazione nella classificazione regolamentare delle stesse (c.d. Regulatory Call)	[(Specificare nel caso di Obbligazioni Subordinate) Il Rimborso Anticipato potrà avvenire non prima dei cinque anni dalla Data di Emissione, previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 comma 1 del CRR.] [Applicabile]/[Non Applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato o le relative modalità di comunicazione (es. avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente), il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio.) [Il Rimborso Anticipato a seguito di una variazione nella classificazione regolamentare ai fini di vigilanza delle Obbligazioni Subordinate (c.d. Regulatory Call) potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Autorità Competente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi l'articolo 77, lettera b), e l'articolo 78 del CRR, (i) dopo il quinto anno dalla Data di Emissione, ovvero (ii) prima del quinto anno dalla Data di Emissione, ma successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente.]	
(c) Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite	[Applicabile]/[Non Applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato o le relative modalità di comunicazione (es. avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente), il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio.)	
(ii) Rimborso Anticipato su richiesta dell'Obbligazionista	[Applicabile]/[Non Applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio. In particolare, il periodo di preavviso, deve prevedere almeno 4 giorni di borsa aperta precedenti la data di rimborso)	
22. Giorno Lavorativo	[qualunque giorno in cui il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System è operativo] [altro]	
23. Sistema di Gestione Accentrata	[Monte Titoli]/[altro]	
24. Agente per il Calcolo	[●]/[Non Applicabile]	

25. Disposizioni relative agli interessi	
(i) Cedole a Tasso Fisso	[Applicabili][Non Applicabili]
(a) Periodicità cedole	[•]/[Non Applicabile]
(b) Tasso/i Cedolare/i e Date di Pagamento degli Interessi	[Non Applicabile] / [tasso fisso costante: [•]% lordo per anno, pagabile i giorni [•]] [tasso fisso crescente/decrescente/andamento misto: - [•]% lordo per anno, per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; - [•]% lordo per anno, per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; - [ecc.]] [Durante l'ammortamento del prestito obbligazionario le cedole sono calcolate sul Valore Nominale residuo]
(ii) Cedole a Tasso Variabile	[Applicabili][Non Applicabili]
(a) Tasso cedolare lordo	[(specificare formula)] [Durante l'ammortamento del prestito obbligazionario le cedole sono calcolate sul Valore Nominale residuo] / [Non Applicabile]
(b) Parametro di Riferimento (S)	[specificare il parametro ed indicare la fonte per le informazioni ad esso relative] / [Non Applicabile]
(c) [Data/e di rilevazione del Parametro di Riferimento]/[Mese/i di Riferimento]	[Il [•] ^o Giorno Lavorativo antecedente la data di decorrenza degli interessi]/[altro]/[ove applicabile, specificare il/i Mese/i di Riferimento] / [Non Applicabile]
(d) Fattore di Partecipazione (P)	[[•]% [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(e) Margine (M)	[[•]% per anno [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per anno per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(f) Floor	[[•]% per anno [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per anno per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(g) Cap	[[•]% per anno [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per anno per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(h) Periodicità cedole	[•]/ [Non Applicabile]
(i) Date di Pagamento degli Interessi	[•]/ [Non Applicabile]
(j) Informazioni inerenti gli eventi di turbativa o eventi straordinari	[Si applica la Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base per il rilevante Parametro di Riferimento]/[Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base per il rilevante Parametro di Riferimento, si applicano le disposizioni seguenti: [•]]/ [Non Applicabile]
(iii) Cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo	[Applicabili]/[Non Applicabili]
(a) Tasso cedolare lordo	[(specificare formula)] [Durante l'ammortamento del prestito obbligazionario le cedole sono calcolate sul Valore Nominale residuo] / [Non Applicabile]
(b) Parametro di Riferimento	[specificare il parametro ed indicare la fonte per le informazioni ad esso relative] / [Non Applicabile]
(c) Parametro di Indicizzazione (S)	[formula] / [Non Applicabile]
(d) [Data/e di rilevazione del Parametro di Riferimento]/[Mese/i di Riferimento]	[•]/ [Non Applicabile]

(e) Fattore di Partecipazione (P)	[[•]% [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(f) Margine (M)	[[•]% per anno [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per anno per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(g) <i>Floor</i>	[[•]% per anno [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per anno per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(h) <i>Cap</i>	[[•]% per anno [per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; [•]% per anno per la/e cedola/e pagabile/i il [•]; ecc.] / [Non Applicabile]
(i) Periodicità cedole	[•] / [Non Applicabile]
(j) Date di Pagamento degli Interessi	[•] / [Non Applicabile]
(k) Informazioni inerenti gli eventi di turbativa o eventi straordinari	[Si applica la Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base per il rilevante Parametro di Riferimento. A tal fine: - per Mese di Riferimento si intende [•] - per Obbligazione Correlata si intende [•]]/ [Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base per il rilevante Parametro di Riferimento, si applicano le disposizioni seguenti: [•]. Ai fini della disciplina applicabile: - per Mese di Riferimento si intende [•] - per Obbligazione Correlata si intende [•] - [altre definizioni].] / [Non Applicabile]
(iv) Rendimento effettivo	[[•]% annuo lordo alla scadenza] [Non è possibile a priori determinare il rendimento effettivo delle Obbligazioni considerata l'aleatorietà delle cedole [a tasso variabile] [legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo]. Tenuto conto di un valore del Parametro di [Riferimento][Indicizzazione] pari a [•], rilevato in data [•] e in ipotesi di costanza del valore medesimo, il rendimento delle Obbligazioni sarebbe pari al [•]% annuo lordo alla scadenza] [ulteriori assunzioni alla base del calcolo]
(v) Base di Calcolo (Day Count Fraction)	[30/360 (ICMA)]/[altro]
(vi) Convenzione di Calcolo (Business Day Convention)	[Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] / [altro] [Adjusted] / [Unadjusted]

26. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione	[•]
---	-----

CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
27. Periodo di Offerta e modalità di adesione all'Offerta	[Dal [•] al [•] (date entrambe incluse)[, salvo [chiusura anticipata del collocamento] [o] [proroga] (si veda quanto indicato al punto [33] [e] [34])]. [Solo per i contratti conclusi fuori sede[con Intermediari Autorizzati che agiscono in qualità di Collocatori], il periodo di [sottoscrizione][adesione] decorre dal [•] al [•] (date entrambe incluse). Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata mediante comunicazione al Collocatore o al [promotore finanziario] [consulente finanziario abilitato]

	<p>all'offerta fuori sede] entro tale termine. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo [con le modalità indicate nella Scheda di Adesione / [●].]</p> <p>Solo per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza [con Intermediari Autorizzati che agiscono in qualità di Collocatori], il periodo di [sottoscrizione][adesione] decorre dal [●] al [●] (date entrambe incluse). Ai sensi dell'art. 67-<i>duodecies</i> del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.] [<i>specificare altro</i>]</p> <p>[Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.]</p> <p>[Le sottoscrizioni avverranno [tramite l'utilizzo dell'apposita Scheda di Adesione a disposizione presso il/i Collocatore/i [ed i soggetti che operano per questi ultimi]][ovvero] [mediante <i>internet</i>] [<i>altro</i>]]</p> <p>[Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite degli Intermediari Autorizzati che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT – trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.]</p> <p>[Le sottoscrizioni sono irrevocabili, fatto salvo quanto sopra previsto e le ulteriori ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile.] [<i>altro</i>] / [Non Applicabile]</p>
28. Responsabile del Collocamento	<p>[●]</p> <p>[sito <i>web</i>: [●]] / [Non Applicabile]</p>
29. Collocatori	<p>[(i)] [UniCredit S.p.A. [(sito <i>web</i>: www.unicreditgroup.eu)] [per il tramite di [<i>specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)</i>]]]</p> <p>[(ii)] [<i>indicare ulteriori o diversi collocatori e, ove applicabile, il relativo sito web, specificando gli eventuali canali di raccolta</i>]</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere [ulteriori] soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>].]</p> <p>[Il collocamento avverrà senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente.] [<i>altro</i>]</p> <p>[Non Applicabile]</p>
30. Altri soggetti partecipanti all'Offerta	<p>[●] / [Non Applicabile]</p>
31. Data di stipula degli accordi di collocamento	<p>[In data [●] l'Emittente ha concluso con [il Responsabile del Collocamento/<i>altro</i>] l'accordo di collocamento delle Obbligazioni] / [Non Applicabile]</p>
32. Modalità di collocamento/distribuzione	<p>[Offerta in sede [per [<i>specificare il collocatore / i canali di raccolta / i segmenti di clientela cui è applicabile</i>]]]</p> <p>[Offerta fuori sede [per [<i>specificare il collocatore / i canali di raccolta / i segmenti di clientela cui è applicabile</i>]]]</p> <p>[Collocamento tramite <i>internet</i> [per [<i>specificare il collocatore / i canali di</i></p>

	<p><i>raccolta / i segmenti di clientela cui è applicabile]]</i> <i>[altro]</i> [Distribuzione sul MOT per il tramite di Intermediari Autorizzati[, tra cui [•] in qualità di [Collocatore/Collocatori] <i>[specificare le modalità]]</i> [L'Operatore Incaricato è/Gli Operatori Incaricati sono [•]]/ [Non Applicabile]</p>
33. Chiusura anticipata dell'Offerta	<p>[[L'Emittente][e][il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente][previa comunicazione all'Emittente] <i>[altro]</i> si riserva[no] la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e <i>[indicare altri siti, luoghi]]</i>, prima della chiusura del Periodo di Offerta]/[Non Applicabile]</p>
34. Facoltà di proroga del Periodo di Offerta	<p>[[L'Emittente][e][il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente][previa comunicazione all'Emittente] <i>[altro]</i> si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta[, stabilendo ulteriori Date di Regolamento,] dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e <i>[indicare altri siti, luoghi]]</i>, prima della chiusura del Periodo di Offerta]/[Non Applicabile]</p>
35. Facoltà di aumentare l'ammontare dell'Offerta	<p>[[L'Emittente][e][il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale dell'Offerta con apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [non appena tale elemento è determinato][, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e <i>[indicare altri siti, luoghi]]</i> / [Non Applicabile]</p>
36. Lotto Minimo ai fini dell'adesione all'Offerta	[•]/ [Non Applicabile]
37. Lotto Massimo ai fini dell'adesione all'Offerta	[•]/[Non Applicabile]
38. Commissioni e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione	<p>[[Il/i Collocatore/i]/][Responsabile del Collocamento] [percepirà] [L'Emittente applica] commissioni di [collocamento]/[distribuzione] pari al [•]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate [per un ammontare nominale complessivo pari a [•] (l'“Importo Iniziale”). Tali commissioni di [collocamento]/[distribuzione] potranno aumentare fino al massimo del [•]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate, al ricorrere delle condizioni specificate di seguito.]]</p> <p>[Nell'ipotesi in cui l'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta risultasse superiore ovvero inferiore all'Importo Iniziale, le commissioni di [collocamento]/[distribuzione] [corrisposte dall'Emittente al/ai Collocatore/i][applicate dall'Emittente] con riferimento alle Obbligazioni collocate potrebbero, in base alle mutate condizioni di mercato (e cioè in base ai parametri di mercato che influiscono sul prezzo del prodotto, quali ad esempio il livello dei tassi di interesse e le volatilità di mercato), aumentare fino ad un massimo del [•]% [,ovvero diminuire fino a un minimo del [•]%,] del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]</p> <p>[Eventuali variazioni delle commissioni saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e <i>[indicare altri siti, luoghi]]</i>.]</p> <p>[Le commissioni di mandato [applicate][riconosciute dall'Emittente a [•]] sono pari a [•]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]</p> <p>[Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento</p>

	delle condizioni di offerta [applicati][riconosciuti dall'Emittente a [●]] sono pari a [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.] [Tali [commissioni] [e] [oneri] sono inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione, quindi interamente a carico del sottoscrittore.]/ [Non Applicabile]
39. Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Titoli	[Il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuato alla relativa Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori. I Titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli S.p.A./altro].][altro] / [Non Applicabile]
40. Condizioni cui è subordinata l'Offerta	[Salvo quanto previsto al successivo punto 41, l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / [altro, secondo quanto previsto nella Sezione VI, Capitoli 3 o 3-bis, Paragrafi 3.1.1 o 3.1.1-bis del Prospetto di Base]. [Per le limitazioni di cui al punto a) della Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.1 del Prospetto di Base: L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di estendere l'Offerta [ad altri segmenti della [propria clientela] [clientela del Collocatore]] [ad altri canali di raccolta [dell'Emittente stesso] [del Collocatore]], dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e [indicare altri siti, luoghi].]]] / [Non Applicabile]
41. Facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta/revocare l'Offerta	[Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit[, del Responsabile del Collocamento] [o] [del Collocatore], che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento[, d'intesa tra loro]], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, [l'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [altro] [avrà] [avranno] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di revocare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS] e pubblicato sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e [indicare altri siti, luoghi]]]/[Non Applicabile]
42. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta	[L'Emittente[, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento]][Il Responsabile del Collocamento] renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro [dieci] [●] Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta[, con un comunicato che sarà [diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS e] pubblicato sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e del Responsabile del Collocamento (indicare sito web)]/[altro].] / [Non Applicabile]
43. Importo destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta, ovvero dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata e fino alla chiusura	[L'importo residuo, pari a [●], sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di [●].]/[Non Applicabile]

effettiva della medesima (importo residuo)	
44. Altre disposizioni relative all'Offerta	[•]/[Non Applicabile]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

45. Negoziazione dei Titoli	<p>[L'Emittente [ha richiesto] [si impegna a [far] richiedere [tramite [•]]] [, entro [•] [successivi alla chiusura del Periodo di Offerta]/[successivi alla Data di Emissione]/[altro],] [l'ammissione alla quotazione ufficiale [sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.] [su (<i>indicare altro mercato regolamentato</i>)] [l'ammissione alla negoziazione [su un sistema multilaterale di negoziazione] [sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.] [su [•]]].]</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni [offerte nell'ambito del Programma] con provvedimento n. LOL-002885 del 1° aprile 2016.]</p> <p>[La quotazione ufficiale sul mercato MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e del Responsabile del Collocamento [•]] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [<i>altro</i>].]</p> <p>[L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.]</p> <p>[Con provvedimento n. [•] del [•] [Borsa Italiana S.p.A.]/[altro] ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario [sul MOT [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.]] [<i>altro mercato regolamentato</i>].] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato [MOT] [<i>altro mercato regolamentato</i>] è il [•].]/[La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e del Responsabile del Collocamento [•]] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [<i>altro</i>].]</p> <p>[La negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A. è subordinata all'ammissione da parte dell'Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A., che sarà deliberata entro i termini e in conformità alle previsioni stabiliti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione di volta in volta vigente, disponibile sul sito <i>www.eurotlx.com</i>.]</p> <p>[<i>altro</i>]</p> <p>[Non Applicabile]</p>
46. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	<p>[Non Applicabile] [[UniCredit Bank AG, Succursale di Milano] [<i>indicare altro soggetto intermediario operante sul mercato secondario</i>] svolge l'attività di [<i>market maker/price maker/ (altro)</i>] [sul mercato MOT] [<i>indicare altro mercato regolamentato</i>] [sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX ® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.] [<i>indicare altro sistema multilaterale di negoziazione</i>] [<i>altro</i>].</p>

	<p>[Non sono previsti impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente o di intermediari incaricati dall'Emittente.]</p> <p>[Si precisa che [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano], [<i>altro soggetto</i>], nel periodo che precede la [quotazione/negoziazione] su [<i>indicare mercato regolamentato/sistema di negoziazione</i>], fornirà prezzi in "denaro" dello strumento finanziario secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al <i>pricing</i> del prodotto nel mercato primario e tenuto conto di uno <i>spread</i> denaro-lettera che sarà al massimo pari a [●], in normali condizioni di mercato e ipotizzando che i parametri che determinano i prezzi siano allineati con quelli che hanno determinato il <i>pricing</i> del prodotto nel mercato primario]. [<i>altro</i>]</p> <p>[[UniCredit Bank AG, Succursale di Milano], [<i>altro soggetto</i>], fornirà [per tutta la vita del Titolo] [<i>altro</i>] prezzi in "denaro" dello strumento finanziario secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al <i>pricing</i> del prodotto nel mercato primario.]</p>
--	---

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
47. Rating delle Obbligazioni	[●] / [Non Applicabile]
48. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive	[sito <i>web</i> del Responsabile del Collocamento] [sito/i <i>web</i> dei Collocatori] [●] / [Non Applicabile]
49. Ulteriori Informazioni	[I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi] [<i>altro</i>]
50. Luoghi in cui saranno pubblicati gli eventuali avvisi agli Obbligazionisti	Tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso da comunicarsi sul sito <i>web</i> dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [<i>eventuali ulteriori luoghi</i>]
51. Altre disposizioni	[●] / [Non Applicabile]

[ULTERIORI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

(*l'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nel presente paragrafo le informazioni supplementari di cui all'Allegato XXI del Regolamento (CE) 809/2004, ove pertinenti*)

RESPONSABILITÀ

[UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.]

[UniCredit S.p.A., in qualità di emittente, e [●], in qualità di responsabile del collocamento, si assumono la responsabilità circa le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive, per quanto di rispettiva competenza.]

[*LUOGO, DATA*]

[*FIRMA AUTORIZZATA*]

ALLEGATO I – Nota di Sintesi relativa [all’Offerta] [e] [alla Quotazione]